

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	10
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	11
DIFESA (IV)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	43
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	111
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	125
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	131
AFFARI SOCIALI (XII)	»	135

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+ Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	152
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	154

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (C. 2267 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza
del presidente Paolo RUSSO.*

La seduta comincia alle 10.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (C. 2267 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del prov-

vedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2267 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 9 articoli, ripartiti in 33 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 18 articoli complessivi, suddivisi in 71 commi; esso appare riconducibile alla *ratio* unitaria di individuare misure idonee ad affrontare l'emergenza climatica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 71 commi, ben 16 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; si tratta in particolare di 3 DPCM, 12 decreti ministeriali e una convenzione tra ISPRA

e Ministero dell'ambiente; un comma prevede un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2021.

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 2 dell'articolo 4-bis e il comma 2 dell'articolo 7 prevedono l'adozione di decreti ministeriali « d'intesa » con specifici ministeri; tale previsione contrasta però con il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive che il termine « intesa » sia utilizzato per le procedure tra soggetti appartenenti ad enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali) e il termine « concerto » sia invece utilizzato per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente;

per ulteriori disposizioni del provvedimento andrebbe approfondita la proprietà della formulazione; in particolare al comma 1 dell'articolo 1-ter andrebbe valutata l'effettiva necessità di utilizzare il simbolo grafico « # » nella denominazione dell'istituendo programma « #iosonoAmbiente »; il comma 2 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 4 dispongono l'adozione di decreti ministeriali anche qualora la prevista intesa in sede di Conferenza unificata non sia raggiunta entro 30 giorni; una simile previsione potrebbe risultare però in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281/1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri); al comma 4 dell'articolo 4-quater andrebbe meglio circoscritta la previsione che il titolo di « Capitale verde d'Italia » costituisca requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente; al comma 1 dell'articolo 6 andrebbero meglio definiti i « fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità »;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

il comma 4 dell'articolo 1-ter prevede l'adozione di un regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine di 45 giorni, alla luce della procedura prevista dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988 che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127/1997, entro il termine di 45 giorni, prorogabili in caso di rilevate esigenze istruttorie);

i commi 6 e 7 dell'articolo 5 prevedono la nomina con DPCM di commissari e subcommissari straordinari in deroga, peraltro solo implicita, con la previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 400/1988 che rimette in via generale la nomina dei commissari straordinari ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni espone in premessa, a sostituire, all'articolo 4-bis, comma 2, e

all'articolo 7, comma 2, le parole: « d'intesa » con le seguenti: « di concerto »;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1-ter, comma 1; dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 4, comma 2; dell'articolo 4-quater, comma 4, e dell'articolo 6, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

la congruità del termine di 45 giorni per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 1-ter, comma 4;

le previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5, che rimettono a DPCM la nomina di commissari e subcommissari straordinari. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) 6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».
Atto n. 119.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che nella giornata di domani, alle ore 19, avrà luogo l'audizione del Ministro della Giustizia nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Ricorda altresì che il parere, il cui termine è già scaduto il 29 novembre scorso, dovrà espresso dalle Commissioni entro giovedì, alla luce della disponibilità, espressa dal Governo nella precedente seduta di esame, ad attendere il parere fino a tale data.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) auspica che i relatori possano includere nella proposta di parere un riferimento all'esigenza di valutare, per il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, l'opportunità di ridurre il periodo di anzianità necessario per l'accesso ai ruoli dirigenziali apicali superiori, laddove siano in possesso dei titoli richiesti per tale progressione di carriera e vi siano le condizioni, dunque, per valorizzare l'esperienza maturata negli anni da tali soggetti. Ri-

tiene che tale intervento sia concretamente realizzabile, non riguardando un numero eccessivo di soggetti.

Facendo poi riferimento all'esigenza di assicurare una revisione dei ruoli uniforme anche per il personale della polizia penitenziaria, evidenzia la necessità di valutare una più armonica definizione delle responsabilità gestionali nell'ambito di tali istituti, che tuteli anche lo spirito di appartenenza a ciascun corpo, pur riconoscendosi la complessità delle molteplici attività svolte all'interno di tali strutture. Ritiene sia peculiare infatti che il personale di polizia penitenziaria che opera in quegli istituti debba rispondere direttamente ad un dirigente di ruolo civile – a cui è affidata la gestione complessiva della struttura – non appartenente al loro Corpo. Giudica dunque opportuno un approfondimento della questione, auspicando che nella proposta di parere i relatori individuino soluzioni più armoniche e adeguate riguardanti la definizione della scala gerarchica in quei contesti, salvaguardando maggiormente lo spirito di corpo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, rileva come le questioni concernenti il rapporto tra l'amministrazione civile e la polizia penitenziaria attengano a profili di particolare delicatezza e richiedano un adeguato approfondimento in sede parlamentare sul funzionamento del sistema carcerario nel suo complesso, osservando come tale esigenza di approfondimento non possa essere svolta in questa sede, anche in considerazione del tempo a disposizione per l'espressione del parere.

Antonio DEL MONACO (M5S), *relatore per la IV Commissione*, rimarca la delicatezza delle disposizioni che incidono sulla struttura dell'organizzazione delle carceri, rilevando che si tratta di un tema da affrontare con estrema cautela. Ritiene che una particolare attenzione debba essere posta ai penitenziari di maggiori dimensioni, poiché in questi la problematica della dipendenza gerarchica dal direttore

risponde ad esigenze molto pressanti e sentite. Occorre, quindi, operare per evitare situazioni di conflittualità e sottolinea la necessità di apportare modifiche armoniche sul tema.

Maurizio CATTOI (M5S) ritiene che la questione della responsabilità gerarchica all'interni degli istituti penitenziari sia particolarmente complessa e meriti un adeguato approfondimento, non potendosi ritenere risolutivo un intervento che prescindendo da un'analisi accurata delle funzioni svolte dal personale in quei delicati contesti. Ritiene dunque necessario concedere tempi congrui per l'individuazione delle soluzioni più adeguate, confidando che lo stesso Ministro della giustizia – il quale sarà audito sul provvedimento nella giornata di domani – possa offrire spunti utili, eventualmente anche in direzione di una riformulazione di quanto previsto nello schema in oggetto su tale punto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non ritiene necessario lo svolgimento della seduta di esame del provvedimento già convocata per le 15,30 di domani, atteso che l'audizione del Ministro della giustizia, nell'ambito dell'esame del provvedimento avrà luogo alle 19 di domani.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede che i componenti delle Commissioni siano messi nella condizione di poter valutare adeguatamente la proposta di parere che sarà formulata dai relatori, attesa la complessità delle tematiche in discussione e considerato che il parere dovrà essere espresso nella giornata di giovedì prossimo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la proposta di parere dei relatori, una volta predisposta, sarà anticipata informalmente ai membri delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.05 alle 10.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Assofiduciaria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	9
Audizioni di Massimo Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	9
Audizioni di Andrea Pertici, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2019.

Audizioni di rappresentanti di Assofiduciaria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.40.

Audizioni di Massimo Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sa-

pienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.35.

Audizioni di Andrea Pertici, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1881 Governo e C. 2186 Costa, recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di rappresentanti dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione (UNAM), di Sabrina Bernardi, vicepresidente dell'Associazione giuriste italiane – Sezione europea e di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)	10
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1881 Governo e C. 2186 Costa, recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di rappresentanti dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione (UNAM), di Sabrina Bernardi, vicepresidente dell'Associazione giuriste italiane – Sezione europea e di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00263 Delmastro Delle Vedove: Sulla situazione in atto ad Hong Kong.	
7-00379 Lupi: Sulla situazione in atto ad Hong Kong (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione n. 7-00379 presentata dal deputato Maurizio Lupi</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione della risoluzione n. 7-00379 presentata dal deputato Pino Cabras</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione n. 7-00379 Lupi ed altri approvata dalla Commissione</i>)	30
SEDE CONSULTIVA:	
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

RISOLUZIONI

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 9.40.

7-00263 Delmastro Delle Vedove: Sulla situazione in atto ad Hong Kong.

7-00379 Lupi: Sulla situazione in atto ad Hong Kong.
(*Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054*).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), ricordando che la risoluzione a sua firma n. 7-00263 è stata presentata il 18 giugno scorso, segnala che ha ritenuto di sottoscrivere anche la risoluzione Lupi e altri n. 7-00379 in quanto più articolata ed aggiornata agli ultimi sviluppi della situazione ad Hong Kong. Sottolinea, tuttavia, che anche il dispositivo della risoluzione a sua prima firma è tornato d'attualità alla luce delle improvvise dichiarazioni, da un lato, del Ministro Di Maio che, con riferimento alle manifestazioni di protesta ad Hong Kong, ha evocato il principio di non ingerenza; dall'altro, dell'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia che ha ritenuto di censurare pubblicamente la decisione di alcuni parlamentari italiani di organizzare una iniziativa in collegamento *online* con Joshua Wong, uno dei *leader* della protesta.

Evidenzia, inoltre, che la presentazione di più atti di indirizzo sul tema serve a testimoniare alle Autorità cinesi l'atteggiamento non accondiscendente del nostro Paese rispetto a questa grave ingerenza e che il Parlamento italiano è libero ed indipendente malgrado i tentativi di adomesticamento prevenienti dall'esterno. A suo avviso, occorre ribadire che l'Italia condanna senza esitazioni le brutali repressioni messe in atto dalle Autorità cinesi, nonché il tentativo, da parte dell'Ambasciatore cinese, di censurare le iniziative di rappresentanti politici italiani.

Maurizio LUPI (MISTO-NCI-USEI), ringraziando i colleghi che hanno sottoscritto la risoluzione a sua prima firma n. 7-00379, nella consapevolezza che il gruppo Lega ha deciso di non sottoscriverla alla luce della mozione presentata in Aula, che sarà discussa a partire dal prossimo 16 dicembre, si dice a conoscenza della intenzione del Movimento 5 Stelle di presentare talune proposte di riformulazione, con particolare riferimento alla premessa dell'atto.

Quanto alla risoluzione a sua prima firma, presenta una nuova formulazione volta ad aggiornare l'atto al continuo evolvere della situazione, soprattutto in riferimento alla approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti, il 19 novembre scorso, dello *Human Rights and Democracy Act*, una legge che permette al Governo americano di imporre sanzioni contro funzionari cinesi e di Hong Kong responsabili di abusi dei diritti umani e dispone che il Dipartimento di Stato riconsideri ogni anno se lo status delle relazioni tra Hong Kong e Cina giustifichi il mantenimento degli speciali rapporti commerciali e finanziari tra Hong Kong e gli Stati Uniti. Un ulteriore aggiornamento di rilievo attiene all'esito delle elezioni che si sono celebrate il 23 novembre in cui il fronte di opposizione democratica ha conquistato 278 seggi contro i 42 dei filocinesi (vedi allegato 1).

Nel sottoporre la nuova formulazione della risoluzione innanzitutto all'attenzione dei colleghi cofirmatari, esprime

soddisfazione per la reazione corale e *bipartisan* che ha fatto seguito alle dichiarazioni rese dall'Ambasciatore cinese in Italia e che potrebbe far presagire una ampia convergenza dei gruppi sul dispositivo dell'atto. Ribadendo che la linea del Governo italiano, indipendentemente dal colore politico, dovrebbe essere sempre ispirata ad alcuni principi irrinunciabili, tra i quali il rispetto dei diritti umani, e dichiarando la disponibilità ad accogliere ulteriori osservazioni dei colleghi, auspica che la risoluzione possa essere approvata con la più ampia maggioranza possibile, per dare un segnale di attenzione del Parlamento italiano alle legittime rivendicazioni dei manifestanti di Hong Kong.

Valentino VALENTINI (FI), ringraziando il collega Lupi per il lavoro svolto, concorda con la nuova formulazione da lui testé presentata. Ai soli fini di una più puntuale e corretta rappresentazione dei fatti, con riferimento all'ultimo punto della premessa, propone di sostituire il riferimento al Governo cinese con quello all'Ambasciata cinese in Italia, considerato che è mancata fino ad oggi una presa di posizione ufficiale da parte del Governo di Pechino in reazione alle iniziative assunte da alcuni parlamentari italiani sull'audizione di protagonisti della protesta ad Hong Kong. A suo avviso, questa precisazione potrebbe facilitare una eventuale presa di distanza da parte del Ministero degli esteri della Repubblica Popolare rispetto alle dichiarazioni rese dal rappresentante diplomatico cinese in Italia, nonché eventuali scuse al Parlamento italiano.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Gennaro MIGLIORE (IV) e Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), con riferimento alla risoluzione n. 7-00379, di cui sono cofirmatari, concordano sulla proposta di nuova formulazione, presentata dal collega Lupi, nonché su quella da ultimo proposta dal collega Valentini.

Andrea ROMANO (PD) si associa alla proposta di riformulazione del collega Valentini, pur sottolineando che le dichiara-

zioni dell'Ambasciatore cinese – peraltro confermate in un articolo a sua firma pubblicato sul quotidiano *La Repubblica* – sono state, molto probabilmente, concordate con il proprio Ministero degli esteri.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime parere contrario alla risoluzione Delmastro Delle Vedove n. 7-00273 e parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione Lupi e altri n. 7-00379.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ricordando che, come anticipato dal collega Lupi, la mozione a sua prima firma n. 1-248 sarà discussa in Aula a partire da lunedì 16 dicembre prossimo, stigmatizza l'improvvisa accelerazione dei lavori della Commissione su un tema così delicato, sul quale il suo gruppo ha da tempo richiesto un ciclo di audizioni che avrebbe certamente coinvolto anche l'Ambasciatore cinese in Italia. Vista l'accelerazione derivante dalla calendarizzazione delle risoluzioni in titolo, propone che la Commissione proceda a svolgere le audizioni da tempo richieste dal gruppo Lega, anche nell'ottica di far sì che questo dibattito possa preparare al meglio il confronto che avrà luogo in Aula.

Pino CABRAS (M5S), esprimendo apprezzamento per il dispositivo della nuova formulazione della risoluzione Lupi e altri n. 7-00379, evidenzia la necessità di apportare specifiche modifiche alla premessa, che diano conto della complessità della situazione di Hong Kong (*vedi allegato 2*). In particolare, ritiene opportuno precisare che anche i manifestanti si sono resi protagonisti di episodi censurabili, quali il blocco dei trasporti e gli attacchi violenti e indiscriminati contro le postazioni di polizia. Osserva, altresì, che l'attenzione della Commissione si è focalizzata sulla repressione dei movimenti di protesta a Hong Kong in ragione della particolare pregnanza di questo caso, ma non si deve trascurare che anche in altri Paesi del mondo – come in Bolivia, Ecuador e Cile, ma anche Libano, Egitto, Iraq

ed Iran – analoghi movimenti di protesta sono stati soffocati dalla autorità di governo con altrettanta violenza.

Preannuncia, fin da ora, il voto favorevole del suo gruppo sul dispositivo della nuova formulazione della risoluzione Lupi e altri n. 7-00379, nell'auspicio che possano essere accolte dai presentatori anche le modifiche da lui suggerite sulle premesse.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), ringraziando il collega Lupi per il lavoro svolto, considera la risoluzione n. 7-00379, come complessivamente riformulata, un punto di equilibrio condivisibile rispetto al dovere di condannare le violazioni dei diritti umani in atto ad Hong Kong. Riferendosi all'intervento del collega Cabras, rileva che manifestazioni di piazza di quella portata fanno emergere sempre frange violente, che si spiegano in parte anche in presenza di risposte particolarmente repressive da parte dei governi. Tuttavia, dato il forte sbilanciamento tra i mezzi di cui dispongono gli attivisti e quelli di cui può disporre un Paese come la Cina, le manifestazioni di piazza non possono giustificare la reazione fin dall'inizio sproporzionata da parte della polizia cinese, anche per non accentuare i rischi di radicalizzazione della protesta. A suo avviso, il contesto di Hong Kong non è, peraltro, assimilabile ad altri scenari, come quello siriano, nei quali le proteste di piazza sono state pesantemente condizionate da ingerenze esterne, degenerando in un conflitto aperto e tuttora in corso. Concorda con l'invito del collega Valentini rispetto alla formulazione di un dispositivo preciso e circoscritto rispetto ai fatti avvenuti.

Pino CABRAS (M5S), rispondendo al collega Palazzotto a sostegno delle riformulazioni da lui proposte, sottolinea che in un atto che si propone la ricostruzione degli eventi, come quello a prima firma Lupi, non possono essere taciuti gli accadimenti di agosto, i blocchi imposti dai movimenti di protesta alla cittadinanza, senza con ciò nulla togliere alle responsabilità delle autorità cinesi.

Gennaro MIGLIORE (IV), associandosi ai ringraziamenti rivolti al collega Lupi, auspica che si possa procedere rapidamente all'approvazione della risoluzione n. 7-00379, come riformulata, per dare immediato riscontro della posizione del Parlamento italiano sulla situazione in atto ad Hong Kong. Al fine di ottenere un'approvazione a larga maggioranza, si dichiara disponibile a convergere su alcune delle proposte di riformulazione suggerite dal collega Cabras, ad eccezione della richiesta di sostituire le parole « attivisti *pro* democrazia » con la parola « manifestanti »: a suo avviso, occorre infatti riconoscere che il movimento di protesta di Hong Kong sta lottando per affermare i propri diritti di libertà e autodeterminazione contro un regime oppressivo e anti-democratico e che in questa dinamica *pro* democrazia la figura di Joshua Wong ha un ruolo innegabile. Non comprende, inoltre, le ragioni che hanno indotto il collega Cabras a sopprimere il riferimento alla lettera indirizzata al Papa da un giovane di Hong Kong, citata in premessa.

Maurizio LUPI (MISTO-NCI-USEI), esprimendo apprezzamento per il parere favorevole del Governo sulla risoluzione a sua prima firma n. 7-00379, come riformulata, rivolgendosi ai colleghi della Lega sottolinea che l'approvazione di questo atto di indirizzo non inficia in alcun modo, ma anzi costituisce un utile contributo al dibattito in Aula sulla mozione Formentini e altri n. 1-248, né esclude che possano essere organizzate nei prossimi giorni apposite audizioni per approfondire il tema. Ricorda, inoltre, di essersi attivato per primo, peraltro senza successo da parte dell'allora maggioranza, durante il precedente Governo Conte per svolgere audizioni sulla situazione ad Hong Kong, apparsa grave fin dall'inizio. Dunque, non solo non è possibile parlare di accelerazione ma la Commissione sembra essersi attivata con grande ritardo sulla questione. Accogliendo la proposta di modifica suggerita dal collega Valentini e ribadendo il proprio impegno nella ricerca del compro-

messo al più alto livello possibile, osserva che in politica estera non si negozia arretrando a forza di distinguo, ma fissando paletti, utili a definire l'identità di un Paese e a conferire dignità alla sua azione: per questo non ritiene accoglibili le riformulazioni proposte dal collega Cabras laddove esse lascino sottendere una sorta di timore reverenziale nei confronti del Governo cinese, anche se giustificato dalla volontà di salvaguardare taluni interessi economici. Per tali ragioni certamente non accetta di ridefinire gli attivisti come meri individui, quasi che si tratti di persone casualmente coinvolte dalla protesta e non siano invece portatrici di istanze di difesa della democrazia e dei diritti fondamentali. A suo avviso, l'universalità dei diritti umani non può mai essere subordinata a tali interessi, né essere edulcorata in nome di una eccessiva cautela diplomatica. Ribadendo l'opportunità di approvare unanimemente almeno il dispositivo della risoluzione, segnala la possibilità di procedere ad una votazione per parti separate.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando i colleghi Lupi e Delmastro delle Vedove per l'impegno profuso nell'interesse di tutti rispetto al tema oggetto degli atti di indirizzo in titolo, si associa all'auspicio di una approvazione unanime, senza ricorrere alla votazione per parti separate, della risoluzione Lupi e altri n. 7-00379, come riformulata, preannunciando il voto di astensione del suo gruppo sulla risoluzione Delmastro delle Vedove e altri n. 7-00263. Rileva, altresì, che le elezioni dei distretti di Hong Kong tenutesi il 23 novembre hanno registrato l'indiscussa affermazione del fronte di opposizione democratica, a conferma dell'ampio supporto su cui possono contare le legittime rivendicazioni dei manifestanti e della necessità di condannare senza esitazioni la violenta repressione messa in atto dalle autorità cinesi. Per tali ragioni auspica da parte del collega Cabras disponibilità rispetto alla formulazione della risoluzione di cui è cofirmataria.

Pino CABRAS (M5S) chiarisce il rischio di definire i manifestanti come « attivisti

pro democrazia», dal momento che in altri contesti – ad esempio, in Ucraina – i movimenti di protesta hanno fatto emergere pericolose frange estremiste, che nulla hanno a che fare con i principi della democrazia e dello stato di diritto. Pur sottolineando, quindi, l'opportunità di utilizzare una definizione più neutra, si dichiara disponibile ad accedere alla proposta di compromesso avanzata dal collega Lupi e all'appello della collega Quartapelle Procopio, al fine di convergere su un testo condiviso. Apprezza in particolare la convergenza dei gruppi verso formulazioni che circoscrivano al meglio gli accadimenti delle ultime settimane.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), considerando aberrante che il Governo esprima parere contrario su una risoluzione – quella a sua firma – che condanna la repressione violenta del Governo cinese, stigmatizza che la rappresentante dell'Esecutivo non abbia motivato tale parere: questo atteggiamento elusivo sottende, a suo avviso, un'inaccettabile deferenza verso un non meglio definito «contesto antropologico cinese». Ringraziando il collega Cabras per aver accettato la definizione «attivisti *pro* democrazia», che in tale modo è palesemente andato contro le proprie convinzioni più profonde, ritiene non condivisibili le ulteriori proposte di riformulazione da lui suggerite. In generale, esprime amarezza per la mancata condanna da parte dell'Esecutivo rispetto all'operato del Governo cinese ad Hong Kong e che il Ministro Di Maio ha giustificato invocando il principio di non ingerenza, lo stesso che l'Ambasciatore cinese non ha rispettato quando ha condannato iniziative assunte da parlamentari italiani.

Marta GRANDE, presidente, rispetto agli auspici affinché la Commissione possa deliberare già in questa seduta sugli atti di indirizzo in titolo, avvisa che alcuni colleghi qui presenti dovranno a breve assentarsi per partecipare alla seduta costitutiva della Commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di votare sulle proposte di risoluzione in esame e posticipare al termine della seduta antimeridiana dell'Aula lo svolgimento degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi agli interventi di taluni colleghi, sottolinea l'importanza che il Parlamento italiano si esprima con un atto di indirizzo al Governo su quella che a buon diritto è considerata la più imponente manifestazione *pro*-democrazia degli ultimi decenni.

Paolo FORMENTINI (LEGA), stigmatizzando nuovamente l'eccessiva rapidità della discussione in corso, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla risoluzione Delmastro delle Vedove n. 7-00263, come pure sulla risoluzione Lupi e altri n. 7-00379, come riformulata, pur ribadendo il proprio convincimento sulla scarsa incisività dell'atto in assenza di un adeguato ciclo di audizioni e precisando di non averlo sottoscritto solo a seguito della calendarizzazione in Aula della mozione a sua prima firma n. 1-248. Sottolinea, altresì, la necessità che il nostro Paese riaffermi, anche attraverso la condanna della repressione messa in atto dal Governo cinese, la sua fedeltà all'Alleanza atlantica.

Gennaro MIGLIORE (IV) e Pino CABRAS (M5S) preannunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi sulla risoluzione Delmastro delle Vedove n. 7-00263.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la risoluzione Delmastro delle Vedove n. 7-00263 e approva la risoluzione Lupi e altri n. 7-00379, come riformulata, che assume il n. 8-00054 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento, assegnato in sede referente presso la Commissione Ambiente, è calendarizzato in Assemblea a partire da venerdì prossimo, 6 dicembre.

In via generale, segnala che il decreto-legge concorre a realizzare uno dei punti più qualificanti dell'attuale programma di Governo, il *Green New Deal*, che comporta un radicale cambio di paradigma culturale e inserisce la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali del nostro sistema.

Rileva che il tema dei cambiamenti climatici è da tempo al centro dell'agenda internazionale: nel corso dell'ultimo vertice delle Nazioni Unite dedicato al tema, svoltosi a New York il 23 settembre scorso, anche sulla base dei dati contenuti nel rapporto elaborato da 66 ricercatori, è stato evidenziato che le emissioni globali stanno raggiungendo livelli record; gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi e le temperature invernali dell'Artide sono salite di 3 gradi centigradi dal 1990. Il livello dei mari sta salendo, le barriere

coralline stanno morendo e si iniziano a vedere gli effetti, potenzialmente letali, del cambiamento climatico sulla salute a causa dell'inquinamento dell'aria, delle ondate di calore e dei rischi sulla sicurezza alimentare.

Sottolinea che di fronte a tali minacce i leader di 66 Paesi, 102 città e 93 imprese multinazionali, convenuti a New York, si sono impegnati a raggiungere zero emissioni di gas a effetto serra entro il 2050, un obiettivo fissato dagli scienziati per contenere il riscaldamento della Terra nei limiti fissati dall'accordo di Parigi del 2015. In particolare, la Cina si è impegnata a ridurre fino a 12 miliardi di tonnellate di emissioni globali, promuovendo l'uso delle energie rinnovabili; l'Unione europea ha annunciato che almeno il 25 per cento del prossimo bilancio sarà destinato a interventi per combattere il cambiamento climatico. La stessa Federazione russa – il quarto più grande inquinatore al mondo – con una risoluzione del Premier Medvedev ha deciso di attuare l'accordo di Parigi sul clima, pur senza tecnicamente ratificarlo.

Evidenzia che il Governo italiano intende assumere una posizione di *leadership* in Europa e nel mondo nel quadro di questa «svolta verde», orientando il sistema produttivo verso il *Green New Deal* attraverso meccanismi incentivanti.

Più in dettaglio, osserva che il decreto-legge interviene con misure urgenti in tutti i settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti. La logica è quella di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili (e quindi le amministrazioni ma anche i cittadini). Le azioni dovranno essere realizzate in tempi brevi e secondo una programmazione che evidenzia le responsabilità degli interventi, in modo che, al termine del periodo indicato, si possano effettivamente verificare i risultati, misurare l'efficacia delle azioni poste in essere, attribuire meriti e demeriti

e, infine, stabilire una nuova strategia di intervento che sia effettivamente calibrata sugli obiettivi non ancora raggiunti.

Segnala che il testo del provvedimento in esame, come modificato dal Senato, consta di 16 articoli.

L'articolo 1, disciplina l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi da esso fissati. Istituisce, inoltre, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni.

L'articolo 1-*bis*, inserito dal Senato, reca la ridenominazione del CIPE, che diventa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

L'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, istituisce un fondo denominato « Programma #iosonoAmbiente », con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 2, istituisce un fondo per finanziare un « *bonus* mobilità » per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. Il Fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 255 milioni di euro, così suddivisa: 5 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e per il 2021, 55 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 10 milioni per l'anno 2024

L'articolo 3 autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanzia-

mento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50 mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

L'articolo 4 prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. È previsto altresì che tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere di gestione del demanio fluviale e di contrasto al dissesto idrogeologico siano introdotti il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese.

L'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, istituisce nel territorio di ciascun parco nazionale la Zona economica ambientale (Zea), all'interno della quale sono previste – nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di stato – forme di sostegno ad imprese nuove o esistenti impegnate in programmi o investimenti compatibili con l'ambiente.

L'articolo 4-*quater*, anch'esso inserito dal Senato, prevede l'istituzione del Programma Italia Verde, in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di « Capitale verde d'Italia » ad una città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione. Le città capoluogo che intendono candidarsi devono presentare un dossier che raccoglie

progetti cantierabili volti a: incrementare la sostenibilità delle attività urbane; migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica; promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica. Tali progetti saranno finanziati dal Ministero dell'ambiente nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.

L'articolo 4-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede incentivi ai Comuni che installano eco-compat-tatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo, denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

L'articolo 5 disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue volti a risolvere determinate procedure di infrazione avviate dall'Unione europea.

L'articolo 5-*bis* – introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – posticipa di tre anni il termine (che diversamente scadebbe il 31 dicembre 2019) per lo svolgimento dell'attività dell'Unità tecnico-amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Sottolinea che l'articolo 5-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, afferisce alle competenze della Commissione Affari esteri e comunitari e prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » per il raggiungimento delle seguenti finalità: realizzazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il

particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma « L'uomo e la biosfera » (MAB), un progetto scientifico intergovernativo avviato dall'UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile; contrasto degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.

Segnala che nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2020 viene ribadito che « entro giugno 2020, andrà messo a sistema il programma dei c.d. Caschi verdi per l'ambiente, al fine di realizzare un progetto specifico in ambito UNESCO di valorizzazione dell'*expertise* nazionale ed internazionale delle qualità delle professionalità italiane ».

Rileva che per il finanziamento del programma « Caschi verdi per l'ambiente » la disposizione in esame autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Viene altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti, prevedendo che agli stessi si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con la quale si è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Osserva che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta il 25 giugno 1998 e ratificata dall'Italia con la legge n. 108 del 2001.

Evidenzia che l'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto – nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato « *de minimis* » – a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di deter-

genti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Con modifica approvata dal Senato, si propone di estendere il contributo agli esercenti di grande struttura. Il limite massimo di spesa è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Rileva che l'articolo 8 prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 15 gennaio 2020 del termine: per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.

Sottolinea che l'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Alla luce di queste considerazioni, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Paolo FORMENTINI (LEGA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dal momento che il provvedimento in esame si caratterizza per le misure poco incisive e le notevoli criticità, evidenziate dai colleghi del gruppo Lega nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

ALLEGATO 1

**Risoluzioni n. 7-00263 Delmastro Delle Vedove
e n. 7-00379 Lupi ed altri.**

Sulla situazione in atto ad Hong Kong.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 7-00379
PRESENTATA DAL DEPUTATO MAURIZIO LUPI**

La III Commissione,
premessò che:

dal 1997 Hong Kong è una regione amministrativa speciale cinese, fa parte della Cina ma possiede un sistema amministrativo diverso, (una Cina due sistemi) che prevede una forte autonomia sul piano politico, economico e soprattutto giudiziario almeno fino al 2047;

il 31 marzo 2019 migliaia di persone scendevano per le strade per protestare contro la proposta di legge sull'extradizione, e il 3 aprile l'esecutivo guidato da Carrie Lam introduceva alcuni emendamenti. Ciononostante, alla fine di aprile, decine di migliaia di manifestanti raggiungevano l'edificio del Consiglio legislativo di Hong Kong, per rifiutare qualunque modifica alla normativa sull'extradizione suscettibile di accrescere il ruolo della Cina nelle vicende giudiziarie della Regione amministrativa speciale. L'11 maggio 2019 si verifica dissenso in seno allo stesso Consiglio legislativo tra i deputati favorevoli e quelli contrari alle modifiche in materia di estradizione;

dieci giorni dopo Carrie Lam ribadiva la sua determinazione a fare approvare le modifiche, ma il 30 maggio 2019 la portata delle modifiche veniva parzialmente attenuata – non convincendo peraltro gli oppositori, le cui posizioni trovavano una clamorosa manifestazione nell'iniziativa di più di tremila avvocati di Hong Kong, che il 6 giugno sfilavano per

le strade vestiti di nero. Ben più corposa la dimostrazione del 9 giugno, cui partecipavano oltre mezzo milione di persone;

la lettera di un giovane di Hong Kong rivolta a Papa Francesco denunciava le violenze della polizia sui manifestanti, si legge: « Il 9 giugno scorso, un milione di loro sono scesi in strada per chiedere il ritiro della legge. Eppure, questa voce così forte è stata trascurata dal governo di Hong Kong. Il 12 giugno 2019, la polizia ha perfino usato una forza eccessiva e non necessaria contro dimostranti indifesi colpendoli con proiettili di gomma e gas lacrimogeni »;

nei giorni successivi la protesta assumeva contorni di massa, mentre venivano compiuti atti di violenza che hanno coinvolto la polizia che rispondeva sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Procedendo anche alla chiusura temporanea degli uffici di Governo. Il 15 giugno il Capo dell'esecutivo Carrie Lam rinviava *sine die* la proposta di legge per le modifiche alla normativa sull'extradizione;

il 16 giugno almeno 2.3 milioni di persone di tutte le età e di tutti gli strati sociali, hanno preso parte alla manifestazione contro la legge sull'extradizione in Cina. La gigantesca partecipazione è considerata « la più grande dimostrazione di tutti i tempi » e Hong Kong ha 7,4 milioni di abitanti;

ulteriori proteste avvenivano il 1° luglio, 22° anniversario del ritorno di

Hong Kong alla Cina, e si giungeva ad assaltare la sede del Consiglio legislativo. Il 9 luglio Carrie Lam sembrava dichiararsi sconfitta, appurando l'impossibilità di portare avanti le modifiche alla normativa sull'estradizione;

il 18 luglio il Parlamento europeo votava una risoluzione che invitava il Governo di Hong Kong a ritirare il progetto di modifica del regime dell'estradizione e sosteneva l'importanza « che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce unica, forte e chiara nel dialogo con il paese; rammenta altresì che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati internazionali in materia; invita pertanto l'UE a portare avanti il dialogo con la Cina per assicurare che onori tali impegni »;

il 21 luglio 2019 migliaia di attivisti circondavano l'ufficio di rappresentanza della Cina a Hong Kong, con ripetuti episodi di violenza in cui era coinvolta la polizia: poche ore dopo la stazione rurale di Yuen Long era assaltata da uomini in maglietta bianca – presumibilmente a favore della Cina –, alcuni dei quali muniti di pali con cui assalivano passeggeri e passanti, compresi alcuni giornalisti;

alla fine di luglio, 44 attivisti sono stati accusati di sedizione e pochi giorni dopo il regolatore dell'aviazione cinese richiedeva che la compagnia di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific, procedesse alla sospensione del personale che aveva preso parte alle proteste; la compagnia aerea prontamente si adeguava, sospendendo un solo pilota;

il 14 agosto la polizia e i manifestanti si scontravano all'aeroporto internazionale di Hong Kong dopo che i voli erano stati interrotti per il secondo giorno a causa delle proteste non violente;

il 31 agosto alcuni manifestanti e passeggeri di Hong Kong sono stati picchiati dalla polizia. L'episodio è avvenuto all'interno della metropolitana vicino alla stazione di Prince Edward. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso le scene brutali, che hanno fatto il giro del mondo, in cui agenti avrebbero colpito le persone con *spray* al peperoncino e manganelli. Alcuni testimoni hanno confermato la ricostruzione sconcertata e la polizia, infine, ha riferito di aver arrestato 40 persone;

il 4 settembre Carrie Lam annunciava il ritiro, in via definitiva, delle proposte di modifica alla normativa di Hong Kong in materia di estradizione, dopo un incontro con i deputati favorevoli a Pechino e con alti rappresentanti cinesi. Il Capo dell'esecutivo accompagnava l'annuncio con ulteriori tre punti, a suo dire utili, a un dialogo con il movimento di contestazione, ovvero il pieno sostegno all'*Independent Police Complaints Council* (Ipc), l'organismo che ha il compito di fare luce sui reclami contro l'operato della polizia dell'ex colonia; la disponibilità sua e del suo gabinetto ad avviare incontri con le comunità locali e infine un rapporto indipendente sulle cause delle principali questioni sociali che affliggono la città;

da parte dei manifestanti, la mossa di Carrie Lam era giudicata tardiva e insufficiente, nonché elusiva di altre richieste del movimento di contestazione, quali le dimissioni della stessa Lam, il suffragio universale per eleggere il Capo dell'esecutivo e il Consiglio legislativo, un'indagine indipendente e democratica sulla condotta della polizia e la cancellazione delle accuse agli arrestati durante le proteste, saliti a più di 1.200 persone;

il 7 settembre si registrava un'altra giornata di grande tensione, quando i manifestanti tentavano il blocco dell'aeroporto, scongiurato dal pronto schieramento della polizia: diverse centinaia di manifestanti, fallito l'assedio, si ritrovavano allora a Mong Kok, il distretto di Kowloon ad alta densità residenziale, dove circondavano la stazione locale di polizia

e costruivano barricate sulla strada principale. Gli agenti usavano i lacrimogeni per disperdere la folla;

il giorno successivo, 8 settembre, una grande marcia pacifica si dirigeva al consolato americano, invocando l'aiuto di Donald Trump alla causa della libertà di Hong Kong. In particolare i manifestanti chiedevano al Congresso USA di approvare l'*Hong Kong Human Rights and Democracy Act* a seguito del quale potrebbero essere punite con sanzioni le azioni illegali dei funzionari dell'ex colonia contro manifestanti in difesa dei diritti umani;

intanto l'attivista Joshua Wong, già leader del « Movimento degli ombrelli » del 2014, era di nuovo arrestato all'aeroporto di Hong Kong, di rientro da un viaggio a Taiwan, con l'accusa di non aver rispettato le regole sulla libertà su cauzione. Il 9 settembre, tuttavia, Joshua Wong era rilasciato, avendo il tribunale competente riconosciuto che gli addebiti contestati erano legati alla documentazione inaccurata: l'attivista poteva così prontamente riprendere la propria azione di sensibilizzazione internazionale sulla situazione di Hong Kong, partendo per la Germania;

proprio l'accoglimento di Joshua Wong a Berlino provocava forti preoccupazioni per la Cina, con la convocazione da parte del Governo cinese dell'ambasciatore tedesco a Pechino. Joshua Wong incontrava il Ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, e in sede di conferenza stampa lanciava un ardito paragone tra la situazione presente di Hong Kong e quella di Berlino durante la Guerra fredda;

il 15 settembre si svolgeva un *sit-in* dei manifestanti di Hong Kong davanti al consolato del Regno Unito: i manifestanti contestavano la soluzione « un Paese, due sistemi », e chiedevano l'aiuto britannico, in particolare, per modificare il passaporto *British National Overseas* (Bno) rilasciato ai residenti dell'ex colonia, che dà accesso ma non residenza in Gran Bretagna. La settimana precedente, circa 130 parlamentari della Camera dei comuni avevano firmato una lettera al Ministro degli Esteri

Dominic Raab, sollecitando gli Stati del Commonwealth a concedere la doppia cittadinanza ai residenti di Hong Kong;

con il proseguire degli scontri, il 2 ottobre 2019 l'Unione europea attribuisce grande importanza all'elevato grado di autonomia di Hong Kong, che deve essere preservato in linea con la Legge fondamentale e con gli impegni internazionali. Il continuo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e l'indipendenza della magistratura restano essenziali per lo sviluppo di Hong Kong;

dall'inizio delle proteste il numero di suicidi denunciati è aumentato vertiginosamente. Il bilancio, aggiornato a fine ottobre, parla di oltre 100 casi, molte vittime sono giovani manifestanti. Esperti di sanità pubblica affermano che i manifestanti sono esposti e impreparati ad affrontare l'esposizione alla violenza che coinvolge Hong Kong dall'inizio delle manifestazioni;

Joshua Wong era atteso in Italia a fine novembre per un incontro pubblico presso la Fondazione Feltrinelli e per incontrare parlamentari di vari partiti, cosa che ha già fatto in Germania – incontrando privatamente il Ministro degli esteri con alcuni politici – e negli Stati Uniti – incontrando membri del Congresso, e un tribunale ha respinto l'8 novembre 2019 la richiesta del signor Wong di lasciare Hong Kong per l'Europa. Il 19 novembre la decisione viene confermata dalla Corte suprema;

l'11 novembre un poliziotto spara a un manifestante disarmato. Questo atto segna un cambio di passo nell'uso della forza da parte delle autorità di Hong Kong;

il 19 novembre il Congresso americano ha approvato lo *Human Rights and Democracy Act*, una legge che permette al governo americano di imporre sanzioni contro funzionari cinesi e di Hong Kong responsabili di abusi dei diritti umani e dispone che il Dipartimento di Stato ri-consideri ogni anno se lo status delle

relazioni tra Hong Kong e Cina giustifichi il mantenimento degli speciali rapporti commerciali e finanziari tra Hong Kong e gli Stati Uniti. Il Congresso ha anche sospeso la fornitura a Hong Kong di dispositivi per il controllo della folla. Il Presidente Trump ha firmato entrambe le leggi, provocando la convocazione dell'ambasciatore americano da parte delle autorità di Pechino e forti tensioni tra Pechino e Washington, accusata di interferire negli affari interni della Cina;

recentemente circa 50 soldati dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) hanno ripulito alcune strade di Hong Kong in maniera volontaria; i soldati hanno dichiarato, facendo riferimento alle parole del Presidente cinese, che « fermare la violenza e far finire il caos è una nostra responsabilità », questo ha suscitato timore fra i cittadini di Hong Kong che si domandano come un esercito così disciplinato come il Pla, faccia delle cose « per volontariato », senza ordini dall'alto. Secondo l'accordo bilaterale Cina-Gran Bretagna, la Cina non può dispiegare l'esercito sul territorio di Hong Kong senza previa autorizzazione delle autorità di Hong Kong. Non è chiaro se in questo caso ci sia stata l'autorizzazione;

il 18 novembre si è macchiato di scontri durissimi a Hong Kong tra manifestanti arroccati nel Politecnico e la polizia, registrando un totale di 38 feriti, di cui 5 in condizioni gravi, secondo il bilancio stilato dalla *Hospital Authority*. La polizia di Hong Kong ha lanciato l'appello alla resa agli studenti arroccati nel Politecnico, invitati a deporre le armi e a uscire in modo ordinato. Tutti, ha assicurato un portavoce in una conferenza stampa in *streaming*, saranno arrestati perché « sospettati di rivolta » in vista degli accertamenti del caso;

dall'inizio delle proteste di giugno, la polizia ha arrestato 4.401 persone, di cui 3.395 uomini e 1.096 donne, in età compresa tra gli 11 e gli 83 anni;

l'Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato incostituzionale il divieto di usare

le maschere durante le proteste, introdotto dalla governatrice Carrie Lam, a cui Hong Kong aveva fatto ricorso l'ultima volta nel 1967; il divieto è stato da subito molto contestato dato che i manifestanti che si coprono il volto non lo fanno solamente per non essere riconosciuti dal Governo centrale cinese, ma anche per proteggersi dai gas lacrimogeni, dai proiettili di plastica e dai getti dei cannoni ad acqua sparati dalla polizia;

in un comunicato, l'ufficio di collegamento del Governo cinese a Hong Kong ribadisce il sostegno al governo locale per « adottare ogni necessaria misura per fermare i disordini e ripristinare l'ordine il prima possibile, arrestare i criminali e punire severamente i loro atti violenti »;

dal punto di vista finanziario, la questione riguarda gli effetti a lungo termine delle proteste sull'economia cittadina. Le riserve di Hong Kong hanno perso quasi 500 miliardi di dollari di valuta solo da giugno 2019. Il 71,5 per cento degli investimenti esteri diretti assorbiti dalla Cina nel 2018 è arrivato proprio attraverso Hong Kong; le aziende della Cina continentale hanno guadagnato il 67,5 per cento della loro mercatizzazione con la Borsa di Hong Kong;

la maggior parte dei manifestanti sono giovani sotto i 29 anni, che temono per il loro futuro di libertà, ma anche di lavoro e di abitazione, data la facilità con cui essi vengono sostituiti da personale cinese (che si accontenta di salari più bassi) e la difficoltà a trovare una casa a prezzi abbordabili (la maggior parte dell'edilizia – gestita dal Governo – è per case di lusso, che sono acquistate dai cinesi ricchi del *mainland*);

nelle elezioni dei distretti tenute il 23 novembre, il fronte di opposizione democratica ha conquistato 278 seggi contro i 42 dei filo-cinesi e una ventina per gli indipendenti, sostanzialmente ribaltando il risultato del 2015, nel quale l'establishment governativo era invece arrivato a 298 seggi, l'opposizione a 126;

il 29 novembre l'ambasciata cinese a Roma ha rilasciato delle dichiarazioni inaccettabili sull'attività di alcuni parlamentari italiani che hanno organizzato una iniziativa in collegamento online con l'attivista Joshua Wong. I presidenti della Camera e del Senato, così come il ministro degli Esteri sono intervenuti per censurare le dichiarazioni del governo cinese e per riaffermare l'indipendenza del Parlamento italiano,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie per conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019;

sulla scorta di quanto richiamato dall'Alto Rappresentante Mogherini il 18 novembre scorso, a sostenere una iniziativa della UE, per chiedere l'avvio da parte delle Autorità di Hong Kong di una immediata indagine conoscitiva per verificare

le ragioni alla base delle proteste e le violazioni del diritto nell'impiego dell'uso della forza;

a sostenere una iniziativa della UE presso le competenti Autorità di Hong Kong per verificare le ragioni del diniego all'espatrio di Joshua Wong, chiedendo parimenti spiegazioni all'Ambasciata cinese;

a sostenere una iniziativa della UE per un celere e imparziale esame, da parte delle competenti autorità di Hong Kong e sulla base della legislazione locale vigente, delle richieste di rilascio dei manifestanti arrestati durante le proteste;

a ribadire alle autorità cinesi che la tutela delle libertà di espressione e i diritti personali, nel pieno rispetto delle autonomie dei singoli paesi, sono un principio essenziale per la conduzione della nostra politica estera.

ALLEGATO 2

**Risoluzioni n. 7-00263 Delmastro Delle Vedove
e n. 7-00379 Lupi ed altri.**

Sulla situazione in atto ad Hong Kong.

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
N. 7-00379 PRESENTATA DAL DEPUTATO PINO CABRAS**

La III Commissione,

premessi che:

dal 1997 Hong Kong è una « regione amministrativa speciale » cinese, fa parte della Cina ma possiede un sistema amministrativo diverso (una Cina due sistemi), che prevede una forte autonomia sul piano politico, economico e soprattutto giudiziario, almeno fino al 2047;

le autorità della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong nel 2019 hanno proposto degli emendamenti alla normativa in materia di estradizione a seguito del caso giudiziario di un residente di Hong Kong, Chen Tongjia, accusato di aver ucciso la sua fidanzata incinta a Taiwan prima di tornare a Hong Kong. Giacché la magistratura hongkonghese non poteva esercitare alcuna giurisdizione sul caso, le autorità della Regione Amministrativa Speciale hanno avanzato una proposta intesa a regolare l'extradizione da e verso la terraferma cinese, Macao e Taiwan;

il 31 marzo 2019 migliaia di persone scendevano per le strade per protestare contro la proposta di legge sull'extradizione, e il 3 aprile l'esecutivo guidato da Carrie Lam introduceva alcuni emendamenti. Ciononostante, alla fine di aprile decine di migliaia di manifestanti raggiungevano l'edificio del Consiglio legislativo di Hong Kong, per rifiutare qualunque modifica alla normativa sull'extradizione suscettibile di accrescere il ruolo della Cina

nelle vicende giudiziarie della Regione amministrativa speciale. L'11 maggio si verifica dissenso in seno allo stesso Consiglio legislativo tra i deputati favorevoli e quelli contrari alle modifiche in materia di estradizione;

dieci giorni dopo Carrie Lam ribadiva la sua determinazione a fare approvare le modifiche, ma il 30 maggio la portata delle modifiche veniva parzialmente attenuata – non convincendo peraltro gli oppositori, le cui posizioni trovavano una clamorosa manifestazione nell'iniziativa di più di tremila avvocati di Hong Kong, che il 6 giugno sfilavano per le strade vestiti di nero. Ben più corposa la dimostrazione del 9 giugno, cui partecipavano oltre mezzo milione di persone;

nei giorni successivi la protesta assumeva contorni di massa, mentre da parte di gruppi di individui venivano compiuti atti di violenza che coinvolgevano la polizia, la quale rispondeva sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni, procedendo anche alla chiusura temporanea degli uffici di governo. Il 15 giugno il Capo dell'esecutivo Carrie Lam rinviava sine die la proposta di legge per le modifiche alla normativa sull'extradizione;

il 16 giugno almeno 2,3 milioni di persone di tutte le età e di tutti gli strati sociali hanno preso parte alla manifestazione contro la legge sull'extradizione in Cina. La gigantesca partecipazione è considerata « la più grande dimostrazione di tutti i tempi » ;

ulteriori proteste avvenivano il 1° luglio, 22° anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina, e si giungeva ad assaltare la sede del Consiglio legislativo. Il 9 luglio Carrie Lam sembrava dichiararsi sconfitta, appurando l'impossibilità di portare avanti le modifiche alla normativa sull'estradizione;

il 18 luglio il Parlamento europeo votava una risoluzione che invitava il governo di Hong Kong a ritirare il progetto di modifica del regime dell'estradizione, ricordava che l'UE sostiene il principio « un paese, due sistemi » con l'elevato grado di autonomia di Hong Kong e richiamava all'attenzione « che è importante che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce unica, forte e chiara nel dialogo con il paese; rammenta altresì che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati internazionali in materia; invita pertanto l'UE a portare avanti il dialogo con la Cina per assicurare che onori tali impegni;

il 13 luglio, una manifestazione nel distretto di Sheung Shui si è conclusa con violenti scontri con la polizia. Diversi individui smantellavano arredi urbani, costruivano barricate e si scontravano con i poliziotti con armi improprie, tanto che si registrava il ferimento di decine di agenti;

il 21 luglio 2019 migliaia di attivisti circondavano l'ufficio di rappresentanza della Cina a Hong Kong, con ripetuti episodi di violenza in cui era coinvolta la polizia: poche ore dopo la stazione rurale di Yuen Long era assaltata da uomini in maglietta bianca – presumibilmente a favore della Cina –, alcuni dei quali muniti di pali con cui assalivano passeggeri e passanti, compresi alcuni giornalisti. L'ufficio di rappresentanza veniva nuovamente attaccato il 28 luglio;

alla fine di luglio, 44 individui sono stati accusati di sedizione e pochi giorni dopo il regolatore dell'aviazione cinese richiedeva che la compagnia di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific, procedesse alla sospensione del personale che aveva preso parte alle proteste; la compagnia aerea prontamente si adeguava, sospendendo un solo pilota;

durante il mese di agosto, il sistema dei trasporti della metropoli è stato più volte soggetto ad azioni dimostrative miranti a bloccarne il funzionamento in numerosi punti nevralgici (tunnel, incroci, postazioni della polizia stradale, snodi ferroviari, marciapiedi);

il 14 agosto la polizia e i manifestanti si scontravano all'aeroporto internazionale di Hong Kong dopo che i voli erano stati interrotti per il secondo giorno;

il 31 agosto alcuni manifestanti e passeggeri di Hong Kong sono stati picchiati dalla polizia. L'episodio è avvenuto all'interno della metropolitana vicino alla stazione di Prince Edward. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso le scene delle violenze. Alcuni testimoni hanno confermato la ricostruzione sconcertata e la polizia, infine, ha riferito di aver arrestato 40 persone;

il 4 settembre Carrie Lam annunciava il ritiro, in via definitiva, delle proposte di modifica alla normativa di Hong Kong in materia di estradizione, dopo un incontro con i deputati favorevoli a Pechino e con alti rappresentanti cinesi. Il Capo dell'esecutivo accompagnava l'annuncio con ulteriori tre punti, a suo dire utili, a un dialogo con il movimento di contestazione, ovvero il pieno sostegno all'*Independent Police Complaints Council* (Ipc), l'organismo che ha il compito di fare luce sui reclami contro l'operato della polizia dell'ex colonia; la disponibilità sua e del suo gabinetto ad avviare incontri con le comunità locali e infine un rapporto indipendente sulle cause delle principali questioni sociali che affliggono la città;

da parte dei manifestanti, la mossa di Carrie Lam era giudicata tardiva e

insufficiente, nonché elusiva di altre richieste del movimento di contestazione, quali le dimissioni della stessa Lam, il suffragio universale per eleggere il Capo dell'esecutivo e il Consiglio legislativo, un'indagine indipendente e democratica sulla condotta della polizia e la cancellazione delle accuse agli arrestati durante le proteste, saliti a più di 1.200 persone;

il 7 settembre si registrava un'altra giornata di grande tensione, quando i manifestanti tentavano il blocco dell'aeroporto, scongiurato dal pronto schieramento della polizia: diverse centinaia di manifestanti, fallito l'assedio, si ritrovavano allora a Mong Kok, il distretto di Kowloon ad alta densità residenziale, dove circondavano la stazione locale di polizia e costruivano barricate sulla strada principale. Gli agenti usavano i lacrimogeni per disperdere la folla;

il giorno successivo, 8 settembre, una grande marcia pacifica si dirigeva al consolato americano, invocando l'aiuto di Donald Trump alla causa della libertà di Hong Kong. In particolare i manifestanti chiedevano al Congresso USA di approvare l'*Hong Kong Human Rights and Democracy Act*, a seguito del quale potrebbero essere punite con sanzioni le azioni illegali dei funzionari dell'ex colonia contro manifestanti in difesa dei diritti umani;

intanto l'attivista Joshua Wong, già leader del « Movimento degli ombrelli » del 2014, era di nuovo arrestato all'aeroporto di Hong Kong, di rientro da un viaggio a Taiwan, con l'accusa di non aver rispettato le regole sulla libertà su cauzione. Il 9 settembre, tuttavia, Joshua Wong era rilasciato, avendo il tribunale competente riconosciuto che gli addebiti contestati erano legati alla documentazione inaccurata: l'attivista poteva così prontamente riprendere la propria azione di sensibilizzazione internazionale sulla situazione di Hong Kong, partendo per la Germania;

proprio l'accoglimento di Joshua Wong a Berlino provocava forti preoccupazioni per la Cina, con la convocazione da parte del Governo cinese dell'amba-

sciatore tedesco a Pechino. Joshua Wong incontrava il Ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, e in sede di conferenza stampa lanciava un ardito paragone tra la situazione presente di Hong Kong e quella di Berlino durante la Guerra fredda;

il 15 settembre si svolgeva un *sit-in* dei manifestanti di Hong Kong davanti al consolato del Regno Unito: i manifestanti contestavano la soluzione « un Paese, due sistemi », e chiedevano l'aiuto britannico, in particolare, per modificare il passaporto *British National Overseas* (Bno) rilasciato ai residenti dell'ex colonia, che dà accesso ma non residenza in Gran Bretagna. La settimana precedente, circa 130 parlamentari della Camera dei comuni avevano firmato una lettera al Ministro degli Esteri Dominic Raab, sollecitando gli Stati del Commonwealth a concedere la doppia cittadinanza ai residenti di Hong Kong;

con il proseguire degli scontri, il 2 ottobre 2019 l'Unione europea attribuisce grande importanza all'elevato grado di autonomia di Hong Kong, che deve essere preservato in linea con la Legge fondamentale e con gli impegni internazionali. Il continuo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e l'indipendenza della magistratura restano essenziali per lo sviluppo di Hong Kong;

dall'inizio delle proteste il numero di suicidi denunciati è aumentato vertiginosamente. Il bilancio, aggiornato a fine ottobre, parla di oltre 100 casi, molte vittime sono giovani manifestanti. Esperti di sanità pubblica affermano che i manifestanti sono esposti e impreparati ad affrontare l'esposizione alla violenza che coinvolge Hong Kong dall'inizio delle manifestazioni;

il 5 novembre 2019 il Governo dichiara che l'Italia non vuole intromettersi nelle vicende interne di altri Paesi e pronunciarsi sulla posizione di Hong Kong, con le parole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio: « Noi in questo momento non vogliamo interferire nelle questioni altrui e quindi, per quanto ci

riguarda, abbiamo un approccio di non ingerenza nelle questioni di altri Paesi», incontrando i *media* italiani nello stand dell'ICE al Ciie di Shanghai;

Joshua Wong era atteso in Italia a fine novembre per un incontro pubblico presso la Fondazione Feltrinelli e per incontrare parlamentari di vari partiti, cosa che ha già fatto in Germania – incontrando privatamente il Ministro degli esteri con alcuni politici – e negli Stati Uniti – incontrando membri del Congresso, e un tribunale ha respinto l'8 novembre 2019 la richiesta del signor Wong di lasciare Hong Kong per l'Europa. Il 19 novembre la decisione viene confermata dalla Corte suprema;

l'11 novembre un poliziotto spara a un manifestante disarmato. Questo atto segna un cambio di passo nell'uso della forza da parte delle autorità di Hong Kong;

il 19 novembre il Congresso americano ha approvato lo *Human Rights and Democracy Act*, una legge che permette al governo americano di imporre sanzioni contro funzionari cinesi e di Hong Kong responsabili di abusi dei diritti umani e dispone che il Dipartimento di Stato riconsideri ogni anno se lo status delle relazioni tra Hong Kong e Cina giustifichi il mantenimento degli speciali rapporti commerciali e finanziari tra Hong Kong e gli Stati Uniti. Il Congresso ha anche sospeso la fornitura a Hong Kong di dispositivi per il controllo della folla. Il Presidente Trump ha firmato entrambe le leggi, provocando la convocazione dell'ambasciatore americano da parte delle autorità di Pechino e forti tensioni tra Pechino e Washington, accusata di interferire negli affari interni della Cina;

recentemente circa 50 soldati dell'Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) hanno ripulito alcune strade di Hong Kong in maniera volontaria; i soldati hanno dichiarato, facendo riferimento alle parole del Presidente cinese, che « fermare la violenza e far finire il caos è una nostra responsabilità », questo ha suscitato timore

fra i cittadini di Hong Kong che si domandano come un esercito così disciplinato come il PLA, faccia delle cose « per volontariato », senza ordini dall'alto. Secondo l'accordo bilaterale Cina-Gran Bretagna, la Cina non può dispiegare l'esercito sul territorio di Hong Kong senza previa autorizzazione delle autorità di Hong Kong. Non è chiaro se in questo caso ci sia stata l'autorizzazione;

il 18 novembre si è macchiato di scontri durissimi a Hong Kong tra manifestanti arroccati nel Politecnico e la polizia, registrando un totale di 38 feriti, di cui 5 in condizioni gravi, secondo il bilancio stilato dalla *Hospital Authority*. La polizia di Hong Kong ha lanciato l'appello alla resa agli studenti arroccati nel Politecnico, invitati a deporre le armi e a uscire in modo ordinato. Tutti, ha assicurato un portavoce in una conferenza stampa in *streaming*, saranno arrestati perché « sospettati di rivolta » in vista degli accertamenti del caso;

dall'inizio delle proteste di giugno, la polizia ha arrestato 4.401 persone, di cui 3.395 uomini e 1.096 donne, in età compresa tra gli 11 e gli 83 anni;

l'Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato incostituzionale il divieto di usare le maschere durante le proteste, introdotto dalla governatrice Carrie Lam, a cui Hong Kong aveva fatto ricorso l'ultima volta nel 1967; il divieto è stato da subito molto contestato dato che i manifestanti che si coprono il volto non lo fanno solamente per non essere riconosciuti dal Governo centrale cinese, ma anche per proteggersi dai gas lacrimogeni, dai proiettili di plastica e dai getti dei cannoni ad acqua sparati dalla polizia;

in un comunicato, l'ufficio di collegamento del Governo cinese a Hong Kong ribadisce il sostegno al governo locale per « adottare ogni necessaria misura per fermare i disordini e ripristinare l'ordine il prima possibile, arrestare i criminali e punire severamente i loro atti violenti »;

dal punto di vista finanziario, la questione riguarda gli effetti a lungo termine delle proteste sull'economia cittadina. Le riserve di Hong Kong hanno perso quasi 500 miliardi di dollari di valuta solo da giugno 2019. Il 71,5 per cento degli investimenti esteri diretti assorbiti dalla Cina nel 2018 è arrivato proprio attraverso Hong Kong; le aziende della Cina continentale hanno guadagnato il 67,5 per cento della loro mercatizzazione con la Borsa di Hong Kong;

la maggior parte dei manifestanti sono giovani sotto i 29 anni, che temono per il loro futuro di libertà, ma anche di lavoro e di abitazione, data la facilità con cui essi vengono sostituiti da personale cinese (che si accontenta di salari più bassi) e la difficoltà a trovare una casa a prezzi abbordabili (la maggior parte dell'edilizia – gestita dal Governo – è per case di lusso, che sono acquistate dai cinesi ricchi del *mainland*);

nelle elezioni dei distretti tenute il 23 novembre, il fronte di opposizione democratica ha conquistato 278 seggi contro i 42 dei filo-cinesi e una ventina per gli indipendenti, sostanzialmente ribaltando il risultato del 2015, nel quale l'*establishment* governativo era invece arrivato a 298 seggi, l'opposizione a 126;

il 29 novembre l'ambasciata cinese a Roma ha rilasciato delle dichiarazioni inaccettabili sull'attività di alcuni parlamentari italiani che hanno organizzato una iniziativa in collegamento online con l'attivista Joshua Wong. I presidenti della Camera e del Senato, così come il ministro

degli Esteri sono intervenuti per censurare le dichiarazioni del governo cinese e per riaffermare l'indipendenza del Parlamento italiano,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie per conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019;

sulla scorta di quanto richiamato dall'Alto Rappresentante Mogherini il 18 novembre scorso, a sostenere una iniziativa della UE, per chiedere l'avvio da parte delle Autorità di Hong Kong di una immediata indagine conoscitiva per verificare le ragioni alla base delle proteste e le violazioni del diritto nell'impiego dell'uso della forza;

a sostenere una iniziativa della UE presso le competenti autorità di Hong Kong per verificare le ragioni del diniego all'espatrio di Joshua Wong, con contestuali richieste all'ambasciata cinese in merito alle proprie posizioni espresse in materia;

a sostenere una iniziativa della UE per un celere e imparziale esame, da parte delle competenti autorità di Hong Kong e sulla base della legislazione locale vigente, delle richieste di rilascio dei manifestanti arrestati durante le proteste;

a ribadire alle autorità cinesi che la tutela delle libertà di espressione e i diritti personali, nel pieno rispetto delle autonomie dei singoli paesi, sono un principio essenziale per la conduzione della nostra politica estera.

ALLEGATO 3

**Risoluzioni n. 7-00263 Delmastro Delle Vedove
e n. 7-00379 Lupi ed altri.**

Sulla situazione in atto ad Hong Kong.

**RISOLUZIONE N. 7-00379 LUPI ED ALTRI
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,
premessò che:

dal 1997 Hong Kong è una « regione amministrativa speciale » cinese, fa parte della Cina ma possiede un sistema amministrativo diverso (una Cina due sistemi) che prevede una forte autonomia sul piano politico, economico e soprattutto giudiziario, almeno fino al 2047;

le autorità della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong nel 2019 hanno proposto degli emendamenti alla normativa in materia di estradizione a seguito del caso giudiziario di un residente di Hong Kong, Chen Tongjia, accusato di aver ucciso la sua fidanzata incinta a Taiwan prima di tornare a Hong Kong. Giacché la magistratura hongkonghese non poteva esercitare alcuna giurisdizione sul caso, le autorità della Regione Amministrativa Speciale hanno avanzato una proposta intesa a regolare l'extradizione da e verso la terraferma cinese, Macao e Taiwan;

il 31 marzo 2019 migliaia di persone scendevano per le strade per protestare contro la proposta di legge sull'extradizione e il 3 aprile l'esecutivo guidato da Carrie Lam introduceva alcuni emendamenti. Ciononostante, alla fine di aprile, decine di migliaia di manifestanti raggiungevano l'edificio del Consiglio legislativo di Hong Kong, per rifiutare qualunque modifica alla normativa sull'extradizione suscettibile di accrescere il ruolo della Cina

nelle vicende giudiziarie della Regione Amministrativa Speciale. L'11 maggio 2019 si verificava dissenso in seno allo stesso Consiglio legislativo tra i deputati favorevoli e quelli contrari alle modifiche in materia di estradizione;

dieci giorni dopo Carrie Lam ribadiva la sua determinazione a fare approvare le modifiche, ma il 30 maggio 2019 la portata delle modifiche veniva parzialmente attenuata, non convincendo peraltro gli oppositori, le cui posizioni trovavano una clamorosa manifestazione nell'iniziativa di più di tremila avvocati di Hong Kong, che il 6 giugno sfilavano per le strade vestiti di nero. Ben più corposa la dimostrazione del 9 giugno, cui partecipavano oltre mezzo milione di persone;

la lettera di un giovane di Hong Kong rivolta a Papa Francesco denunciava le violenze della polizia sui manifestanti: « Il 9 giugno scorso, un milione di loro sono scesi in strada per chiedere il ritiro della legge. Eppure, questa voce così forte è stata trascurata dal governo di Hong Kong. Il 12 giugno 2019, la polizia ha perfino usato una forza eccessiva e non necessaria contro dimostranti indifesi colpendoli con proiettili di gomma e gas lacrimogeni »;

nei giorni successivi la protesta assumeva contorni di massa, mentre da parte di gruppi di attivisti venivano compiuti atti di violenza che coinvolgevano la polizia, la quale rispondeva sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni, proce-

dendo anche alla chiusura temporanea degli uffici di governo. Il 15 giugno il Capo dell'esecutivo Carrie Lam rinviava *sine die* la proposta di legge per le modifiche alla normativa sull'estradizione;

il 16 giugno almeno 2,3 milioni di persone di tutte le età e di tutti gli strati sociali hanno preso parte alla manifestazione contro la legge sull'estradizione in Cina. La gigantesca partecipazione è considerata « la più grande dimostrazione di tutti i tempi »;

ulteriori proteste avvenivano il 1° luglio, 22° anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina, e si giungeva ad assaltare la sede del Consiglio legislativo. Il 9 luglio Carrie Lam sembrava dichiararsi sconfitta, appurando l'impossibilità di portare avanti le modifiche alla normativa sull'estradizione;

il 18 luglio il Parlamento europeo votava una risoluzione che invitava il Governo di Hong Kong a ritirare il progetto di modifica del regime dell'estradizione e sosteneva l'importanza « che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce unica, forte e chiara nel dialogo con il Paese; rammenta altresì che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati internazionali in materia; invita pertanto l'UE a portare avanti il dialogo con la Cina per assicurare che onori tali impegni »;

il 21 luglio 2019 migliaia di attivisti circondavano l'ufficio di rappresentanza della Cina a Hong Kong, con ripetuti episodi di violenza in cui era coinvolta la polizia: poche ore dopo la stazione rurale di Yuen Long era assaltata da uomini in maglietta bianca – presumibilmente a favore della Cina – alcuni dei quali muniti di pali con cui assalivano passeggeri e passanti, compresi alcuni giornalisti;

alla fine di luglio, 44 attivisti sono stati accusati di sedizione e pochi giorni dopo il regolatore dell'aviazione cinese richiedeva che la compagnia di bandiera di Hong Kong, *Cathay Pacific*, procedesse alla sospensione del personale che aveva preso parte alle proteste; la compagnia aerea prontamente si adeguava, sospendendo un solo pilota;

il 14 agosto la polizia e i manifestanti si scontravano all'aeroporto internazionale di Hong Kong dopo che i voli erano stati interrotti per il secondo giorno a causa delle proteste non violente;

il 31 agosto alcuni manifestanti e passeggeri di Hong Kong sono stati picchiati dalla polizia. L'episodio è avvenuto all'interno della metropolitana vicino alla stazione di Prince Edward. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso le scene delle violenze, che hanno fatto il giro del mondo, in cui agenti avrebbero colpito le persone con *spray* al peperoncino e manganelli. Alcuni testimoni hanno confermato la ricostruzione sconcertata e la polizia, infine, ha riferito di aver arrestato 40 persone;

il 4 settembre Carrie Lam annunciava il ritiro, in via definitiva, delle proposte di modifica alla normativa di Hong Kong in materia di estradizione, dopo un incontro con i deputati favorevoli a Pechino e con alti rappresentanti cinesi. Il Capo dell'esecutivo accompagnava l'annuncio con ulteriori tre punti, a suo dire utili a un dialogo con il movimento di contestazione, ovvero il pieno sostegno allo *Independent Police Complaints Council* (IPCC), l'organismo che ha il compito di fare luce sui reclami contro l'operato della polizia dell'ex colonia; la disponibilità sua e del suo gabinetto ad avviare incontri con le comunità locali e infine un rapporto indipendente sulle cause delle principali questioni sociali che affliggono la città;

da parte degli attivisti pro democrazia la mossa di Carrie Lam era giudicata tardiva e insufficiente, nonché elusiva di altre richieste del movimento di contestazione, quali le dimissioni della stessa

Lam, il suffragio universale per eleggere il Capo dell'esecutivo e il Consiglio legislativo, un'indagine indipendente e democratica sulla condotta della polizia e la cancellazione delle accuse agli arrestati durante le proteste, saliti a più di 1.200 persone;

il 7 settembre si registrava un'altra giornata di grande tensione, quando i manifestanti tentavano il blocco dell'aeroporto, scongiurato dal pronto schieramento della polizia: diverse centinaia di manifestanti, fallito l'assedio, si ritrovavano allora a Mong Kok, il distretto di Kowloon ad alta densità residenziale, dove circondavano la stazione locale di polizia e costruivano barricate sulla strada principale. Gli agenti usavano i lacrimogeni per disperdere la folla;

il giorno successivo, 8 settembre, una grande marcia pacifica si dirigeva al consolato americano, invocando l'aiuto di Donald Trump alla causa della libertà di Hong Kong. In particolare i manifestanti chiedevano al Congresso USA di approvare l'*Hong Kong Human Rights and Democracy Act* a seguito del quale potrebbero essere punite con sanzioni le azioni illegali dei funzionari dell'ex colonia contro manifestanti in difesa dei diritti umani;

intanto l'attivista *pro* democrazia Joshua Wong, già leader del « Movimento degli ombrelli » del 2014, era di nuovo arrestato all'aeroporto di Hong Kong, di rientro da un viaggio a Taiwan, con l'accusa di non aver rispettato le regole sulla libertà su cauzione. Il 9 settembre, tuttavia, Joshua Wong era rilasciato, avendo il tribunale competente riconosciuto che gli addebiti contestati erano legati alla documentazione inaccurata: l'attivista poteva così prontamente riprendere la propria azione di sensibilizzazione internazionale sulla situazione di Hong Kong, partendo per la Germania;

proprio l'accoglimento di Joshua Wong a Berlino provocava forti preoccupazioni per la Cina, con la convocazione da parte del Governo cinese dell'ambasciatore tedesco a Pechino. Joshua Wong

incontrava il Ministro degli esteri tedesco Heiko Maas e in sede di conferenza stampa lanciava un ardito paragone tra la situazione presente di Hong Kong e quella di Berlino durante la Guerra fredda;

il 15 settembre si svolgeva un *sit-in* dei manifestanti di Hong Kong davanti al consolato del Regno Unito: i manifestanti contestavano la soluzione « un Paese, due sistemi », e chiedevano l'aiuto britannico, in particolare, per modificare il passaporto *British National Overseas* (BNO) rilasciato ai residenti dell'ex colonia, che dà accesso ma non residenza in Gran Bretagna. La settimana precedente, circa 130 parlamentari della Camera dei comuni avevano firmato una lettera al Ministro degli Esteri Dominic Raab, sollecitando gli Stati del *Commonwealth* a concedere la doppia cittadinanza ai residenti di Hong Kong;

con il proseguire degli scontri, il 2 ottobre 2019 l'Unione europea attribuisce grande importanza all'elevato grado di autonomia di Hong Kong, che deve essere preservato in linea con la Legge fondamentale e con gli impegni internazionali. Il continuo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e l'indipendenza della magistratura restano essenziali per lo sviluppo di Hong Kong;

dall'inizio delle proteste il numero di suicidi denunciati è aumentato vertiginosamente. Il bilancio, aggiornato a fine ottobre, parla di oltre 100 casi, molte vittime sono giovani manifestanti. Esperti di sanità pubblica affermano che i manifestanti sono esposti e impreparati ad affrontare l'esposizione alla violenza che coinvolge Hong Kong dall'inizio delle manifestazioni;

Joshua Wong era atteso in Italia a fine novembre per un incontro pubblico presso la Fondazione Feltrinelli e per incontrare parlamentari di vari partiti, cosa che ha già fatto in Germania – incontrando privatamente il Ministro degli esteri con alcuni politici – e negli Stati Uniti – incontrando membri del Congresso e un tribunale ha respinto l'8 novembre 2019 la richiesta del signor Wong di la-

sciare Hong Kong per l'Europa. Il 19 novembre la decisione viene confermata dalla Corte suprema;

l'11 novembre un poliziotto spara a un manifestante disarmato. Questo atto segna un cambio di passo nell'uso della forza da parte delle autorità di Hong Kong;

il 19 novembre il Congresso americano ha approvato lo *Human Rights and Democracy Act*, una legge che permette al Governo americano di imporre sanzioni contro funzionari cinesi e di Hong Kong responsabili di abusi dei diritti umani e dispone che il Dipartimento di Stato riconsideri ogni anno se lo status delle relazioni tra Hong Kong e Cina giustifichi il mantenimento degli speciali rapporti commerciali e finanziari tra Hong Kong e gli Stati Uniti. Il Congresso ha anche sospeso la fornitura a Hong Kong di dispositivi per il controllo della folla. Il Presidente Trump ha firmato entrambe le leggi, provocando la convocazione dell'ambasciatore americano da parte delle autorità di Pechino e forti tensioni tra Pechino e Washington, accusata di interferire negli affari interni della Cina;

recentemente circa 50 soldati dell'Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) hanno ripulito alcune strade di Hong Kong in maniera volontaria; i soldati hanno dichiarato, facendo riferimento alle parole del Presidente cinese, che « fermare la violenza e far finire il caos è una nostra responsabilità ». Questo ha suscitato timore fra i cittadini di Hong Kong che si domandano come un esercito così disciplinato come il PLA, faccia delle cose « per volontariato », senza ordini dall'alto. Secondo l'accordo bilaterale Cina-Gran Bretagna, la Cina non può dispiegare l'esercito sul territorio di Hong Kong senza previa autorizzazione delle autorità di Hong Kong. Non è chiaro se in questo caso ci sia stata l'autorizzazione;

il 18 novembre si è macchiato di scontri durissimi a Hong Kong tra manifestanti arroccati nel Politecnico e la polizia, registrando un totale di 38 feriti, di

cui 5 in condizioni gravi, secondo il bilancio stilato dalla *Hospital Authority*. La polizia di Hong Kong ha lanciato l'appello alla resa agli studenti arroccati nel Politecnico, invitati a deporre le armi e ad uscire in modo ordinato. Tutti, ha assicurato un portavoce in una conferenza stampa in *streaming*, saranno arrestati perché « sospettati di rivolta » in vista degli accertamenti del caso;

dall'inizio delle proteste di giugno, la polizia ha arrestato 4.401 persone, di cui 3.395 uomini e 1.096 donne, in età compresa tra gli 11 e gli 83 anni;

l'Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato incostituzionale il divieto di usare le maschere durante le proteste, introdotto dalla governatrice Carrie Lam, a cui Hong Kong aveva fatto ricorso l'ultima volta nel 1967; il divieto è stato da subito molto contestato dato che i manifestanti che si coprono il volto non lo fanno solamente per non essere riconosciuti dal Governo centrale cinese, ma anche per proteggersi dai gas lacrimogeni, dai proiettili di plastica e dai getti dei cannoni ad acqua sparati dalla polizia;

in un comunicato, l'ufficio di collegamento del Governo cinese a Hong Kong ribadisce il sostegno al governo locale per « adottare ogni necessaria misura per fermare i disordini e ripristinare l'ordine il prima possibile, arrestare i criminali e punire severamente i loro atti violenti »;

dal punto di vista finanziario, la questione riguarda gli effetti a lungo termine delle proteste sull'economia cittadina. Le riserve di Hong Kong hanno perso quasi 500 miliardi di dollari di valuta solo da giugno 2019. Il 71,5 per cento degli investimenti esteri diretti assorbiti dalla Cina nel 2018 è arrivato proprio attraverso Hong Kong; le aziende della Cina continentale hanno guadagnato il 67,5 per cento della loro mercatizzazione con la Borsa di Hong Kong;

la maggior parte dei manifestanti sono giovani sotto i 29 anni, che temono

per il loro futuro di libertà, ma anche di lavoro e di abitazione, data la facilità con cui essi vengono sostituiti da personale cinese (che si accontenta di salari più bassi) e la difficoltà a trovare una casa a prezzi abbordabili (la maggior parte dell'edilizia – gestita dal Governo – è per case di lusso, che sono acquistate dai cinesi ricchi del *mainland*);

nelle elezioni dei distretti tenute il 23 novembre, il fronte di opposizione democratica ha conquistato 278 seggi contro i 42 dei filo-cinesi e una ventina per gli indipendenti, sostanzialmente ribaltando il risultato del 2015, nel quale l'*establishment* governativo era invece arrivato a 298 seggi, l'opposizione a 126;

il 29 novembre l'Ambasciata cinese a Roma ha rilasciato delle dichiarazioni inaccettabili sull'attività di alcuni parlamentari italiani che hanno organizzato una iniziativa in collegamento *online* con l'attivista Joshua Wong. I presidenti della Camera e del Senato, così come il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono intervenuti per censurare le dichiarazioni dell'Ambasciata della Cina in Italia e per riaffermare l'indipendenza del Parlamento italiano,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie per conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019;

sulla scorta di quanto richiamato dall'Alto Rappresentante Mogherini il 18 novembre scorso, a sostenere una iniziativa della UE per chiedere l'avvio da parte delle Autorità di Hong Kong di una immediata indagine conoscitiva per verificare le ragioni alla base delle proteste e le violazioni del diritto nell'impiego dell'uso della forza;

a sostenere una iniziativa della UE presso le competenti Autorità di Hong Kong per verificare le ragioni del diniego all'espatrio di Joshua Wong, chiedendo parimenti spiegazioni all'Ambasciata cinese in Italia;

a sostenere una iniziativa della UE per un celere e imparziale esame, da parte delle competenti Autorità di Hong Kong e sulla base della legislazione locale vigente, delle richieste di rilascio dei manifestanti arrestati durante le proteste;

a ribadire alle Autorità cinesi che la tutela delle libertà di espressione e i diritti personali, nel pieno rispetto delle autonomie dei singoli paesi, sono un principio essenziale per la conduzione della nostra politica estera.

(8-00054) «Lupi, Quartapelle Procopio, Migliore, Delmastro Delle Vedove, Valentini».

ALLEGATO 4

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (C. 2267 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, approvato dal Senato;

considerato che i cambiamenti climatici rappresentano una vera emergenza a livello globale, come attestato dal vertice delle Nazioni Unite svoltosi il 23 settembre scorso;

preso atto che nel corso di tale vertice i leader di 66 Paesi, 102 città e 93 imprese multinazionali, si sono impegnati a conseguire progressi significativi nell'ambito della tutela ambientale e della riconversione ecologica del sistema produttivo;

apprezzato che il provvedimento si inserisce nel quadro del *Green New Deal*, ambizioso programma del Governo che

comporta un radicale cambio di paradigma culturale e introduce la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali del nostro sistema;

valutato che il provvedimento prevede misure urgenti in tutti i settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti;

valutata positivamente la norma di cui all'articolo 5-ter, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	36
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 118 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	38

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 118.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 26 novembre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Pagani, ha manifestato l'esigenza di disporre di ulteriore tempo, anche per esaminare, con la dovuta attenzione, il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata, e ha invitato tutti i gruppi a far pervenire, tempestivamente, i loro eventuali contributi, al fine di predisporre una proposta di parere la più condivisa possibile. Ricorda, infine, che il termine per l'espressione del parere cadeva il 29 novembre 2019 e che il Governo si è reso disponibile ad attendere fino al 5 dicembre, al fine di consentire il rispetto del termine per l'esercizio della delega.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, osserva che l'elevato grado di complessità del provvedimento e i vincoli stringenti costituiti dai limiti segnati dalla delega legislativa e dalla ristrettezza delle risorse stanziare nel fondo per il riordino delle carriere, hanno reso assai laborioso predisporre la proposta di parere. Ritiene che, su una materia così importante occorra ricercare la massima convergenza e, per tale ragione, presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), sottolineando di avere tenuto conto del dibattito svolto e degli spunti di

riflessione emersi nell'ambito dell'attività conoscitiva. Ricordando che la votazione della proposta di parere si svolgerà nella seduta già programmata per domani, si dichiara disponibile a valutare gli eventuali contributi che i gruppi intendano offrire.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nel predisporre una proposta di parere ragionata e attenta. Ribadisce lo scetticismo del gruppo di Fratelli d'Italia su un provvedimento che appare non risolutivo a ragione della carenza di risorse finanziarie e auspica che si riesca a lavorare insieme per migliorare la proposta.

Antonio DEL MONACO (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, evidenzia, tuttavia, che sarebbe opportuno integrare la proposta di parere prestando attenzione al tema della prospettiva di

carriera del personale militare, in particolare con specifico riguardo alla categoria dei graduati e dei sergenti. Ritiene che sia importante motivare dal punto di vista professionale e non soltanto da quello economico, i nostri militari auspicando che si voglia dare la giusta attenzione a tale obiettivo. Rammenta di avere presentato una proposta di legge volta a consentire agli psicologi militari lo svolgimento di attività professionale esterna alle Forze armate e invita a valutare l'opportunità di prevedere questa possibilità già nel provvedimento in esame. Infine, con riguardo alla questione delle promozioni, auspica che i concorsi per il passaggio di grado possano essere banditi successivamente all'emanazione del decreto correttivo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (AG. 118).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa:

esaminato lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 118, nelle sedute del 17 ottobre, del 26 novembre e del 3 e 4 dicembre 2019, ai cui resoconti si rinvia, e avendo svolto un ciclo di audizioni, sull'arco delle sedute del 24 ottobre e del 12 novembre 2019;

visti i pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;

considerati i contenuti emersi nel contesto del dibattito e delle audizioni o, sul piano generale, che:

la delega legislativa per l'adozione del provvedimento è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza). La delega scade da legge il 30 settembre 2019, ma per via del meccanismo dello scorrimento, il termine effettivo viene a scadere il 29 dicembre 2019;

il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del citato « decreto sicurezza », contempla un apposito fondo nel quale sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e ulteriori risorse stanziare con successivi provvedimenti normativi;

l'istruttoria svolta dalla Commissione, attraverso le numerose audizioni che hanno visto pronunciarsi i vertici militari e le rappresentanze del personale,

ha evidenziato la necessità di approvare il provvedimento contestualmente a una serie di osservazioni e condizioni utili a raggiungere un equilibrio condiviso dai vari soggetti interessati;

in estrema sintesi, lo schema ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. In virtù del collegamento funzionale con il decreto legislativo n. 94 del 2017, si prevedono disposizioni che incidono sul reclutamento, l'avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici del personale militare;

vi sono disposizioni comuni a più categorie di personale militare, compreso il personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Si tratta di una serie norme che incidono su una gamma ampia di istituti giuridici. Si individuano ulteriori requisiti per il reclutamento nelle Forze armate, si incide sulla disciplina della riserva dei posti nei concorsi di cui all'articolo 673 c.o.m., sull'aspettativa, sulle dimissioni volontarie e il transito del personale militare nei ruoli civili. Viene, inoltre, novellato l'articolo 627 del c.o.m., al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo Sergenti, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse e si modifica la rubrica dell'articolo 2209-*septies* al fine di precisare che le disposizioni transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri sono riferite al personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi

corrispondenti, eliminando dubbi interpretativi dovuti all'attuale formulazione che fa riferimento al « personale non dirigente ». La novella all'articolo 640 consente alle aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e impossibilitate a svolgere gli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare, di svolgere i richiamati accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dell'impedimento, per una sola volta, anche in deroga, ai limiti di età;

vale la pena – per ulteriori ragguagli – rinviare alla relazione svolta nella citata seduta del 17 ottobre 2019;

il provvedimento ha dunque a oggetto il riordino delle carriere. In sostanza, si tratta di determinare il trattamento economico stipendiale di tutto il personale. Al riguardo, tale trattamento è totalmente parametrizzato, nel senso che ad ogni grado o qualifica è associato un parametro, il cui valore unitario determina automaticamente l'ammontare dello stipendio. Anche la parte variabile del trattamento economico corrisposta attraverso numerose indennità di base e accessorie è legata a parametri fissi;

tale modello suscita perplessità legate all'imminente introduzione nel mondo delle Forze armate di associazioni a carattere sindacale con capacità di raggiungere accordi contrattuali attraverso un procedimento di negoziazione. Con un sistema parametrico rigido, l'attenzione del negoziato è portata ad intervenire sulla carriera gerarchica. Poiché, allo stato attuale, ogni aumento di stipendio è legato ad una promozione gerarchica, questo modello tende alla naturale proliferazione di gradi e qualifiche alle quali con difficoltà si deve cercare di corrispondere con impieghi funzionali. Tracce evidenti di questa commistione di interessi possono essere trovate in questo provvedimento e in quello che lo ha preceduto;

la Commissione ha prestato quindi attenzione agli effetti economici che verranno introdotti con il provvedimento e

considera indispensabile esaminare attentamente le tabelle che l'Amministrazione della difesa ha fornito nella Relazione tecnica, eventualmente chiedendo che vengano integrate con un quadro dettagliato dei trattamenti economici in essere e delle variazioni che il provvedimento determinerà per i singoli gradi e qualifiche di ogni categoria;

la Commissione ritiene anche maturo il tempo di dare esplicito riconoscimento al personale che svolge ricerca a livello interforze, come accade nelle realtà più avanzate (come, per esempio, gli Stati Uniti);

ritenuto, quanto alle singole disposizioni che:

all'articolo 1 (*Disposizioni comuni a più categorie*), sarebbe opportuno circoscrivere il processo disciplinare soltanto a particolari situazioni. Altrimenti il procedimento disciplinare prevarrebbe sul giudicato della magistratura e si tratterebbe di un paradosso a fronte di una sentenza di assoluzione. Inoltre, laddove l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 930 c.o.m., occorre che la novella sia volta a estendere e non a restringere la platea dei beneficiari del transito nei ruoli civili a parità di condizioni, ricomprendendo tutti i volontari che hanno subito un infortunio ascrivibile a causa di servizio di categorie IV e V di cui alla TAB. A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981;

all'articolo 2 (*Disposizione a regime in materia di ufficiali*), al comma 1, lettera a), è necessario limitare ai medici militari entrambe le attività di perito o di consulente e contestualmente sopprimere le parole: « a eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni. ». La norma proposta con l'Atto del Governo n. 118 appare paradossale: il medico militare può svolgere attività peritali non per difendere la giusta causa ma soltanto l'Amministrazione. Deve essere ricordato, come affermato con sentenza della Corte EDU, che al medico militare non può riconoscersi il carattere di terzietà e indipendenza di giudizio in quanto dipendente dall'Amministrazione della Difesa;

sarebbe opportuno aggiungere una modifica all'articolo 183, comma 3, del c.o.m., prevedendo che vengano utilizzate associazioni civili specializzate e accreditate nel territorio nazionale, nonché personale convenzionato esterno all'ordinamento militare, che si occupino, con particolare attenzione della prevenzione dei suicidi e del DPTS in ambiente militare. Per le stesse finalità, è opportuno che l'Amministrazione della Difesa sia autorizzata a dotarsi di dispositivi interattivi da distribuire al personale;

all'articolo 5 (*Disposizioni transitorie in materia di marescialli*) il provvedimento prevede limitazioni per partecipare nell'immediato al « Concorso Complementare Marescialli » legate all'età e agli anni trascorsi in servizio permanente. Sarebbe opportuno consentire ai Graduati la partecipazione al « Concorso Complementare Marescialli » fino al compimento del 48esimo anno di età, purché perduri il servizio permanente effettivo;

all'articolo 6 (*Disposizioni a regime in materia di sergenti*), in ossequio al principio di equi-ordinazione con le altre Forze di Polizia a ordinamento militare, la durata del corso, legittimamente denominato « di aggiornamento e formazione professionale » per sergenti non deve superare i 75 giorni; inoltre, le modifiche introdotte al comma 1 del provvedimento proposto possono essere migliorate, al fine di prevedere uno sviluppo più armonico delle carriere iniziali, favorendo il ricambio generazionale nei ruoli di base, se questi potranno contare su una percentuale annua dei transiti quanto meno costante rispetto a una soglia minima – e non massima – del 50 per cento. Inoltre, deve essere tenuto in considerazione la normativa precedente che prevedeva la possibilità di partecipare al concorso con 5 anni di anzianità nel ruolo. Trattandosi di criteri di partecipazione ai concorsi, la presente modifica non prevede costi aggiuntivi per l'Amministrazione Difesa;

all'articolo 10 (*Trattamento economico e previdenziale a regime del personale*),

dovrebbe essere valorizzato, anche dal punto di vista stipendiale, il conseguimento delle qualifiche apicali dei graduati, dei sergenti e dei marescialli con il grado di luogotenente e rispettiva qualifica. È quindi opportuno attribuire a questo personale, i seguenti parametri stipendiali:

primo luogotenente – parametro 150;

luogotenente – parametro 145;

sergente maggiore capo QS – parametro 132,5;

caporalmaggiore capo scelto QS – parametro 123,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) anche al fine di superare le attuali difformità in materia di rapporti tra procedimento penale e disciplinare rispetto al resto del pubblico impiego, sia integrata la disciplina attualmente vigente per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare mediante l'introduzione della possibilità di promuovere o riattivare il procedimento disciplinare ogniqualvolta si venga in possesso di elementi nuovi, ritenuti sufficienti per concluderlo, ivi inclusi i provvedimenti giurisdizionali non definitivi, talché le previsioni del c.o.m. siano allineate alle modifiche che l'articolo 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha apportato in tal senso alla disciplina del Testo unico del pubblico impiego (articolo 55-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dalla quale l'articolo 1393 era stato mutuato nel 2015;

2) nel medesimo articolo 1, comma 1, lettera u), numero 1, il capoverso comma 1-bis sia sostituito dal seguente: « 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai volontari in ferma prefissata annuale o raffermti, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermti che hanno subito ferite o lesione in

servizio a causa di una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della TAB. A. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio. Tale personale transita, secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente »;

3) nell'articolo 1, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: « 2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis, non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare. »;

4) nell'articolo 2, al comma 1, lettera a), il capoverso comma 1.1 sia sostituito dal seguente: « Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività di perito o di consulente nei procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza. »;

5) nell'articolo 5 sia aggiunto il comma seguente: « 1-bis. All'articolo 682 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comma 5, lettera a), numero 1. 1, le parole: "il 45 esimo anno di età," sono sostituite dalle parole: "il 48 esimo anno di età,". Siano sostituite altresì le parole: "hanno compiuto dieci anni di servizio, di cui almeno sette in servizio permanente" con le seguenti: "siano in servizio permanente effettivo." »;

6) nell'articolo 6, comma 1, lettera c), le parole: « non inferiore a tre mesi » siano sostituite dalle seguenti: « non superiore a 75 giorni ». Inoltre, nel medesimo articolo 6, comma 1, lettera a), nei numeri 1.2. e

1.3 siano premesse le seguenti parole: « nel limite minimo », in luogo delle attuali « nel limite massimo »;

7) nell'articolo 10, sia aggiunto il seguente comma: « 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale militare sotto indicato sono attribuiti i seguenti parametri stipendiali:

primo luogotenente – parametro 150;

luogotenente – parametro 145;

sergente maggiore capo QS – parametro 132,5;

caporal maggiore capo scelto QS – parametro 123. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo di premettere all'articolo 2, comma 1, la lettera 0-a), con cui sia aggiunto all'articolo 183 comma 3 del c.o.m. il seguente comma 3-bis: « 3-bis. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate con associazioni civili specializzate e accreditate nel territorio nazionale, nonché con personale convenzionato esterno all'ordinamento militare con il compito di occuparsi con particolare attenzione della prevenzione dei suicidi e del DPTS in ambiente militare. Per le stesse finalità l'Amministrazione della difesa è autorizzata ad avvalersi di:

a) soluzioni basate su dispositivi mobili (*smartphone, tablet, smartwatch*) per la prevenzione del PTSD attraverso la formazione alla resilienza e quale ausilio alla terapia del PTSD, attivabili anche a distanza, in *setting* testuale e in modalità anonima, risultato di avanzate ricerche scientifiche e ispirate a buone pratiche di *partner* NATO di riferimento;

b) sensori epidermici con sistemi di controllo indossabili o connessi a dispositivi mobili (*smartphone, tablet, smartwatch*) per la rilevazione di stati d'animo estremi, quali quelli derivanti da ferite, perdita di coscienza o per effetto di tossine, e quindi l'attivazione di salvataggio e contromisure;

b) valuti il Governo di apportare modifiche ai decreti legislativi n. 490 del 1997 e n. 66 del 2010 (c.o.m.) per prevedere i ruoli e le modalità di reclutamento degli ufficiali del ruolo dei Ricercatori interforze;

c) valuti il Governo, a valle dei necessari approfondimenti anche in materia di trattamento previdenziale, di modificare la vigente disciplina per la partecipazione ai concorsi per il Ruolo Tecnico dell'Arma dei carabinieri da parte degli Ufficiali della riserva selezionata, incrementando, ove possibile, i limiti di età attualmente previsti per l'accesso a tale Ruolo.

d) valuti il Governo di aggiungere la seguente disposizione: «Al personale militare impiegato all'estero ai sensi degli

articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero che ricopre cariche elettive di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in attuazione a quanto sancito dal decreto legislativo n. 195 del 1995 articolo 7, qualora vincitore di concorso interno bandito dal Ministero della difesa per il personale in servizio e previo superamento del relativo corso ove previsto, a domanda dell'interessato, è attribuita, al termine dei relativi mandati, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria e comunque senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189/2016. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189/2016

C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Ambiente il parere sui profili di propria competenza del decreto-legge in titolo, il quale è stato già esaminato dal Senato, che vi ha apportato modifiche e aggiunte consistenti.

Rammenta che il decreto-legge prevede una serie di misure destinate a perseguire le finalità indicate dall'attuale programma di Governo relative al cosiddetto « *Green New Deal* », che dovrebbe complessivamente portare, a termine, a un radicale cambio di paradigma culturale, priorità politiche e comportamenti individuali, fino ad arrivare – come punto più « alto » – all'inserimento in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile. In particolare, le norme del decreto dispongono misure urgenti in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici – acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti – con il fine di incentivare comportamenti ed azioni virtuosi e programmando una serie di interventi che coinvolgano tutti gli attori responsabili; e

quindi innanzitutto e amministrazioni e le imprese, ma poi anche i cittadini, compresi i più giovani.

Precisa che le disposizioni che più direttamente interessano la competenza della VII Commissione sono due, e si trovano negli articoli 1-ter e 3.

L'articolo 1-ter, in tema di campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole, introdotto dal Senato, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, finalizzato ad avviare nelle scuole di ogni ordine e grado campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, con particolare riguardo agli strumenti e alle azioni di contrasto, di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Il fondo serve a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge n. 92 del 2019, ossia la legge sull'insegnamento dell'educazione civica che la VII Commissione ha predisposto alcuni mesi fa e che sarà attuata nelle scuole a partire dal prossimo anno scolastico.

In base al comma 3, per accedere ai finanziamenti, le scuole devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari – proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

I criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea che la previsione del concerto è importante e auspica che sia ben utilizzata, come opportunità di cooperazione, da entrambi i Ministeri. Sarebbe a suo avviso utile prevedere che il Ministero dell'istruzione, nel fornire il concerto, deve tenere conto degli altri propri finanziamenti già erogati o programmati e dei progetti già in essere su tematiche simili o affini, a valere su fondi nazionali o europei, anche per evitare duplicazioni, rafforzare possibili sinergie e allargare il campo delle iniziative o delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Inoltre, nel ricordare che il finanziamento per queste campagne è riferito all'anno civile, dal 1° gennaio, osserva che sarebbe utile, a suo avviso, fare in modo che i due Ministeri si accordino su come allineare la programmazione del finanziamento con il calendario dell'anno scolastico.

Riferisce, quindi, che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Passando all'articolo 3, che reca disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile e che è stato modificato durante l'esame al Senato, spiega che il medesimo autorizza la spesa di 20 milioni di euro – 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – per il finanziamento di progetti sperimentali – che possono essere presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

In particolare, il primo periodo del comma 1, al fine di limitare le emissioni climalteranti inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il finanziamento degli investimenti necessari per progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico, per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione, con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. I progetti in questione sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base all'entità del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il secondo periodo del comma 1 precisa che alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinata al Ministero dell'ambiente, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Il comma 2 prevede che i progetti da finanziare siano presentati, al Ministero dell'ambiente, dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. I progetti possono essere presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti.

Il comma 3 demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento. Tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.

Su questa seconda misura rileva che sarebbe utile specificare che la « realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici » deve prevedere ovviamente non solo l'acquisto dei mezzi di trasporto, ma anche la realizzazione delle

infrastrutture per la ricarica dell'elettrico: ciò al fine di non ritrovarsi con gli scuolabus elettrici in aree del Paese dove poi non è possibile ricaricarli. Un altro punto che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe approfondire riguarda il vincolo dei 50 mila abitanti come soglia minima per i comuni che vogliono fare domanda. Ricorda che si tratta di una disposizione che è stata modificata dal Senato. Il testo iniziale permetteva la presentazione dei progetti a « uno o più comuni, anche in forma associata » con riferimento a un ambito territoriale con più di 100 mila abitanti. Il testo emendato dal Senato permette la presentazione dei progetti ai soli comuni con più di 50 mila abitanti, tagliando fuori i piccoli comuni. A meno che tale restrizione sia dovuta a un legame con le procedure di infrazione, ritiene che andrebbe evitato che l'accesso al finanziamento non possa essere utilizzato da alcune aree del territorio nazionale solo perché composte da comuni piccoli.

Richiama infine l'attenzione sull'articolo 4-*quater*, che istituisce per il triennio 2020-2022 la « Capitale verde d'Italia ». Trattandosi di una sperimentazione, ritiene utile raccomandare che i progetti che saranno presentati da parte delle città candidate a ricevere questo titolo (e il relativo finanziamento) prevedano un elemento importante di trasferimento tecnologico, magari grazie a partenariati tra università e comuni su « dottorati industriali verdi » o altre forme di collaborazione tra ricerca e sviluppo territoriale.

Conclude riservandosi di formulare la sua proposta di parere in altra seduta.

Luigi CASCIELLO (FI) ritiene che il provvedimento in esame, lacunoso e incompleto, rifletta i contrasti che dividono la maggioranza. Si domanda, in particolare, se la questione ambientale, pur essendo di comune e generale interesse, venga affrontata con questo provvedimento per recare misure rientranti in un piano strategico oppure per adempiere alle direttive dell'Unione europea. A suo avviso, manca del tutto un piano strategico di lungo respiro. In ogni caso non ritiene

lo strumento del decreto-legge idoneo ad affrontare una tematica di ampia portata come quella ambientale. È dell'avviso che le vere emergenze ambientali, cui occorrerebbe fare fronte con un decreto-legge, siano quelle legate ai disastri idrogeologici, come l'acqua alta di Venezia o i ponti che crollano: fatti che avvengono proprio per la mancanza di politiche ambientali strategiche. Aggiunge che serie politiche ambientali non sono possibili senza oneri per la finanza pubblica. In sintesi, ritiene che il provvedimento in esame mostri tutti i limiti di un intervento inefficace perché totalmente ideologico e non risolutivo. Rimarca che, al solito, si gravano di responsabilità le imprese. Sottolinea che le imprese, che pure sono disponibili a fare la loro parte, anche per contrastare i cam-

biamenti climatici imputabili all'uomo, sono in Italia guardate con sospetto, come un nemico da combattere, e lasciate prive degli incentivi, anche di semplificazione normativa, che sarebbero invece necessari per consentire loro di dare il proprio contributo alla causa ambientale. Un discorso analogo ritiene si possa fare riguardo agli enti locali, considerati i responsabili dei mancati interventi, mentre non vengono messe in campo politiche per affiancarli e sostenerli. Conclude, dichiarando la contrarietà del suo gruppo al provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	54
ERRATA CORRIGE	53

SEDE REFERENTE

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 novembre scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che sono state presentate 173 proposte emendative (*vedi allegato*). Fa

presente che alcune delle proposte emendative pervenute presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Pertanto sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Foti 2.02 che prevede l'obbligo per le società a

prevalente o totale capitale pubblico di adottare forme di lavoro agile nella misura di due giorni a settimana per ciascun lavoratore; Cavandoli 4.31 che sottrae il materiale naturalmente depositato nei letti dei fiumi e dei torrenti, ove rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dal campo di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti; identici articoli aggiuntivi Schullian 4.09, Nevi 4.011 e Caretta 4.012, che prevedono finanziamenti agevolati per gli investimenti delle piccole e medie imprese agricole e forestali che operano in aree montane e collinari a rischio di abbandono nei settori dell'agriturismo, delle energie rinnovabili e dei servizi ecosistemici; Gelmini 4-*quinquies*.01 che reca una complessiva disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani non pericolosi; Giacometto 5.03 che introduce nell'ordinamento una procedura di mediazione per la soluzione di conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa; Mazzetti 5.02 che reca una complessiva disciplina in tema di *end of waste*; identici articoli aggiuntiva Gobbato 5.04 e Cortelazzo 5.05 che riguardano il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori per le discariche; Gava 6.01, che modifica la legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991 con riferimento alla disciplina degli Enti parco; Labriola 6.02, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 145 del 2013, recante disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche; Labriola 8.01 che reca stanziamenti a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario modificando anche le misure contenute nel Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia di cui al decreto-legge n. 27 del 2019, con riguardo al contrasto della *Xylella fastidiosa*; Sasso 8.07 che consente interventi sulle piante infettate, previa comunicazione in deroga ad ogni disposizione, modificando le misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria prevista dal decreto-legge n. 27 del 2019; Labriola 8.04 che

modifica la disciplina del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia prevista dal decreto-legge n. 27 del 2019; Labriola 8.03 che introduce un Fondo per il sostegno e l'indennizzo degli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica;

Mazzetti 8.02 che introduce misure volte alla velocizzazione della pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti previste nel decreto-legge n. 113 del 2018; Mazzetti 8.05 che intende introdurre disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio dei rifiuti organici.

Vania VALBUSA (LEGA), intervenendo sul complesso degli emendamenti, tiene a sottolineare come, rispetto ad un provvedimento di grande importanza, il tempo per l'analisi del testo e la formulazione di proposte emendative volte ad integrarlo sia stato, come in molte altre occasioni in passato, assai ristretto. Per di più la scadenza nella giornata di lunedì non consente di utilizzare in modo continuativo gli uffici e i supporti tecnici necessari per l'elaborazione dei testi. Rendendosi conto dell'impossibilità della presidenza di agire diversamente, auspica tuttavia che in futuro si possano esaminare i provvedimenti avendo a disposizione un tempo adeguato, e possibilmente si fissi il termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti in coincidenza con le giornate lavorative degli uffici di supporto tecnico ai parlamentari.

Alessio BUTTI (FDI) richiamando l'intervento già svolto al momento dell'avvio dell'esame del provvedimento, ribadisce le forti criticità presenti nel testo in esame, sul quale intervengono le poche e qualificanti proposte emendative presentate che il proprio gruppo si era impegnato a presentare.

Chiede pertanto al Governo e alla maggioranza come intendano procedere nell'esame del provvedimento, essendo stata ventilata la possibilità di porre la questione di fiducia su questo testo, senza aprire ad alcuna modifica in Commis-

sione. Preannuncia quindi, in caso di mancata apertura al confronto con le opposizioni, un irrigidimento del proprio gruppo con riguardo al prosieguo dei lavori in Commissione. Evidenzia ancora una volta la grande opportunità, che la Commissione dovrebbe cogliere, di migliorare il testo all'esame, lavorando insieme su un argomento delicato, che merita adeguati approfondimenti.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario di Stato Roberto MORASSUT esprime parere conforme a quello del relatore.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) pur ritenendo inevitabile che il relatore chieda ai presentatori di ritirare le loro proposte emendative, essendo noti i tempi ristretti a disposizione della Camera per l'esame del provvedimento ed essendo certa la posizione della questione di fiducia, condivide le considerazioni svolte dal collega Butti. Censura quindi l'atteggiamento della maggioranza che ha ritenuto di non procedere speditamente al Senato all'esame del decreto-legge, perdendo del tempo prezioso e creando ritardi ulteriori a quelli che si verificano quotidianamente per il mancato coordinamento dei lavori tra Assemblea e Commissioni.

Tommaso FOTI (FDI) dissente fortemente dall'impostazione che la maggioranza intende seguire per l'esame del provvedimento. Ritiene infatti che i tempi di conversione del decreto siano ampiamente compatibili con l'esigenza di modificarlo in questo ramo del Parlamento e quindi inviarlo al Senato, essendo il passaggio in quest'ultimo ramo del Parlamento assai più veloce, per quanto concerne il voto fiduciario, rispetto a quello previsto alla Camera.

Data la ristrettezza dei tempi sarebbe stato preferibile che la maggioranza chiedesse sin da subito alle opposizioni di

segnalare i pochi emendamenti fondamentali sui quali procedere, che non comportassero criticità sotto il profilo finanziario, piuttosto che esprimere un parere contrario *tout court* su tutte le proposte emendative, impedendo di fatto il confronto tra maggioranza e opposizione.

Sottolinea la contraddizione della maggioranza nel chiedere alle opposizioni di pervenire ad una mozione unitaria sulle questioni della tutela ambientale, senza però approfondire analogo impegno per i testi legislativi. Osserva che la Camera si è trasformata nel ramo del Parlamento dove il Governo accoglie solo ordini del giorno o approva mozioni, non volendosi impegnare nel confronto normativo.

Elena LUCCHINI (LEGA) trova l'atteggiamento della maggioranza imbarazzante. È stato infatti espresso il parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, che probabilmente non sono neanche state lette, ma che sono invece state elaborate dalle opposizioni in condizioni non favorevoli, essendo stato fissato un termine per la loro presentazione assai ravvicinato, dal momento che Governo e maggioranza hanno dilatato oltremodo i tempi di esame al Senato.

Giudica il provvedimento non equilibrato, non propositivo e povero dal punto di vista del contenuto, sulle cui lacune intervengono le proposte emendative delle opposizioni. Avrebbe auspicato una maggiore convergenza da parte della maggioranza e del Governo sugli emendamenti più qualificanti rispetto al testo e ancora una volta, come già accaduto nel corso del recentissimo esame del decreto-legge sugli eventi sismici, maggioranza e Governo dimostrano scarsa disponibilità e apertura ad un confronto costruttivo.

Daniela RUFFINO (FI) nel ricordare che la settimana scorsa le opposizioni hanno lavorato con grande senso di responsabilità sul decreto-legge riguardante gli eventi sismici, constata con dispiacere il cambio di passo della maggioranza e la chiusura che questa dimostra nell'esame del decreto-legge clima. Ritiene opportuno

che si faccia tesoro delle esperienze passate, nelle quali le opposizioni hanno avuto un atteggiamento collaborativo e proficuo, e valuta la posizione della maggioranza rispetto al decreto-legge in esame di grande debolezza, scegliendo di fatto di non confrontarsi sui contenuti e di procedere alla sua approvazione senza valutarne i possibili miglioramenti.

Claudia GOBBATO (LEGA) evidenzia come il provvedimento in esame abbia un forte bisogno degli emendamenti presentati dalle opposizioni, che colmano molte lacune presenti nel testo, come dimostra la dichiarazione dello stesso Ministro Costa che ha giudicato il decreto-legge poco esaustivo. Si tratta, a suo giudizio, di un provvedimento bandierina, per nulla incisivo né a livello ambientale né con riguardo al tessuto sociale. Giudica, infatti, che qualsiasi intervento a sostegno dell'ambiente vada accompagnato da analoghi interventi a sostegno delle realtà produttive, cosa che non si verifica nel testo in esame.

Chiara BRAGA (PD) avendo ascoltato con attenzione le istanze dei colleghi delle opposizioni, ritiene opportuno precisare la posizione della maggioranza evidenziando, in particolare, due questioni.

Nel merito, rammenta che il decreto-legge è stato lungamente analizzato e discusso nell'altro ramo del Parlamento. Anche se ciò ovviamente non toglie l'esigenza che ciascun ramo abbia piena e autonoma potestà decisionale, osserva che nel corso dell'esame al Senato molte proposte emendative, anche provenienti dalle opposizioni, sono state accolte rafforzando l'impianto iniziale del testo.

In secondo luogo ricorda che il Governo ha assunto un orientamento preciso di sviluppo delle tematiche ambientali e di intervento assumendo l'impegno di adottare un disegno di legge in materia ambientale, collegato alla manovra di bilancio. Nel condividere l'importanza di accompagnare la transizione ambientale con misure di carattere economico, ritiene che con il citato « collegato ambientale », data

la natura dello strumento, possa essere la sede opportuna nella quale esaminare in maniera compiuta le problematiche relative all'ambiente, corredando gli interventi delle opportune risorse.

In conclusione, pur comprendendo il rammarico delle opposizioni riguardo alla ristrettezza dei tempi di esame di questo ramo del Parlamento, ritiene legittimo l'atteggiamento della maggioranza di voler pervenire alla conversione del decreto-legge, i cui contenuti giudica in ogni caso di grande rilievo.

Daniela RUFFINO (FI) avendo ascoltato con attenzione l'intervento della collega Braga, osserva che il provvedimento, pur analizzato dal Senato, non terrà conto delle importanti proposte avanzate dalle opposizioni in questo ramo del Parlamento e non può certo considerarsi esaustivo.

Fa presente che negli ultimi mesi molti comuni si sono misurati con le problematiche ambientali, e rileva che sul tema dell'ambiente a suo giudizio sarebbe opportuno cambiare dinamica e procedere in un percorso condiviso, ritenendo un disvalore qualsiasi scelta diversa.

Riguardo al rapporto tra maggioranza e opposizioni, ribadisce l'atteggiamento di grande disponibilità dei gruppi di opposizione, e in particolare del proprio gruppo, avuto nel corso dell'esame di altri provvedimenti e si rincuora che ciò non venga permesso dalla maggioranza rispetto ad un provvedimento che dovrebbe, per i suoi contenuti, essere pienamente condiviso.

Rossella MURONI (LEU) ritiene che la lotta al mutamento climatico non debba avere alcuna bandiera politica e che la sostenibilità ambientale abbia una *chance* di essere attuata solo se percepita come patrimonio comune.

Rivolgendosi al Governo, ritiene che qualora i temi ambientali siano oggetto di provvedimenti d'urgenza, questi debbano recare contenuti rivoluzionari. In caso contrario è preferibile che la Commissione, come sempre in passato, lavori in modo sinergico sui testi parlamentari pre-

sentati dai vari gruppi, in un percorso condiviso dal quale si esce tutti più rafforzati. Auspica che in futuro si possa procedere diversamente nell'esame di provvedimenti aventi ad oggetto la tematica ambientale

Pur comprendendo quindi la posizione delle opposizioni, ribadisce che la maggioranza di cui fa parte ha la responsabilità di garantire la conversione del decreto, il cui testo, seppur suscettibile di perfezionamenti, è certamente condiviso dal suo gruppo e preannuncia il voto favorevole sul provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato Roberto MORASSUT comprende, da parlamentare, la posizione evidenziata dai colleghi, ma si trova costretto a sottolineare come lo strumento del decreto-legge imponga un *iter* rapido finalizzato alla sua conversione. Dubita che l'ipotesi fatta dal collega Foti di una eventuale modifica del testo possa essere compatibile con la programmazione dei lavori delle Commissioni del Senato, impegnate nel decreto-legge sugli eventi sismici, e dell'Assemblea plenaria, che esaminerà a breve la legge di bilancio.

Tiene a sottolineare che il Senato ha effettuato un ampio esame del provvedimento, in un confronto serrato con le opposizioni, e, pur comprendendo la rivendicazione di autonomia di questo ramo del Parlamento, ricorda che è stato svolto un ampio ciclo di audizioni con organizzazioni di interesse, realtà associative, istituti di ricerca e con tutti i soggetti coinvolti.

Riguardo allo spessore del provvedimento, proprio la natura del decreto-legge non può e non deve contemplare contenuti estesi e programmatori, essendo il decreto-legge per sua natura finalizzato a conseguire pochi e urgenti obiettivi. Saranno quindi il collegato ambientale e la manovra economica i provvedimenti nei quali saranno delineate le scelte di fondo del Governo riguardo alla politica ambientale, tramite interventi, corredati delle opportune risorse, che disegnano la visione strategica cui faceva riferimento la collega Muroni.

Rispetto alle proposte emendative, manifesta quindi la massima disponibilità del Governo ad un confronto aperto nell'ambito dei citati provvedimenti nonché su qualsiasi provvedimento del Ministero dell'ambiente, invitando i colleghi, con riguardo all'esame del provvedimento in esame, a fornire al Governo indirizzi e istanze con strumenti diversi dagli emendamenti.

Alessio BUTTI (FDI) osserva che anche per l'esame della legge di bilancio la Camera avrà tempi molto ristretti, e pertanto non comprende in qual modo potrà essere declinata la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo. Ritiene l'intervento del collega Foti ineccepibile dal punto di vista regolamentare e pertanto non comprende quale sia il motivo per il quale la maggioranza e il Governo si rifiutino di valutare possibili limitate modifiche ed integrazioni al testo in esame.

Più in generale rileva la costante indisponibilità delle forze di maggioranza ad accogliere modifiche ai provvedimenti del Governo nel senso indicato nelle audizioni, nelle quali vengono convocati i soggetti maggiormente interessati e, pertanto, più a conoscenza delle criticità del settore e invita quindi a rivedere lo strumento delle audizioni che sta perdendo la sua efficacia.

Quanto al coinvolgimento delle opposizioni nell'altro ramo del Parlamento, il voto perentoriamente contrario da queste espresso sul provvedimento nega decisamente il coinvolgimento e il confronto proficuo di queste ultime con maggioranza e Governo, cui faceva riferimento la collega Braga nel suo intervento.

Fa presente di aver lavorato con impegno ad una mozione condivisa avente ad oggetto le tematiche ambientali insieme alla collega Muroni, di cui comprende il disagio stante la sua storia personale di stampo ecologista, nel votare un provvedimento di tal fatta. Ritiene tuttavia che a questo punto si sia frantumato il difficile equilibrio precedentemente raggiunto e

che il proprio gruppo insisterà perché si votino separatamente le diverse posizioni dei gruppi.

Lancia infine una sfida alla maggioranza a conciliare le parole del rappresentante del governo con le istanze delle opposizioni e preannuncia in conclusione il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) osserva che questo ramo del Parlamento non potrà intervenire né sul decreto-legge in esame né sulla manovra finanziaria, sulla quale già si prefigura la posizione della questione di fiducia su un testo blindato. Su un tema importante come il clima l'atteggiamento del legislatore dovrebbe essere quello di una totale condivisione, come ha dimostrato l'apertura delle opposizioni e nello specifico del proprio gruppo nello scrivere una mozione unitaria, seppur scendendo a difficili compromessi.

Anche la rinuncia, operata all'inizio del percorso di esame del decreto-legge, a convocare in audizione i soggetti interessati, non potendone accogliere le istanze a causa della ristrettezza dei tempi, oltre a rappresentare una decisione di buon senso, ha costituito un forte segnale di disponibilità delle opposizioni nei confronti della maggioranza e del Governo, che oggi non ripagano con la stessa moneta.

Si spiace per il fatto che la Commissione non voglia cogliere una grande occasione su un tema, come quello della tutela dell'ambiente, che non ha colore politico.

Preannuncia, infine, il voto contrario sul provvedimento in esame da parte del proprio gruppo, che non si rende disponibile a finti confronti come quelli proposti da maggioranza e Governo.

Vania VALBUSA (LEGA) sulla scorta di quanto ricordato dal collega Cortelazzo, fa presente che la scelta concorde di non svolgere le audizioni sul provvedimento in esame si basava sulla volontà, da parte delle opposizioni, di condividere sin dall'inizio il percorso con la maggioranza, che invece non muove alcun passo verso le

opposizioni. Sottolinea la differenza rispetto all'esame in Commissione del precedente decreto-legge avente ad oggetto il terremoto, dove le relatrici, in modo apprezzabile, sono, laddove possibile, venute incontro alle richieste delle opposizioni.

Osserva che molti deputati della Lega eletti in Parlamento hanno in precedenza svolto il ruolo di amministratori locali e pertanto hanno ben presente la situazione dei territori e le loro esigenze. Non comprende pertanto come alcune delle loro proposte emendative, di buon senso e per di più senza alcun profilo di criticità dal punto di vista finanziario, non abbiano trovato accoglimento dal ministro Costa, che probabilmente vuole intestarsi da solo il risultato raggiunto.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C10VM) nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, ritiene condivisibili le osservazioni del rappresentante del Governo relative alla peculiarità dello strumento del decreto-legge che in quanto tale non può avere contenuti particolarmente estesi. Si chiede tuttavia quando la Commissione potrà esaminare un progetto di legge completo ed esaustivo sul tema. Manifesta infatti l'impressione che il Governo vada avanti a colpi di decreti-legge e di norme parziali, approvando disposizioni contestate dai territori, che non tengono conto delle loro esigenze essendo calate dall'alto, senza alcuna percezione del mondo reale.

Ritiene che, sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell'opposizione, l'impegno nella regolamentazione di un settore comporti una forte responsabilità, che il proprio gruppo ha da sempre manifestato, e ritiene pertanto necessario che venga individuato un piano per il futuro che individui le reali esigenze del Paese dal punto di vista ambientale per affrontarle e proporre soluzioni concrete.

In ultimo, osserva che il decreto-legge prevede l'emanazione di numerosi decreti attuativi e auspica che, diversamente da come solitamente accade, questi possano

vedere luce nei tempi previsti, senza causare ulteriori ritardi nell'applicazione delle misure previste nel decreto-legge.

Umberto BURATTI (PD) osservando che ciascun deputato, sia di maggioranza che di opposizione, apprezzerrebbe la possibilità di avere a disposizione spazi più ampi per discutere il tema oggetto del decreto-legge in esame, osserva tuttavia che la ristrettezza dei tempi impone una approvazione rapida del provvedimento, finalizzata ad evitarne la decadenza.

Sottolinea che il decreto è stato lungamente esaminato dai colleghi del Senato che, ciascuno per il proprio gruppo, ha potuto portare avanti le istanze della propria parte politica pervenendo all'approvazione di un testo modificato e integrato su molti aspetti rispetto alla versione originaria. Ritiene pertanto opportuno procedere all'approvazione del decreto-legge in esame, per poi ripartire di slancio

nell'esame dei successivi provvedimenti dedicati a tale importante questione, nei quali ciascun gruppo potrà avere uno spazio adeguato per intervenire e avanzare proposte in materia.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, in ragione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 282 del 27 novembre 2019, a pagina 79, prima colonna, quarantacinquesima riga, le parole « o non inferiori ad "euro 6" immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019 » sono soppresse.

ALLEGATO

D.L. 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: 180 giorni.

1. 1. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: 120 giorni.

1. 2. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: nonché le associazioni di categoria economico-produttiva aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,.

1. 3. Butti, Foti, Trancassini.

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in considerazione delle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043 ai sensi degli articoli 258 e 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea-TFUE.

1. 4. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, entro 10 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costituito un tavolo di confronto tra i Ministeri interessati, ANCI e UPI per definire con chiarezza le azioni che le Province e le Città metropolitane possono mettere in capo a partire dalle competenze che la legge loro assegna in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

1. 5. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di consultazione per la giusta transizione, che si avvale del supporto delle agenzie di ricerca e degli enti tecnici dello Stato, composto delle associazioni di categoria e imprenditoriali, dalle associazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di protezione ambientale riconosciute. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle indicazioni emerse dalla consultazione del tavolo

permanente di cui al primo periodo del presente comma, una strategia per la giusta transizione, in cui siano individuati provvedimenti e le misure, nonché i relativi fabbisogni economico-finanziari, necessari per assicurare la giusta transizione verso un'economia decarbonizzata al 2050, in attuazione degli impegni internazionali, europei e nazionali dell'Italia, attraverso anche la minimizzazione degli impatti sociali e la equa distribuzione sociale dei vantaggi che ne deriveranno.

1. 6. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Giacometto, Ruffino.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) deve tener conto delle misure a carattere nazionale indicate nei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano redatti in attuazione del decreto legislativo n. 155 del 2010.

1. 7. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1. Allo scopo di limitare le emissioni di Co^2 da traffico e la produzione di polveri sottili, con riferimento agli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, alimentati a biomassa, gli incentivi previsti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativi ai nuovi impianti, spettano esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa proveniente dalla regione ove è localizzato l'impianto e dalle regioni confinanti.

1. 8. Golinelli, Raffaelli, Lucchini, Gobato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1. Per le finalità di cui al comma 2, la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti è subordinata e commisurata al fabbisogno regionale, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio comunitario dell'autosufficienza.

1. 9. Golinelli, Raffaelli, Lucchini, Gobato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

All'articolo 1 comma 2-bis sostituire le parole da: È istituito fino a: e delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente sull'emergenza climatica, composto da:

un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

un rappresentante del Ministero della salute;

un rappresentante dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca;

un rappresentante dell'ISPRA;

un rappresentante del CNR;

un rappresentante dell'ANCI;

un rappresentante delle associazioni di categoria economico-produttiva aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

un rappresentante delle Associazioni di Protezione Ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

1. 10. Butti, Foti, Trancassini.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. Ai fini della programmazione di misure graduali volte alla rimodulazione e alla riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, è istituito uno specifico tavolo permanente di confronto con i soggetti e le categorie produttive maggiormente coinvolte, al fine di individuare le iniziative e gli strumenti più adeguati, anche di sostegno, volti a escludere o limitare gli impatti economici e occupazionali conseguenti alla suddetta riduzione.

1. 11. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Giacometto, Ruffino.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2.bis.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Programma strategico nazionale di cui al presente articolo.

1. 12. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Giacometto, Ruffino.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, sono previsti incentivi per l'efficientamento dei sistemi di evacuazione fumi dei generatori di calore a biomassa vegetale.

1. 13. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i

cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « idroelettrici ed eolici » con le seguenti: « e idroelettrici »;

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento ».

***1. 03.** Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Labriola, Casino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « idroelettrici ed eolici » con le seguenti: « e idroelettrici »;

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli

interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento».

***1. 04.** Foti, Butti, Trancassini.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

« Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi – diversi dalla mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e parziale, riattivazione integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto ori-

ginario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici Rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima: si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento –, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ».

**** 1. 02.** Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Labriola, Casino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

« Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi – diversi dalla mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e parziale, riattivazione integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni

tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici Rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima: si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento –, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ».

**** 1. 05.** Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

« Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi sugli impianti idroelettrici esistenti o autoriz-

zati, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali, che consistono nel rinnovamento degli impianti esistenti, che consentono sia l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l'ottimizzazione dell'efficienza e della gestione dei servizi e delle risorse locali, come il rifacimento totale e parziale, la riattivazione, l'integrale ricostruzione e potenziamento di impianti già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, modifiche al *layout* impianto o modifiche alle soluzioni tecnologiche utilizzate. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata, nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. ».

1. 06. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti per la produzione di energia da impianti eolici)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

« Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali, di rifacimento totale e

parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti eolici relativi a progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati, di progetti di *Repowering*/Integrale ricostruzione di impianti esistenti e di progetti di *Reblading*/ammmodernamento degli aerogeneratori di impianti esistenti. ».

- 1. 07.** Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

- * **1. 01.** Mazzetti, Giacometto, Ruffino, Labriola, Cortelazzo, Casino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

- * **1. 08.** Foti, Butti, Trancassini.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da

realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

* **1. 09.** Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art.1-bis.1.

(Obiettivi di sviluppo sostenibile per la città di La Spezia)

1. Al fine di aderire all'obiettivo cardine della Strategia Energetica Nazionale, approvata il 10 novembre 2017 dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e permettere la cessazione graduale delle centrali a carbone sul territorio italiano entro il 31 dicembre 2025, è disposta la definitiva dismissione dell'impianto della centrale di Melara, nota come Eugenio Montale, in località La Spezia-Vallegrande, entro il 1° gennaio 2021, garantendo comunque la salvaguardia dell'attuale dotazione occupazionale, all'interno degli impianti aziendali, nell'ambito territoriale.

1-bis. 01. Viviani, Gagliardi.

ART. 1-ter.

Al comma 1, sostituire le parole: presso il Ministero, *con le parole:* nello stato di previsione del Ministero.

1-ter.1. Labriola, Casino, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto.

Al comma 3, dopo le parole: le scuole di ogni ordine e grado, *inserire le seguenti:* gli enti locali e le regioni,

1-ter.2. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere le esigenze informative e di sensibilizzazione di cui al presente articolo, la RAI, anche ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico, garantisce adeguati spazi informativi e di sensibilizzazione.

1-ter.3. Butti, Foti, Trancassini.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire i seguenti:

« Art. 1-quater.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto apparte-

nente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 1-*quinquies*.

(*Disciplina dell'insegnamento dell'educazione ambientale*)

1. L'insegnamento dell'educazione ambientale è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

3. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

4. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 1-*sexies*.

(*Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione ambientale*)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle

disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità di cui agli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies*.

Art. 1-*septies*.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*octies*.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli, articoli 1-*ter*.1 a 1-*ter*.4, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima. ».

1-*ter*. 01. Cortelazzo, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Labriola, Casino.

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021 » con le seguenti: « pari a euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 100 milioni per l'anno 2020, euro 100 milioni per l'anno 2021 »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « mediante corrispondente », con le seguenti: « mediante riduzione di 5 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 30 milioni per il 2021, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché mediante ».

2. 1. Giacometto, Ruffino, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Casino.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: anche a favore di persone conviventi, inserire le seguenti: di mezzi di trasporto ibridi o elettrici,.

2. 2. Loss.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale inserire le seguenti: e di altri servizi ad esso integrativi, con particolare riferimento a carsharing, bikesharing, carpooling, scootersharing,.

2. 3. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: anche a pedalata assistita inserire le seguenti: e monopattini elettrici.

2. 4. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: In alternativa alla rottamazione delle autovetture omologate fino alla classe Euro 3 è riconosciuto un buono pari ad euro 1.500 per l'istallazione di impianti gpl o a metano.

2. 5. Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: sentita la Conferenza unificata, inserire le seguenti: sono individuati i soggetti per la gestione dei buoni mobilità e.

2. 6. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma si applicano anche a favore dei comuni e associazioni di comuni ubicati nelle province dei comuni interessati dalle suddette procedure di infrazione, laddove anch'essi in uguale infrazione comunitaria.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: metropolitane con le se-

guenti: oggetto di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043.

- 2. 7.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al Fondo « Programma sperimentale buono mobilità », per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un *set* di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 euro per ciascun veicolo. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario ».

- 2. 8.** Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un *set* di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

- 2. 9.** Foti, Butti, Trancassini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per il finanziamento, inserire le seguenti: dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, nonché.

- 2. 10.** Labriola, Mazzetti, Giacometto, Ruffino, Cortelazzo, Casino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di euro 20 milioni, con le seguenti: e di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni.

- 2. 12.** Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Giacometto, Ruffino.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: a livello di fattibilità tecnica ed economica,.

- 2. 13.** Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono presentati aggiungere le seguenti: , trascorsi almeno centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo del presente comma,.

- 2. 14.** Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: dai comuni, *fino a:* un'unica opera *con le seguenti:* da comuni capoluogo di provincia e Città Metropolitane.

Conseguentemente alla rubrica, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* urbane.

- 2. 16.** Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera,.

- 2. 15.** Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: da uno o più, *fino a:* un'unica opera *con le seguenti:* da comuni capoluogo di provincia e Città Metropolitane.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* urbane.

- 2. 17.** Butti, Foti, Trancassini.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: per la realizzazione di un'unica opera.

- 2. 18.** Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 ». Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 2. 21.** Butti, Foti, Trancassini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle acque interne)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità acque interne », con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno

2019, e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, in favore della società pubblica gestione navigazione laghi Italia, e per l'infrastrutturazione delle relative banchine per l'attracco di navi di trasporto pubblico elettrici, in favore degli enti competenti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

2. 01. Valbusa, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO₂ in atmosfera, tutte le società a prevalente

o totale capitale pubblico sono tenute ad adottare forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nella misura minima di due giorni a settimana per ciascun lavoratore impiegato.

2. Al comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo le parole: « ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei lavoratori di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. 02. Foti, Butti, Trancassini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Incentivi per lo sviluppo della mobilità elettrica)

1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. 03. Paolo Russo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Giacometto, Ruffino.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

(Disposizioni per la promozione della mobilità aziendale e valorizzazione del ruolo del mobility manager)

1. Al fine di rendere pienamente operativa la figura del responsabile della mobilità aziendale e promuovere la piena attuazione degli interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998 e successive modificazioni, in attuazione della stessa disposizione, procedono all'individuazione della figura del *mobility manager* e all'adozione di un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, possono beneficiare, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di meccanismi incentivanti e premiali stabiliti con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente stabilisce la misura dell'incentivo, le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione degli incentivi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle precedenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2. 04. Foti, Butti, Trancassini.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

3. 1. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Ruffino.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: ibridi o elettrici inserire le seguenti: a gpl o a metano.

3. 2. Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 1, dopo le parole: ibridi o elettrici inserire le seguenti: o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019.

3. 3. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, dopo le parole: ibridi o elettrici inserire le seguenti: o non inferiori a Euro 6 qualora in sostituzione di mezzi già in possesso maggiormente inquinanti.

3. 4. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, sostituire le parole: in base all'entità del numero di studenti coinvolti con le seguenti: in base ai chilometri percorsi dagli studenti coinvolti.

3. 5. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: a livello di fattibilità tecnica ed economica,.

3. 6. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 2, dopo le parole: sono presentati *aggiungere le seguenti:* trascorsi almeno centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo del presente comma,.

- 3. 7.** Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

- 3. 8.** Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai comuni comunque interessati dalle suddette procedure di infrazione.

- 3. 9.** Labriola, Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Ruffino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.

Al comma 3, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* previa intesa con.

- 3. 10.** Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: « e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel », ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: « a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2019 e 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- 3. 01.** Mazzetti, Labriola, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Ruffino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 200 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento; a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei

programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.

3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

4. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.

5. Il comune beneficiario da pubblicità dell'importo concesso dal Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

6. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce « Contributo comuni per efficientamento energetico DL Clima ».

7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società *in house*, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 2.755.000,00.

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia	Enti	Importo	Totale
10.001-20.000	707	50.000	35.350.000
5.001-10.000	1.183	35.000	41.405.000
2.001-5.000	2.050	25.000	51.250.000
<2.000	3.462	20.000	69.240.000
Totale...	7.402		197.245.000

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

3. 02. Lucchini, Gobato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 12.500 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abi-

tanti nella misura di 17.500 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.

3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

4. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.

5. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

6. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce « Contributo comuni per efficientamento energetico decreto-legge Clima ».

7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato

dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società *in house*, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 1.377.500,00.

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia	Enti	Importo	Totale
10.001-20.000	707	25.000	17.675.000
5.001-10.000	1.183	17.500	20.702.500
2.001-5.000	2.050	12.500	25.625.000
<2.000	3.462	10.000	34.620.000
Totale...	7.402		98.622.500

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

3. 03. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per l'anno 2020, in via sperimentale, sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residen-

ziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 12.500 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 17.500 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno. Entrò 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.

3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corri-

sposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

4. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.

5. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

6. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce « Contributo comuni per efficientamento energetico decreto-legge Clima ».

7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società *in house*, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo, derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 1.377.500,00.

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia	Enti	Importo	Totale
10.001-20.000	707	25.000	17.675.000
5.001-10.000	1.183	17.500	20.702.500
2.001-5.000	2.050	12.500	25.625.000
<2.000	3.462	10.000	34.620.000
Totale...	7.402		98.622.500

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assegnata nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

3. 04. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Interventi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico)

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati alla manutenzione straordinaria del verde pubblico da parte dei comuni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 10 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 14.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 18.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 26.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 34.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 42.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00.

Entro il 1° febbraio 2020, il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

3. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi

triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 7, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 4, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

7. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 6 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo manutenzione straordinaria verde pubblico ».

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 7.

9. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. 05. Liuni, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* messa a dimora di alberi, *inserire le seguenti:* manutenzione e cura dell'esistente,;

b) *sostituire le parole:* euro 15 milioni *con le seguenti:* 25 milioni.

4. 1. Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di reimpianto *inserire le seguenti:* e relativa manutenzione.

4. 2. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: silvicoltura, *inserire le seguenti:* per la forestazione dei perimetri autostradali nelle aree periurbane,.

4. 3. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la creazione di, aggiungere le seguenti: boschi e giardini verticali.

4. 4. Labriola, Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Ruffino.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: periurbane inserire le seguenti: o la riqualificazione di spazi pubblici, anche di ridotte dimensioni, con essenze di pregio.

4. 6. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nelle città metropolitane inserire le seguenti: e nei comuni capoluogo di provincia.

Conseguentemente:

a) *al comma 2 dopo le parole: città metropolitane inserire le seguenti: e i comuni capoluogo di provincia;*

b) *al comma 3 dopo le parole: città metropolitana inserire le seguenti: e comune capoluogo di provincia;*

c) *al comma 4-bis dopo le parole: città metropolitane inserire le seguenti: e nei comuni capoluogo di provincia.*

4. 8. Parolo, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nelle città metropolitane inserire le seguenti: e nelle aree franose di collina o montagna.

Conseguentemente dopo le parole: città metropolitane ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e aree franose.

4. 10. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4. 11. Ruffino, Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Casino.

Al comma 2, sostituire le parole: tra le città metropolitane, con le seguenti: tra i comuni e le città metropolitane.

4. 14. Labriola, Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Ruffino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, per favorire il recupero di siti dismessi a favore di aree verdi, di forme di bilanciamento tra metri quadrati destinati a nuove costruzioni e di metri quadrati destinati ad aree destinate a verde.

4. 15. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Giacometto, Casino, Ruffino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana e comune capoluogo di provincia provvede a selezionare le progettazioni ricevute dai soggetti individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rosa di non più di 10 interventi. Le progettazioni devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana o comune capoluogo di provincia, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di appo-

site istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

- 4. 16.** Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: le progettazioni *inserire le seguenti:* selezionate, nell'ambito di quelle da esse ricevute da enti e soggetti di diritto privato, anche in caso di cofinanziamento da parte di enti pubblici. Le progettazioni di cui al presente comma sono.

- 4. 17.** Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Casino, Ruffino, Giacometto.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le città metropolitane possono affidare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai Consorzi di bonifica la progettazione, la direzione lavori e la realizzazione dei predetti interventi, sulla base di apposite convenzioni.

- 4. 18.** Ruffino, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Giacometto, Casino.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: e di ogni eventuale successiva variazione *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

- 4. 19.** Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: e di ogni eventuale

successiva variazione *fino alla fine del comma.*

- 4. 20.** Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Allo scopo di accrescere il livello di sicurezza urbana per persone e mezzi, e di una migliore gestione delle risorse finanziarie destinate alla infrastrutturazione e alla manutenzione stradale, salvo che sussistano vincoli di carattere architettonico o paesaggistico anche con riferimento alle alberature *in situ*, nei progetti di realizzazione o rifacimento di marciapiedi e manti stradali gli elaborati debbono necessariamente prevedere la parte a verde, e nella illustrazione delle motivazioni che sorreggono la scelta del tipo di essenza, autoctona, da mettere a dimora, deve essere espressamente stimato il riflesso che la specifica specie scelta implica sulla durata del ciclo di vita del marciapiede o del manto. Con delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri da seguire nella predisposizione degli elaborati di cui al periodo precedente.

- 4. 22.** Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Allo scopo di realizzare un migliore temperamento fra le esigenze della sicurezza ferroviaria e quelle di preservazione dei risalenti filari alberati siti lungo la rete ferroviaria nazionale, con delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentiti l'ANCI e RFI, sono definiti limiti e modalità da seguire

nella gestione, da parte dei soggetti nei singoli casi competenti, dei filari di cui alla presente disposizione.

- 4. 23.** Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, gli Enti locali possono avvalersi della stipula di appositi contratti di coltivazione con le aziende florovivaistiche, nel rispetto delle normative sugli affidamenti pubblici.

- 4. 24.** Parolo, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Sopprimere il comma 4.

- 4. 25.** Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tra i criteri per l'affidamento della con le seguenti: nella progettazione per la.

- * **4. 26.** Foti, Butti, Trancassini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tra i criteri per l'affidamento della con le seguenti: nella progettazione per la.

- * **4. 27.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Giacometto, Casino, Ruffino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4.1. Ai fini della cura degli alvei dei fiumi e torrenti, le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale possono autorizzare il taglio della legna delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali anche con utilizzo di mezzi muniti di

motore a scoppio, nonché le relative attività di recupero del legname.

- 4. 28.** Cavandoli, Raffaelli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto, Murelli.

Al comma 4-ter dopo le parole: in forma singola o associata inserire le seguenti: e ai consorzi di bonifica, anche ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico,.

- 4. 30.** Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

4-ter.1. Il materiale naturalmente depositato nei letti dei fiumi e dei torrenti non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione dei 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma.

- 4. 31.** Cavandoli, Raffaelli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto, Murelli.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi da 4-quinquies a 4-novies.

- 4. 32.** Loss.

Al comma 4-quinquies, capoverso 13-bis sostituire le parole: per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della « Rete nazionale dei boschi vetusti » *con le seguenti:* per la ripresa della loro gestione. Ai fini della tutela del patrimonio naturale costituito dai boschi vetusti e della loro buona gestione, anche allo scopo di aumentare la loro potenzialità di assorbimento di CO², i comuni effettuano la ricognizione dei boschi nel loro territorio, individuando anche quelli definibili come terreni silenti, avviando progetti di ripresa della gestione silvicolturale, anche con le modalità tipiche degli usi civici e della gestione dei beni comuni.

4. 33. Loss.

Al comma 4-septies, capoverso 13-ter, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. 34. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 4-septies, sostituire le parole: in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito *con le seguenti:* nei boschi di proprietà pubblica, alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, in quantità e con distribuzione adeguate affinché non si generino o si accentuino problemi fitosanitari.

4. 35. Loss.

Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:

4-octies.1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « L'inosservanza di quanto stabilito nel periodo precedente determina le conseguenze previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ».

4. 36. Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

Sopprimere il comma 4-novies.

4. 37. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 4-novies sostituire le parole: 1° gennaio 2020 *con le seguenti:* 1° gennaio 2022.

4. 38. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 4-novies, sostituire le parole: non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, *con le seguenti:* sono consentiti eventuali incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, con priorità per gli interventi di riuso, riqualificazione e rigenerazione urbana.

4. 39. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Labriola.

Al comma 4-novies dopo le parole: non sono consentiti incrementi *inserire la seguente:* netti.

4. 40. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 4-novies, aggiungere i seguenti:

4-decies.

All'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992 n. 113, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Il numero minimo di alberi piantumati annualmente deve seguire i seguenti criteri:

a) i comuni con popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti minimo 100 alberi per anno solare;

b) i comuni con popolazione tra 15.001 e 50.000 abitanti minimo 200 alberi per anno solare;

c) i comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti minimo 300 alberi per anno solare;

d) i comuni con popolazione maggiore o uguale a 100.001 abitanti minimo 500 alberi per anno solare. ».

4-undecies.

All'articolo 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di inadempienza, il prefetto, al fine di assicurare la piantumazione degli alberi alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1 e di pubblicazione del bilancio arboreo di cui al comma 2, assegna un termine di 90 giorni per l'adempimento degli obblighi decorso il quale provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

2-ter. L'adempimento dell'obbligo di porre a dimora un albero di cui al comma 1 costituisce criterio di premialità nell'attribuzione e nella ripartizione delle somme previste a valere sul Fondo rotativo, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine, il competente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede all'elaborazione di linee di indirizzo per la fissazione di criteri specifici di ripartizione con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. 41. Vizzini, Giannone, Cunial.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-decies. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis.

(Tutela del verde pubblico)

1. Ai fini della tutela del verde pubblico, si applica quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. ».

4. 42. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-decies. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini della tutela del verde pubblico, la prevenzione dei danni e la sicurezza delle aree verdi, i comuni, in attuazione del piano nazionale del verde redatto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, effettuano una verifica della stabilità degli alberi (VTA) siti sul proprio territorio urbanizzato, sia nei giardini privati, parchi o alberate stradali. ».

4. 43. Valbusa, Liuni, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di

emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai comuni capoluogo della Città Metropolitana e possono interessare tutti i comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

4. 01. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 4. 014.** Caretta, Ciaburro, Foti, Butti, Trancassini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 4. 013.** Foti, Trancassini, Butti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4.1.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si prov-

vede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **4. 02.** Schullian, Plangger, Gebhard.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4.1.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **4. 04.** Lucchini, Gobato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4.1.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **4. 018.** Nevi, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Labriola, Spena.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento », le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 015. Butti, Foti, Trancassini.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per

l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
« Per l'anno 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2031, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 06. Valbusa, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valotto, Benvenuto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2020 »;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 016. Butti, Trancassini, Foti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2020 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 43,2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4. 017. Fiorini, Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020, 2021, 2022 »; le parole: « 36 per cento » sono sostituite dalle parole « 50 per cento »; le parole « 5.000 euro » sono sostituite dalle parole: « 10.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 05. Valbusa, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valotto, Benvenuto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il

dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 07. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Incentivi alla ecosostenibilità delle attività produttive agricole nelle aree montane e collinari a rischio di abbandono)

1. Per sostenere l'attività produttiva presso le aree montane e collinari a rischio di abbandono sono concessi alle micro piccole e medie imprese agricole e forestali che operano nel settore dell'agriturismo, delle energie rinnovabili e nella fornitura dei servizi ecosistemici finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 25.000 euro effettuati all'interno di tali territori. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel limite massimo complessivo di 9 milioni di euro.

2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

* **4. 09.** Schullian, Plangger, Gebhard.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Incentivi alla ecosostenibilità delle attività produttive agricole nelle aree montane e collinari a rischio di abbandono)

1. Per sostenere l'attività produttiva presso le aree montane e collinari a rischio di abbandono sono concessi alle micro piccole e medie imprese agricole e forestali che operano nel settore dell'agriturismo, delle energie rinnovabili e nella fornitura dei servizi ecosistemici finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 25.000 euro effettuati all'interno di tali territori. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel limite massimo complessivo di 9 milioni di euro.

2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

* 4. 011. Nevi, Cortelazzo, Mazzetti, Spena, Giacometto, Labriola, Casino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.

(Incentivi alla ecosostenibilità delle attività produttive agricole nelle aree montane e collinari a rischio di abbandono)

1. Per sostenere l'attività produttiva presso le aree montane e collinari a rischio di abbandono sono concessi alle micro piccole e medie imprese agricole e forestali che operano nel settore dell'agriturismo, delle energie rinnovabili e nella fornitura dei servizi ecosistemici finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 25.000 euro effettuati all'interno di tali territori. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel limite massimo complessivo di 9 milioni di euro.

2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

* **4. 012.** Caretta, Ciaburro, Foti, Butti, Trancassini.

(Inammissibile)

ART. 4-bis.

Al comma 1, dopo le parole: manutenzione del suolo inserire le seguenti: buona gestione forestale con azioni silvicolturali.

4-bis. 2. Loss.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-bis.1.

(Manutenzione straordinaria degli alvei dei fiumi e dei torrenti)

1. Gli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo sono quelli di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

2. In via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi definiti ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione

della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.

3. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

4. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.

6. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

7. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e

marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

9. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

4-bis. 01. Gava, Lucchini, Gobbato, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

ART. 4-ter.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce *inserire le seguenti:* all'interno delle zone D (Aree antropizzate e di promozione economica e sociale) individuate dal Piano del Parco,.

4-ter. 1. Loss.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle re-

gioni e delle province autonome, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, definisce e individua le aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.

3-ter. Per area ambientale complessa di cui al comma 1 si intende un territorio urbano circoscritto con le seguenti caratteristiche:

a) una popolazione residente superiore a 100,000 abitanti;

b) presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti che hanno un impatto sulle condizioni ambientali e sanitarie e sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) esistenza di criticità ambientali, quali una concentrazione media elevata nell'aria di PM10, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

d) presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario, dell'attivazione di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni, della riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, della realizzazione di interventi di bonifica e di riqualificazione ambientale nei SIN) della previsione di benefici fiscali per ridurre le emissioni inquinanti degli impianti industriali.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-*quater*, le modalità di riparto delle risorse del fondo ivi previsto, nonché i criteri per l'eventuale revoca dei contributi concessi dal medesimo fondo.

3-*sexies*. Ogni due anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'eventuale aggiornamento delle aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.

3-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-*bis*, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. 3. Nevi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Ruffino, Mazzetti, Casino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Nelle aree urbanizzate nelle quali gli elevati valori di PM10 e di inquinamento dell'aria sono conseguenza del traffico veicolare, degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, e della presenza sul territorio di insediamenti industriali ad elevato impatto ambientale e comunque sottoposti ad A.I.A., le regioni e gli enti locali interessati, ai fini del piano di risanamento e di individuazione del contributo della sorgente industriale al superamento dei suddetti valori, stipulano accordi e intese con enti di ricerca o laboratori pubblici per procedere a valutazioni analitiche volte a individuare

il contributo all'inquinamento della sorgente industriale, con particolare riguardo al PM10, anche attraverso protocolli sperimentali, e ad integrazione delle iniziative già in capo all'Agenzia dell'ambiente territorialmente competente.

4-ter. 2. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Nevi, D'Atis, Elvira Savino, Sisto.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.1.

(Detrazioni fiscali per interventi di bioedilizia)

1. Dall'anno 2021, per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali biocompatibili certificati utilizzati nella ristrutturazione, spettano le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 63 del 2013.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 150 milioni annui a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4-ter. 4. Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Ruffino, Casino.

ART. 4-quater.

All'articolo 4-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: capoluogo di provincia, inserire le seguenti: « Comune verde d'Italia » ad un comune italiano tra quelli con popolazione da 15.000 a 50.000 abitanti, « Piccolo comune verde Italia » ad un comune italiano tra quelli con popolazione fino a 15.000 e « Capitale Verde d'Italia-città da salvare » ad una delle città italiane dove sono presenti siti contaminati di interesse nazionale,;

b) al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Il titolo « Capitale Verde d'Italia-città da salvare » è conferito per l'anno 2020 alla città di Taranto al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A, generando, al contempo, un sistema virtuoso per la riqualificazione ambientale. A tal fine, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione »;

3) al terzo periodo, dopo le parole: « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione

del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. »;

4) è aggiunto infine il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ».

c) al comma 2, dopo le parole: capoluogo di provincia, inserire le seguenti: comuni e piccoli comuni;

d) al comma 3, dopo le parole: Capitale verde d'Italia inserire le seguenti: « Comune verde d'Italia », « Piccolo comune verde Italia » e « Capitale Verde d'Italia-città da salvare »;

e) al comma 4, sostituire le parole: Il Titolo di « Capitale verde d'Italia nell'anno del conferimento rappresenta » con le seguenti: « I Titoli nell'anno del conferimento rappresentano ».

4-quater. 1. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 4-quater, inserire il seguente:

Art. 4-quater.1.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi

alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della

piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

4-quater. 01. Cortelazzo, Mazzetti, Giacometto, Labriola, Casino, Ruffino.

ART. 4-quinquies.

Sopprimerlo.

4-quinquies. 1. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 4-quinquies, inserire il seguente:

Art. 4-sexies.

(Misure per favorire la realizzazione di una rete impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi)

1. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati comunicati dalle regioni in collaborazione con l'Ispra e le Agenzie regionali per l'ambiente, provvede ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pretrattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi dell'Unione europea di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, nonché una sostanziale autosufficienza territoriale nella gestione e nel trattamento dei medesimi. Il fabbisogno residuo necessario è comunicato dalle regioni sulla base dei rispettivi Piani regionali sui rifiuti e dei dati Ispra. La ricognizione di cui al presente comma deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con riguardo agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi, necessari a coprire il fabbisogno residuo in considerazione e nel rispetto degli obiettivi UE di riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché agli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, la ricognizione di cui al comma 1 è finalizzata a verificare la validità del fabbisogno dei suddetti impianti come individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016. Qualora necessario, con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede ad aggiornare i suddetti DPCM.

3. Sulla base dei risultati delle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui ai commi precedenti, qualora si ravvisino reali criticità e una sensibile carenza delle infrastrutture impiantistiche necessarie al raggiungimento degli suddetti obiettivi UE, e al fine di accelerare l'effettiva realizzazione – tenendo conto delle migliori tecniche disponibili – degli impianti necessari, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari nel numero massimo di cinque, ciascuno competente per le regioni del Nord, del Centro, del Sud, e uno ciascuno per la regione Sardegna e la regione Sicilia, al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.

4. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi, e può essere prorogata o rinnovata per un triennio dalla prima nomina.

5. Con i decreti di cui al comma 3, sono stabilite le modalità, la struttura e il compenso da attribuire ai Commissari, i cui oneri sono a valere sulle risorse di cui all'articolo 5.

6. Il Commissario straordinario, nel rispetto del principio di leale collaborazione con il presidente della regione interessata, adotta tutte le iniziative volte alla realizzazione dei necessari impianti di cui al comma 1, e può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni, ma comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di autorizzazioni ambientali e delle previsioni di cui al decreto legislativo 152 del 2006.

7. Il Commissario convoca una Conferenza di servizi con le altre amministra-

zioni competenti, anche al fine di ottenere gli atti di intesa. La durata della Conferenza non può superare il termine di sessanta giorni dalla sua indizione, e qualora alla scadenza del termine predetto la medesima Conferenza non raggiunga un accordo, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

8. Ai fini della definizione dell'*iter* procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il Commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.

9. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e modalità per l'eventuale revoca dei benefici e il recupero di somme indebitamente percepite dal soggetto.

10. A tutti gli impianti di gestione dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

11. Quale contributo dello Stato al miglioramento e al riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2019 e 300 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

12. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri di assegnazione, e le modalità di ripartizione e le priorità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 10, nonché la quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.

13. Le risorse del Fondo di cui al comma 10, sono volte a cofinanziare gli investimenti diretti degli enti territoriali per realizzare o implementare le infrastrutture ambientali di cui al presente articolo, nonché a sostenere gli enti territoriali nell'individuazione e applicazione di idonei contributi e strumenti, anche fiscali, volti a favorire e agevolare il coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione e gestione delle medesime infrastrutture.

14. Gli incentivi e le agevolazioni di cui ai precedenti commi, sono cumulabili con quelli già previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

15. Le spese effettuate dalle regioni per gli investimenti di cui al presente articolo, sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità di cui all'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

16. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4-quinquies. 01. Gelmini, Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Casino, Ruffino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-quinquies, inserire il seguente:

Art. 4-sexies.

(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore dell'economia circolare)

1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo econo-

mico un fondo denominato « Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo per l'economia circolare » con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022 finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti:

a) processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, e processi produttivi che comportano una riduzione dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

b) miglioramento della qualità delle cosiddette materie prime secondarie;

c) aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;

d) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero;

e) sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca negli ambiti dell'economia circolare;

f) incentivazione delle imprese nella ricerca, nelle tecnologie e soluzioni innovative volte a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono cumulabili con quelle già previsti

dalla vigente normativa in materia, e possono beneficiare della quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2019-2021, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di investimento sostenute e documentate. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite di quattro milioni annui.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 6 le 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. 16. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede per ciascun anno del triennio 2020-2022, mediante riduzione di 100 milioni annui, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4-quinquies. 03. Gelmini, Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Casino, Ruffino.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 4-sexies.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di

emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

4-quinquies. 08. Foti, Butti, Trancassini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Foti, Butti, Trancassini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 2. Foti, Trancassini, Butti.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 ore mensili con le seguenti: 30 ore mensili.

5. 3. Butti, Trancassini, Foti.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

5. 4. Foti, Trancassini, Butti.

Al comma 3, sostituire le parole: alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: all'Arma dei Carabinieri, al Mi-

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

5. 5. Cortelazzo, Casino, Mazzetti, Giacommetto, Labriola, Ruffino.

Al comma 3, sostituire le parole: alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. 6. Butti, Foti, Trancassini.

Al comma 3, sopprimere le parole: e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento.

5. 7. Foti, Trancassini, Butti.

Sopprimere il comma 6.

5. 9. Trancassini, Foti, Butti.

Sopprimere il comma 7.

5. 10. Butti, Foti, Trancassini.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5.1.

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*octies*. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare compo-

zione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo n. 28/10 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-*novies*. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato *ex* decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-*decies*. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione precedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato *ex* decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente articolo 3-*ter*. »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale ».

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« *v-novies*) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti ».

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatarie) dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei

servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice ».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 03. Giacometto, Labriola, Ruffino, Correlazzo, Casino, Mazzetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5.1.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i

criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in

linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22 del 28 marzo 2018, n. 69 del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 – Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di

cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a)* a *e)*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni. ».

5. 02. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Giacometto, Ruffino, Casino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità orga-

nizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario si avvale della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **5. 04.** Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario si avvale della Struttura e dell'Anagrafe

di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **5. 05.** Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Labriola.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati ambientali di cui al primo periodo.

6. 2. Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dal 1° gennaio 2022 le aziende pubbliche e di interesse pubblico, pubblicano sul proprio sito *web*, il bilancio di sostenibilità ambientale ai sensi della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di redazione e pubblicazione del bilancio di sostenibilità ambientale.

6. 3. Cunial, Benedetti, Giannone, Vizzini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di comuni e Città Metropolitane.

* **6. 4.** Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di comuni e Città Metropolitane.

* **6. 5.** Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Labriola.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di comuni e Città Metropolitane.

* **6. 6.** Lucchini, Gobato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazione di adempimenti, i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2, già trasmessi dai concessionari di servizi pubblici, in attuazione di obblighi di legge o di disposizioni recate dalla regolazione settoriale, ad autorità o amministrazioni pubbliche, sono pubblicate in rete da queste ultime che provvedono anche al necessario raccordo con l'ISPRA ai sensi del comma 4.

6. 8. Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, « Legge quadro sulle aree protette »)

1. L'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Revisore unico dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.

4. Il Presidente è nominato con delibera del Presidente della giunta regionale il cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui il parco ricade nel territorio di due o più regioni, il decreto di nomina del Presidente è emanato dal Presidente di giunta regionale della regione in cui ricade la percentuale maggiore di superficie territoriale del parco, previa acquisizione dell'intesa degli altri presidenti regionali interessati. Il Presidente nominato deve essere in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

5. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

6. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

7. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

8. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

9. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

10. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei.

11. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade in tutto o in parte il

parco, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui il parco ricade nel territorio di due o più regioni, la nomina dei componenti del Consiglio direttivo è effettuata dal Presidente di giunta regionale della regione in cui ricade la percentuale maggiore di superficie territoriale del parco, previa acquisizione dell'intesa degli altri presidenti regionali interessati. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza dell'ISPRA e un componente in rappresentanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

12. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione

montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

13. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

14. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

15. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

17. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente

parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

19. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali.

20. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da *d*) a *e-bis*), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;

c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

21. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.

23. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

24. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.

25. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli

enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

26. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

27. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attua-

zione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto e del modello gestionale applicato per la valorizzazione della capacità attrattiva del Parco e della capacità promozionale delle tipicità territoriali.

29. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 1. La Comunità del parco è costituita dai Presidenti delle regioni, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle unioni montane dei comuni ».

6. 01. Gava, Lucchini, Gobbato, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lettera a), dopo le parole: « energia elettrica » aggiungere in fine le seguenti ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri;

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: « In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro ».

6. 02. Labriola, Mazzetti, Casino, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto.

(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *inserire le seguenti:*

e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,.

b) *dopo le parole:* di prodotti *inserire le seguenti:* agricoli.

c) *sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 22 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 20 milioni di euro, *con le seguenti:* 22 milioni di euro.

7. 3. Labriola, Ruffino, Giacometto, Casino, Cortelazzo, Mazzetti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *inserire le seguenti:* e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228,;

b) *dopo le parole:* di prodotti *inserire le seguenti:* agricoli;

c) *sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 22 milioni.

*** 7. 1.** Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *inserire le seguenti:* e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228,;

b) *dopo le parole:* di prodotti *inserire le seguenti:* agricoli;

c) *sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 22 milioni.

*** 7. 2.** Foti, Butti, Trancassini.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *inserire le seguenti:* e ai titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 25 agosto 1991, n. 287,.

7. 5. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto.

Al comma 1, sopprimere le parole: alimentari e.

7. 6. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Al comma 1, dopo la parola: detergenti, *inserire le seguenti:* per uso domestico e per l'igiene personale,.

7. 7. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto.

Al comma 1, sopprimere le parole: sia riutilizzabile e.

7. 8. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Riguardo ai soli prodotti alimentari, è fatto divieto al consumatore di introdurre dall'esterno propri contenitori. ».

7. 9. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Per i prodotti alimentari e per l'igiene personale, sui quali non sia già applicata una aliquota agevolata, venduti sfusi o alla spina, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per il 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

7. 10. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Giacometto, Casino, Ruffino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente

comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

7. 11. Viviani, Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Promozione dell'economia circolare)

1. All'articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 « Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale », sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: « polietilentereftalato » aggiungere: « riciclato »;

b) al comma 2 le parole: « devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e » sono soppresse.

7. 01. Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Promozione dell'economia circolare)

1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973

« Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale » le parole: « devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e » sono soppresse.

7. 02. Gobbato, Lucchini, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per la promozione della produzione e della commercializzazione di stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è finalizzato a sostenere la ricerca scientifica pubblica e privata in materia di produzione di prodotti biodegradabili e compostabili e a promuovere, anche attraverso apposite campagne pubblicitarie, la vendita di tali prodotti.

2. Al fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili possono altresì accedere le imprese che producono materiale plastico e che intendano riconvertire gli impianti verso la produzione di materiale biodegradabile o compostabile.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si prov-

vede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

7. 03. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Contributo per l'acquisto di detersivi biodegradabili)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di ridurre l'inquinamento, alle imprese turistiche e di ristorazione con scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle aree comprese nel registro delle aree protette istituite con i Piani di gestione ai sensi dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 è riconosciuto un contributo per l'acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili o comunque altamente biodegradabili, muniti di idonea certificazione ambientale.

2. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di spesa previsto dall'articolo 2, comma 1, pari al 25 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti e dei detersivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati i criteri, le caratteristiche e i parametri minimi che devono essere garantiti dai prodotti e dai detersivi di cui al comma 1, nonché le condizioni e le modalità per l'eventuale revoca dei benefici e per il recupero di somme indebitamente percepite dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

5. Per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« ART. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche). – 1.

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2 ».

2. Dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 219-ter. – (Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riuti-

lizzabili). – 1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-*bis*, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata « filiera », dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera ».

7. 05. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Giacometto, Casino, Ruffino.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« ART. 222-*bis*. – (*Fondo unico per il riciclo*). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato ».

7. 06. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Ruffino.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8.1.

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 », sono sostituite con le seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020 » e le parole: « 31 dicembre 2018 », con le seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) al comma 3, le parole: « pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 », sono sostituite con le seguenti: « 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 », sono sostituite con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del

batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite « Indenni », nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-*ter*. Il progetto di cui al comma 1-*bis* ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche. »;

c) al comma 3, le parole da: « 150 milioni di euro », fino alla fine, sono sostituite con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

8. 01. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacommetto, Cortelazzo, Casino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto, Spena, Nevi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8.1.

(Reimpianto degli ulivi nella regione Puglia)

1. All'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 18-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del

successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione ».

8. 07. Sasso, Tateo, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaeli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8.1.

(Modifica al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della regione Puglia)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nell'ambito della redazione del Piano dovrà tenersi conto delle esigenze idriche delle diverse varietà di olivo definite « Indenni » impiantabili nelle aree soggette ad abbattimenti generalizzati, con priorità per le varietà presenti nelle aree della Puglia, nonché, se compatibili e integrabili, con varietà aventi linee genetiche di diversa provenienza e costituzione. Ove sia verificato che le suddette specie « indenni » non siano compatibili con la disponibilità idrica dell'area di reimpianto e che la realizzazione di impianti di raccolta o di condotte idriche comporti oneri superiori alla resa futura media prevista per l'area medesima, a valere sulle risorse del Piano si procederà ad opere di forestazione con le specie autoctone, maggiormente compatibili con la biodiversità del-

l'area e ove possibile, a più rapido accrescimento ».

8. 04. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacommetto, Cortelazzo, Casino, D'Attis, Elvira Savino, Sisto, Spena, Nevi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8.1.

1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2019, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 100 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 03. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacommetto, Cortelazzo, Casino, Spena, Nevi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All'articolo 26-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,

n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così riformulata: « pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti »

b) al comma 1, la parola: « lavorazione » e sostituita dalla seguente: « trattamento » e, dopo le parole: « o di nuova costruzione, » sono inserite le seguenti: « individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9, »;

c) al comma 1, lettera a), dopo la parola: « incidenti » sono inserite le seguenti: « che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali »;

d) al comma 1, lettere b) e d), la parola: « rilevanti » al termine delle lettere è soppressa;

e) al comma 2, la parola: « rilevanti » è soppressa;

f) al comma 3, le parole: « della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto di cui al comma 9 »;

g) al comma 4, le parole: « E gestore trasmette » sono sostituite dalle seguenti: « I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono »;

h) al comma 5, la parola: « rilevanti » è soppressa, le parole: « d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « in raccordo » e dopo le parole: « piano di emergenza esterna all'impianto », sono inserite le seguenti: « anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, »;

i) al comma 6, lettere b) e d), la parola: « rilevanti » è soppressa;

l) al comma 9, le parole: « d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e », dopo le parole: « le linee guida per » sono inserite le seguenti: « l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per » e, infine, è aggiunto il seguente periodo: « , nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività. ».

2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 02. Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.

8. 05. Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Casino.

(Inammissibile)

ART. 8-bis

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

Art. 8-ter.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *f*), è sostituita dalla seguente: « *f*) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di tele-riscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di tele-riscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F ».

* **8-bis. 01.** Butti, Trancassini, Foti.

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

Art. 8-ter.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *f*), è sostituita dalla seguente: « *f*) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di tele-riscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di tele-riscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F ».

* **8-bis. 02.** Lucchini, Gobato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Infratel Italia Spa e Open Fiber Spa, nell'ambito dell'esame della risoluzione n. 7-00351 Capitanio relativa all'introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete internet ad alta velocità	111
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03217 Capitanio: Iniziative per la liberalizzazione delle frequenze 5,2 Ghz e 5,8 Ghz ..	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	117
5-03218 Bruno Bossio: Iniziative volte a favorire il superamento del divario digitale sul territorio nazionale	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-03219 Grippa: Iniziative volte a superare le criticità del servizio di recapito della corrispondenza	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-03220 Zanella: Iniziative urgenti volte a garantire la piena funzionalità del servizio aereo offerto da Alitalia	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	122
5-03221 Silvestroni: Impatto sulla gestione dei dati sensibili derivante dall'accordo tra Tim e Google sui servizi <i>cloud</i> ed <i>edge computing</i>	113
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	124

RISOLUZIONI:

7-00296 De Girolamo: Iniziative sulla sicurezza stradale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
7-00351 Capitanio: Introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete internet ad alta velocità (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2019.

Audizione di rappresentanti di Infratel Italia Spa e Open Fiber Spa, nell'ambito dell'esame della riso-

luzione n. 7-00351 Capitanio relativa all'introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete internet ad alta velocità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 12.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessandra TODDE.

La seduta comincia alle 14.05.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03217 Capitano: Iniziative per la liberalizzazione delle frequenze 5,2 Ghz e 5,8 Ghz.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Insiste sulla necessità di un maggior coordinamento da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della difesa, al fine di poter favorire la diffusione delle tecnologie più avanzate superando il divario digitale fra le diverse aree del territorio e procedendo alla liberalizzazione di tutte le frequenze utilizzabili.

5-03218 Bruno Bossio: Iniziative volte a favorire il superamento del divario digitale sul territorio nazionale.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Anche alla luce degli elementi informativi acquisiti durante le audizioni dei rappresentanti di Infratel stigmatizza i gravi ritardi nell'attuazione dei bandi per la diffusione delle reti ad alta velocità. In particolare auspica che il Governo possa adottare tempestivamente le iniziative più idonee sia sul lato dell'offerta delle infrastrutture che sul lato della domanda al fine di favorire il superamento del divario digitale anche nelle aree a fallimento di mercato.

5-03219 Grippa: Iniziative volte a superare le criticità del servizio di recapito della corrispondenza.

Carmela GRIPPA (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carmela GRIPPA (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Pur riponendo la massima fiducia nel ruolo attribuito ad AGCOM e a Poste spa, auspica che si possano individuare soluzioni efficaci al fine di contenere le notevoli criticità emerse recentemente anche nell'ambito dell'esame del contratto di programma con Poste spa, prevedendo anche un sistema di sanzioni il più possibile efficace.

5-03220 Zanella: Iniziative urgenti volte a garantire la piena funzionalità del servizio aereo offerto da Alitalia.

Federica ZANELLA (FI) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando l'emana- zione del nuovo decreto-legge che prevede misure urgenti per garantire lo svolgi-

mento del servizio di trasporto aereo da parte di Alitalia e consentire la presentazione di eventuali nuove offerte da parte dei soggetti interessati all'acquisto. Stigmatizza il fatto che con il nuovo prestito si arrivi all'ingente somma di 1 miliardo e 300 milioni a fronte di una capitalizzazione pari ad 1 miliardo della società. Ritiene in ogni caso che sarà necessario approfondire con attenzione tali questioni nell'ambito dell'esame delle nuove disposizioni.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federica ZANELLA (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Al riguardo dubita fortemente sulla possibilità che i commissari straordinari possano garantire l'individuazione di soluzioni realmente efficaci al fine di rendere più appetibile la compagnia italiana. Si chiede, inoltre, quale sia il giudizio delle istituzioni europee sull'ulteriore proroga del prestito ed esprime forti perplessità sulla effettiva elaborazione di un progetto realizzabile da parte del Governo e della maggioranza sulle prospettive di Alitalia.

5-03221 Silvestroni: Impatto sulla gestione dei dati sensibili derivante dall'accordo tra Tim e Google sui servizi cloud ed edge computing.

Mauro ROTELLI (FDI), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarla.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo chiamato a valutare ogni

iniziativa utile per proteggere i dati sensibili sia pubblici che privati. Preannuncia al riguardo che il gruppo di Fratelli d'Italia continuerà a sollecitare il Governo in questa direzione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00296 De Girolamo: Iniziative sulla sicurezza stradale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 novembre 2019.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S) ritiene che la Commissione potrà svolgere gli opportuni approfondimenti nel corso delle audizioni programmate nell'ambito dell'esame della risoluzione.

Alessandro MORELLI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00351 Capitano: Introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete internet ad alta velocità.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 novembre 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Zanella ed altri n. 7-00384 in materia di procedure di gara per l'attuazione della strategia italiana per la banda ultralarga ed incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete *internet* ad alta velocità.

Comunica che la risoluzione Zanella 7-00384 sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Capitano 7-00351, vertendo su analoga materia.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), anche alla luce delle audizioni svolte nella mattinata di oggi, auspica che la Commissione possa disporre di adeguati tempi di discussione al fine di approfondire i contenuti della risoluzione in esame.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), nell'esprimere apprezzamento per la presentazione della risoluzione a prima firma della collega Zanella di cui condivide senz'altro i contenuti, auspica che si possa pervenire tempestivamente alla formulazione di un testo ampiamente condiviso anche dai colleghi della maggioranza, senza però procrastinarne eccessivamente i tempi di approvazione.

Federica ZANELLA (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Capitano, sottolinea come la risoluzione a sua prima firma possa contribuire ad ampliare e arricchire il dibattito in corso anche sul tema dell'infrastrutturazione nelle c.d. aree bianche, evidenziando al contempo la rilevanza del tema dell'accesso universale alla rete così come quello della competitività delle imprese in tutto il territorio nazionale.

Concorda, infine, sull'opportunità di procedere all'approvazione rapida di un testo ampiamente condiviso.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) ritiene necessario comprendere meglio dalla maggioranza come intenda procedere nella discussione delle risoluzioni in esame anche al fine di recepire, in un testo condiviso, le numerose criticità emerse nel

corso delle audizioni dei rappresentanti di Infratel e di Open Fiber svolte nella giornata odierna.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) dichiara la piena disponibilità della maggioranza ad integrare la risoluzione del collega Capitano, anche al fine di verificare la possibilità di formulare un testo condiviso, e rileva l'esigenza di disporre di tempi adeguati per un approfondimento sui contenuti della risoluzione a prima firma della collega Zanella, di cui si è proceduto all'abbinamento nella seduta di oggi.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, all'VIII Commissione Ambiente, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE

sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel testo modificato dal Senato, che ha ampiamente integrato il contenuto del provvedimento.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 2, comma 1, istituisce un fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », con una dotazione finanziaria complessiva di 255 milioni di euro dal 2019 al 2024 (5 milioni di euro per il 2019, 70 milioni di euro per il 2020, 70 milioni di euro per il 2021, 55 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024).

Ai residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria per inottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla qualità dell'aria, viene riconosciuto – fino ad esaurimento delle risorse – un « buono mobilità » pari a 1.500 euro in caso di rottamazione, entro il 31 dicembre 2021, di autovetture fino alla classe Euro 3 ed a 500 euro in caso di rottamazione, entro il medesimo termine, di motocicli fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi rottamati. Il buono può essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico regionale o locale, di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (possibilità quest'ultima introdotta nel corso dell'esame al Senato). Il « buono mobilità » non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Le risorse per il nuovo fondo sono una parte di quelle attribuite, per gli anni dal 2019 al 2024, al Ministero dell'ambiente, quale quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra. Si demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico,

sentita la Conferenza unificata, la definizione delle condizioni e delle modalità per l'ottenimento e l'erogazione del *bonus* mobilità.

Il comma 2 finanzia progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, con una somma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I progetti devono essere presentati al Ministero dell'ambiente dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, che siano stati interessati dalle citate procedure di infrazione comunitaria.

Per quanto riguarda le modalità ed i termini di presentazione delle domande, si rinvia ad un decreto interministeriale, prevedendo comunque l'adozione di criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti. Il decreto interministeriale deve essere emanato, entro novanta giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata, che si dovrà pronunciare entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto potrà essere emanato.

L'articolo 3 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. I progetti in questione possono essere presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione per inottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla qualità dell'aria e sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base all'entità del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Anche tale onere

è coperto a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati al Ministero dell'ambiente.

Si demanda ad un successivo decreto del Ministero dell'ambiente la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento, da adottare entro novanta giorni.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede alla presidenza di poter disporre di un tempo adeguato al fine di approfondire i contenuti del provvedimento in esame, appro-

vato dal Senato e in discussione presso la competente commissione di merito.

Diego SOZZANI (FI) condivide la richiesta formulata dalla collega, affinché la Commissione possa utilmente approfondire i profili di competenza del provvedimento in esame che giudica assai rilevanti.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**5-03217 Capitanio: Iniziative per la liberalizzazione delle frequenze
5,2 Ghz e 5,8 Ghz.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il *Fixed Wireless Access* è una tecnologia che utilizza le onde radio per creare un ponte tra due infrastrutture fisse e consente velocità simili a quella della fibra ottica via onde radio, per questo può arrivare nelle zone in cui la fibra non riesce ad arrivare. Si tratta di una tecnologia in rapida crescita in Italia, al punto che si può affermare che nei prossimi anni la banda ultra larga si presenterà via fibra e via FWA.

Con specifico riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, rappresento che alcune frequenze utilizzate per il FWA sono già libere, come la frequenza 5.4 GHz; altre, invece, sono sottoposte a licenza, come le frequenze 3.4-3.6 GHz.

Con riferimento alla frequenza 5.2 GHz e alla frequenza 5.8 GHz, rappresento che quest'ultima è stata oggetto della Raccomandazione ECC/REC (06)04 recante « *Use of the band 5 725 – 5 875 mhz for broadband fixed wireless access (BFWA)* ».

Orbene, la Raccomandazione è un atto adottato dalla Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni che non ha carattere di obbligatorietà. Mentre le Decisioni sono atti riguardanti questioni determinanti relative all'armonizzazione delle frequenze, le Raccomandazioni, infatti, si limitano a fornire una guida alle Amministrazioni CEPT che ne abbiano necessità, su argomenti non coperti dalle Decisioni.

In particolare, la citata raccomandazione ECC/REC/(06)04 ha fornito orientamenti per quelle Amministrazioni CEPT che intendano mettere a disposizione le

frequenze 5 725-5 875 MHz per la realizzazione dei servizi di *Fixed Wireless Access* (FWA).

Di conseguenza, la raccomandazione ECC/REC/(06)04 non è stata recepita nel Piano di Ripartizione delle Frequenze.

In proposito, si fa presente che la bozza di revisione contenente le modifiche al PNRF di cui al decreto 27 maggio 2015 è stata resa disponibile in consultazione pubblica sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Specifico altresì che, in Italia, le bande 5.2 e 5.8 GHz nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze sono destinate ad una molteplicità di servizi. Specificamente la banda 5.8 GHz è in gestione esclusiva del Ministero della Difesa, dunque un eventuale recepimento raccomandazione ECC/REC/(06)04 non potrebbe prescindere dall'avallo di quest'Amministrazione.

Occorre sottolineare che le applicazioni oggi possibili nella banda 5.8 GHz sono di debole potenza, quali gli *Short Range Devices*, compatibili con gli usi del Ministero della Difesa; al contrario, le potenze previste dalla citata raccomandazione ECC/REC/(06)04 sono di ben altro ordine di grandezza per le applicazioni FWA.

In particolare, la gamma 863-870 MHz ospita essenziali servizi di radiocomunicazione del Comparto Difesa e Sicurezza, nonché categorie di apparati commerciali *Short Range Devices* che convivono con le citate applicazioni del Comparto Difesa e Sicurezza.

I sistemi *Low Power Wide Area Network* (LPWAN) rientrano nella categoria dei sopra citati *Short Range Devices*, destinati a un regime d'uso su base di non interferenza e senza diritto a protezione. In considerazione della potenziale pervasività e impatto spettrale delle LPWAN, il Ministero della Difesa ha acconsentito al loro impiego in modalità sperimentale, al fine di verificare l'effettiva compatibilità delle LPWAN nei confronti delle applicazioni incumbent. Le citate sperimentazioni sono tutt'ora in corso.

Dunque, il Ministero della Difesa e il Ministero dello sviluppo economico continueranno a collaborare per garantire la corretta e proficua introduzione dei sistemi LPWAN nell'esistente ecosistema di

radiocomunicazione afferente alla gamma 863-870 MHz, in attesa che sia definito lo scenario di *licensing* a cui tali sistemi saranno sottoposti.

In conclusione, rappresento che la banda 5.2 GHz, anch'essa cogestita con il Ministero della difesa, è ad oggi già destinata ad altre applicazioni, come disposto dalla nota 184 del Piano nazionale delle ripartizione delle Frequenze (decreto ministeriale 5 ottobre 2018), nell'ambito del servizio mobile; e che nella recente *World Radio Communication Conference* (tenutasi dal 28 Ottobre al 22 novembre 2019), sono stati individuati parametri per l'utilizzo di tali applicazioni di tipo *wireless access* nell'ambito del servizio mobile.

ALLEGATO 2

5-03218 Bruno Bossio: Iniziative volte a favorire il superamento del divario digitale sul territorio nazionale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sui temi sollevati nell'atto in discussione, rappresento che la Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga, punta a garantire entro il 2020 la copertura con reti ultraveloci ad almeno l'85 per cento della popolazione italiana e a tutti gli edifici pubblici, poli industriali, aree di interesse economico e concentrazione demografica, nonché alle principali località turistiche e degli snodi logistici.

Nel corso dell'audizione in commissione Trasporti del 9 ottobre scorso, il Ministro Patuanelli ha sottolineato che, nell'ambito del Piano Banda Ultralarga, al fine del completamento dell'intervento nelle « aree bianche » nonché dell'avvio della Fase II « aree grigie e voucher per la connettività » bisogna fare di più e meglio, nella comune consapevolezza che si tratta di un Piano strategico per il nostro Paese.

Tale Piano ha effettivamente registrato alcuni rallentamenti nell'avanzamento dovuti ad una molteplicità di fattori, quali il ritardo nella concessione di permessi e di autorizzazioni a livello locale e, quindi, nel passaggio alla progettazione esecutiva, ormai in uno stadio avanzato in tutti i territori. Sotto questo aspetto, il Ministero dello sviluppo economico sta compiendo una efficace azione di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni nazionali e locali coinvolte nei processi di autorizzazione, anche favorendo il dialogo tra i diversi livelli istituzionali interessati.

Nel tracciato di sviluppo delle reti sarà determinante l'impegno del MISE nel re-

cepimento del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, da completare entro la fine del 2020.

Nell'ambito del monitoraggio dello sviluppo delle reti di accesso a internet, preciso altresì che l'AGCOM mette a disposizione lo strumento cartografico (*broadband map*), tramite il quale è possibile avere indicazioni puntuali sulle coperture in essere e le tecnologie (con annessi livelli prestazionali). In ogni punto del territorio italiano il sistema di mappatura sarà ulteriormente potenziato.

Con la delibera 231/18/CONS, l'AGCOM ha inoltre stabilito una serie di norme innovative: per la banda 700 MHz ha previsto che, entro 36 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, ciascun aggiudicatario dei lotti sia tenuto singolarmente ad avviare il servizio commerciale utile a soddisfare i requisiti operativi *standard* necessari a permettere ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale la corretta fruizione di servizi 5G. Entro 54 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, gli aggiudicatari dovranno inoltre raggiungere collettivamente la copertura almeno del 99,4 per cento della popolazione nazionale. È poi previsto che, nel computo della percentuale di popolazione, gli aggiudicatari includano almeno il 90 per cento della popolazione dei comuni riconducibili ad aree a cosiddette *deep digital divide*, ovvero prive di servizi di comunicazione a larga banda e contemporaneamente prive di copertura mobile con tecnologie di tipo

4G, identificati sulla base di un'analisi condotta mediante l'impiego della sopracitata *broadband map*.

Al fine di colmare il divario digitale esistente nel nostro Paese e di superare le criticità esistenti nei comuni delle aree montane non ancora raggiunte dalla banda larga, lo scorso 17 luglio 2019 il Comitato per la banda ultralarga (COBUL) ha formalmente avviato la fase II della Strategia Nazionale. Le risorse oggi a disposizione, considerando sia i fondi Nazionali che i fondi Regionali, ammontano a circa 3,3 miliardi di euro.

Oltre ad incentivare le infrastrutture, la fase II della Strategia Nazionale prevede anche misure di sostegno alla domanda di servizi ultraveloci nella forma di voucher, in analogia con quanto fatto già da altri Paesi europei.

Tali investimenti, aggiuntivi al piano aree bianche attualmente in corso, riguardano appunto i *voucher* e il piano aree grigie.

Tra le più recenti attività promosse dal Ministero dello sviluppo economico segnalano inoltre il « Progetto Wifi Italia » Si invitano ad aderire a tale Progetto tutti i Comuni, specialmente i più piccoli al fine di ridurre il divario digitale nel nostro Paese e a superare lo spopolamento di alcune zone geograficamente isolate.

Infine, voglio ricordare che nella legge di bilancio 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha proposto un rafforzamento della misura per la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI nonché un incremento della dotazione del fondo per l'erogazione dei voucher per l'innovazione ed un finanziamento aggiuntivo voucher decoder e *smart tv*.

ALLEGATO 3

5-03219 Grippa: Iniziative volte a superare le criticità del servizio di recapito della corrispondenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla tematica oggetto del *Question Time* presentato, preliminarmente vorrei evidenziare il ruolo del Ministero dello sviluppo economico sul fatto esposto.

Come noto, infatti, spetta all'AGCOM (ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del decreto legislativo n. 261 del 1999), sia la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » che lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale ».

Rispetto alle paventate condotte scorrette evidenziate nel comunicato dell'Antitrust si è sentita pertanto la società Poste Italiane, la quale ha precisato di non aver posto in essere azioni che ingannino i clienti in merito alle caratteristiche del prodotto raccomandata e di aver interesse, in termini di efficienza e controllo dei costi, che la consegna delle raccomandate avvenga sin dal primo tentativo di recapito presso il domicilio del destinatario, poiché, riconsegnare presso l'ufficio postale – le cosiddette inesitate – rappresenta una chiara inefficienza economica a tutto danno dell'impresa.

Con lo scopo di chiarire la dimensione dell'attività di recapito Poste ha evidenziato inoltre « che sono state consegnate – nel corso del 2019 – oltre 120 milioni di raccomandate, ricevendo, nel medesimo periodo, meno di 1000 reclami relativi agli

avvisi di giacenza, pari allo 0,000008 per cento del totale delle raccomandate regolarmente gestite ».

La Società, infine, ha fatto presente che « opera un incessante controllo ispettivo sulla qualità del servizio, superando gli standard tradizionalmente previsti in materia, con regolari e accurate verifiche sull'intera filiera organizzativa, adottando, ove si riscontrino irregolarità, i più rigorosi provvedimenti disciplinari. A titolo esemplificativo, nel 2019, in una sola giornata, sono stati eseguiti oltre 100 controlli in contemporanea sull'intero territorio nazionale. Ciò pertanto confermerebbe che i singoli casi di comportamento irregolari non sono compatibili con la strategia e la condotta dall'azienda.

Poste ritiene, inoltre, infondata l'ipotesi di aver « veicolato messaggi ingannevoli riguardo al servizio di ritiro digitale ».

Infatti, la stessa ha dichiarato che ogni strumento informativo, cartaceo o digitale, riporta in evidenza le condizioni del servizio peraltro assolutamente gratuito, opzionale e non alternativo rispetto alle tradizionali modalità di recapito.

Infine, vorrei ribadire che il servizio di recapito delle raccomandate e degli atti giudiziari, rientrando negli obblighi di servizio universale con specifici standard di qualità, sono oggetto di costante e formale verifica da parte del regolatore di settore AGCOM. Sul sito della citata Autorità sono, infatti, riportati gli esiti dei procedimenti sanzionatori nei confronti di tutti gli operatori postali.

ALLEGATO 4

5-03220 Zanella: Iniziative urgenti volte a garantire la piena funzionalità del servizio aereo offerto da Alitalia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Com'è noto all'onorevole interrogante, il « Gruppo Alitalia », costituito da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e da Alitalia Cityliner S.p.A., è stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria nel maggio 2017.

Il Governo, al fine di far fronte alle esigenze di cassa necessarie a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa, ha disposto, complessivamente, un finanziamento a titolo oneroso di 900 milioni di Euro, utilizzato, oltre che per rispettare gli impegni connessi alla regolamentazione internazionale del trasporto aereo (ci si riferisce, ad esempio, alle somme depositate presso la IATA) anche e soprattutto a supporto del business e delle relative esigenze economico-finanziarie della società.

Preso atto della insussistenza di concrete prospettive per addivenire, in un tempo ragionevole, alla positiva definizione della procedura di cessione dei complessi aziendali della società, si è conseguentemente ritenuto di dover intervenire nuovamente sulla questione, mediante indicazione di una nuova procedura di cessione, da espletare in tempi ragionevolmente brevi e connotata – ove ciò fosse necessario – da un maggior grado di flessibilità.

Sono pertanto state adottate iniziative e sono stati predisposti interventi ritenuti necessari al fine di massimizzare l'interesse dei potenziali acquirenti rispetto ai complessi aziendali oggetto di vendita.

L'avvio di tale nuova procedura, finalizzata alla individuazione di uno o più soggetti acquirenti dei complessi aziendali

di Alitalia e Alitalia Cityliner, ha necessitato di un apposito intervento normativo, atteso che, in base al quadro sino a ieri vigente, il termine ultimo per l'espletamento delle procedure « finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria » risultava fissato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, alla data del 31 ottobre 2018 (*deadline* entro la quale Ferrovie dello Stato S.p.A. presentava la propria offerta, che poi sarebbe stata valutata positivamente da parte dell'organo commissariale, cosa che avrebbe conseguentemente dato luogo alla successiva negoziazione tra le parti).

Inoltre, con il decreto-legge approvato nella giornata di ieri, è stato altresì concesso in favore delle società un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, per: far fronte alle esigenze gestionali nonché per finanziare le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento che verranno definite e implementate nell'ambito del piano integrativo che verrà presentato dall'organo commissariale e che dovrà essere autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico.

E difatti, il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo è previsto venga integrato con delle modifiche che prevedano la realizzazione di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali tutte, funzionali alla tempestiva definizione delle

procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle società in commento.

Va ribadito, dunque, pur nelle contingenti difficoltà, il massimo impegno del

Governo nella risoluzione della vertenza Alitalia, affinché si giunga ad una soluzione definitiva e soddisfacente per le prospettive aziendali e occupazionali della compagnia aerea.

ALLEGATO 5

5-03221 Silvestroni: Impatto sulla gestione dei dati sensibili derivante dall'accordo tra Tim e Google sui servizi *cloud* ed *edge computing*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'atto di cui si discute solleva sicuramente una problematica molto sentita, che è quella della conservazione dei dati nel « *cloud* ».

Evidenzio che i grandi fornitori di servizi « *cloud* » scelgono di conservare i dati in *data center* dislocati in posti diversi, sia per esigenze di sicurezza che per minimizzare i costi di esercizio.

Sentita la società TIM S.p.A. con riferimento al quesito posto dall'interrogante, la stessa ha precisato che, in data 7 novembre scorso, ha siglato un « *Memorandum of Understanding* » con *Google Cloud*, per definire una *partnership* strategica che le consentirà di ampliare la sua offerta tecnologica con innovativi servizi di *Public, Private e Hybrid Cloud*.

In particolare, TIM riferisce che tale accordo prevede anche la realizzazione di infrastrutture di *Data Center* per ospitare il nodo *public cloud* italiano di *Google*.

Al riguardo, la società ha specificato che la piattaforma che ospita i servizi *cloud* di TIM per la Pubblica Amministrazione, oggetto della gara pubblica « *SPC Cloud* », è realizzata su *asset* differenti, gestiti da TIM su territorio italiano e separata rispetto alle soluzioni *public Cloud* di TIM.

Le soluzioni di conservazione dei dati, sono offerte attualmente da TIM, tramite la Società del gruppo Trust Technologies, e prevedono piattaforme dedicate, distinte dalle soluzioni *Public Cloud*.

In conclusione, rappresento la necessità che venga fatta chiarezza sulla natura e sulle caratteristiche dei dati personali e sensibili trattati. Resta fermo, infatti, l'impegno del Governo, nei limiti delle proprie competenze, a valutare ogni iniziativa utile ed idonea per proteggere i dati sensibili pubblici e privati, per garantire al massimo le esigenze di sicurezza.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	125
Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030	125
Audizione di rappresentanti di Saipem (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti di Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti di Gestore dei mercati energetici Spa (GME) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti di Ricerca sul sistema energetico Spa (RSE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 9.

Variazione nella composizione della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che, per il gruppo della Lega, cessa di far parte della Commissione il deputato Tullio Patassini e, per il mede-

simo gruppo, entra a farne parte il deputato Guido Guidesi.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Saipem.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco CAIO, *presidente del Consiglio di amministrazione di Saipem*, e Stefano CAO, *amministratore delegato di Saipem*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Dario GALLI (LEGA) e Gianluca BENAMATI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e, vista la ristrettezza dei tempi a causa dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, prega di voler inviare in forma scritta alla Commissione le risposte ai quesiti posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Gestore dei servizi energetici Spa (GSE).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco VETRÒ, *presidente di Gestore dei servizi energetici Spa (GSE)*, e Luca BENEDETTI, *coordinatore del progetto « PNIEC e ruolo del GSE nella transizione energetica » di Gestore dei servizi energetici Spa (GSE)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Andrea DARA (LEGA) e Luca SQUERI (FI) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e, vista la ristrettezza dei tempi a causa dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, prega di voler inviare in forma scritta alla Commissione le risposte ai quesiti posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Gestore dei mercati energetici Spa (GME).

(Svolgimento e conclusione).

Stefano ALAIMO, *direttore Mercati di Gestore dei mercati energetici Spa (GME)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il direttore Alaimo per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Ricerca sul sistema energetico Spa (RSE).

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio DELFANTI, *amministratore delegato di Ricerca sul sistema energetico Spa (RSE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Luca SQUERI (FI) e Dario GALLI (LEGA) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e, vista la ristrettezza dei tempi a causa dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, prega di voler inviare in forma scritta alla Commissione le risposte ai quesiti posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea BIANCHI, *direttore politiche industriali di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Tullio PATASSINI (LEGA), Gianluca BENAMATI (PD) e Davide CRIPPA (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e, vista la ristrettezza dei tempi a causa dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, prega di voler inviare in forma scritta alla Commissione le risposte ai quesiti posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Svolgimento e conclusione).

Angelica CATALANO, *dirigente della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Tullio PATASSINI (LEGA) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e, vista la ristrettezza dei tempi a causa dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, prega di voler inviare in forma scritta alla Commissione le risposte ai quesiti posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ed esprimere il proprio parere, per le parti di sua competenza, alla VIII Commissione sul disegno di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (C. 2267) nel testo approvato dal Senato.

Il provvedimento, così come approvato dal Senato, consta di 18 articoli. Passa dunque a prendere in esame gli articoli di competenza o d'interesse specifico della X Commissione.

Interessa la X Commissione il comma 1 dell'articolo 1, modificato dal Senato, che stabilisce innanzitutto che il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, oggetto dell'articolo 1, sia approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Interessa la X Commissione anche l'articolo 2 che reca misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. In particolare viene istituito un fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità. Fino ad esaurimento della dotazione del fondo, si riconosce ai residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione

comunitaria per non ottemperanza ai limiti di emissione ambientale, un «buono mobilità» pari a 1.500 euro per le autovetture ed a 500 euro per i motocicli, rottamati entro il 31 dicembre 2021, purché si tratti di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi. Il buono potrà essere utilizzato per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, entro i successivi tre anni. Si demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, la definizione delle condizioni e delle modalità per l'ottenimento e l'erogazione del buono. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

D'interesse per le competenze della X Commissione sono anche gli articoli 4-bis e 4-ter, introdotti dal Senato. L'articolo 4-bis istituisce un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese. Si demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Si prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli arti-

coli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

L'articolo 4-ter istituisce nel territorio di ciascun parco nazionale la Zona economica ambientale (Zea), all'interno della quale sono previste, nel limite delle risorse disponibili, forme di sostegno ad imprese nuove o esistenti impegnate in programmi o investimenti compatibili con l'ambiente e che rispettano determinati requisiti. Destina inoltre una parte dei proventi delle quote di CO₂ per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività eco-compatibili e che hanno sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una Zea. Infine, destina una quota dei proventi delle aste di CO₂ al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera, per attività finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti e all'adattamento ai cambiamenti climatici, quali interventi su impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, efficientamento energetico degli edifici e riduzione delle emissioni di CO₂ nelle aree portuali.

Investe le competenze della X Commissione l'articolo 7 che riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Con modifica approvata dal Senato, si propone di estendere il contributo agli esercenti di grande struttura. Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. Esso è attribuito, nell'ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore offerto

dall'esercente dovrà essere riutilizzabile e rispettare la normativa vigente sui materiali per uso alimentare. Si prevede che possano essere utilizzati contenitori di proprietà del cliente a determinate condizioni. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono demandate ad un decreto ministeriale e si applicano nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*.

Espone in sintesi il contenuto degli altri articoli del decreto-legge.

L'articolo 1, come già accennato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, e istituisce un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica. L'articolo 1-*bis*, inserito dal Senato, reca una nuova disposizione che interviene sul CIPE, il quale viene ridenominato Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, istituisce un fondo denominato « Programma #iosonoAmbiente », finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 3 reca un'autorizzazione di spesa per il finanziamento di progetti sperimentali, presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria, per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. L'articolo 4 prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane. L'articolo 4-*quater*, inserito dal Senato, prevede l'istituzione del Programma Italia Verde, in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di « Capitale verde d'Italia » ad una città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione. L'articolo 4-*quinqies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede incentivi ai Comuni che installano eco-

compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 5 disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. L'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, posticipa di tre anni il termine per lo svolgimento dell'attività della Unità tecnico-amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania. L'articolo 5-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali. L'articolo 8 prevede il differimento al 15 gennaio 2020 di termini per adempimenti fiscali e contributivi a seguito di eventi sismici. L'articolo 8-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 9 dispone, in base al dettato costituzionale, che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sottolineata la rilevanza del provvedimento, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole. Si di-

chiara tutta via disponibile a prendere in considerazione tutte le richieste di integrazione della proposta di parere, anche con eventuali osservazioni, che saranno avanzate dai deputati o dai gruppi.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di rappresentanti dell'INPS (*Svolgimento e conclusione*) 131

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 132

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 615 Gribaudo, C. 1345 Benedetti, C. 1925 CNEL (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 522 Ciprini*) 134

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 dicembre 2019. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di rappresentanti dell'INPS.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pasquale TRIDICO, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Carla CANTONE (PD), Claudio COMINARDI (M5S), Jessica COSTANZO (M5S) e Davide TRIPIEDI (M5S).

Pasquale TRIDICO, *presidente dell'INPS*, e Maria Sandra PETROTTA, *Di-*

rettore della direzione centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2019. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

C. 2267 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge C. 2267 Governo, di conversione del decreto-legge n. 111 del 2019, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, approvato dal Senato.

Avverte che, non avendo la Commissione di merito completato l'esame in sede referente e poiché l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea è previsto a partire dal prossimo venerdì 6 dicembre, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul decreto-legge nel testo approvato e trasmesso dal Senato.

Invita, quindi, la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Enrica SEGNERI (M5S), *relatrice*, dopo aver segnalato che il provvedimento consta di diciotto articoli, rileva che l'articolo 1 prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria, e contrastare i cambiamenti climatici. Segnala che il comma 2-*bis* dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, ai cui componenti non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dopo avere rilevato che l'articolo 1-*bis* dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), osserva che l'articolo 1-*ter* prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico fondo, denominato « Programma #iosonoAmbiente », destinato al finanziamento di progetti di sensibilizzazione sui temi ambientali nelle scuole.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che, al fine di fronteggiare le procedure di infrazione in materia ambientale attualmente pendenti nei confronti dell'Italia, disciplina, ai commi da 1 a 5, la nomina e le attività di un Commissario unico per

la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione n. 2003/2077, in materia di discariche abusive, prevedendo, al comma 1, la possibilità che questo possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica. La norma, inoltre, prevede la possibilità, nei limiti delle risorse disponibili, di corrispondere al personale di cui il Commissario unico si avvale compensi per prestazioni di lavoro straordinario per un massimo di settanta ore mensili pro capite.

Il successivo comma 2 dispone la durata triennale del Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, con contestuale indisponibilità di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al trattamento economico fondamentale del Commissario, a carico dell'amministrazione di provenienza, è aggiunto un compenso accessorio determinato in ragione dei risultati conseguiti. La struttura di supporto del Commissario unico, che cessa al cessare dell'incarico del Commissario medesimo, sulla base del comma 3, è composta da massimo dodici unità di personale, in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale. Anche in questo caso, la norma prevede l'indisponibilità, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Dopo avere rilevato che il comma 4 individua presso il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare la sede del Commissario unico e della sua struttura di supporto, segnala che il comma 5 dispone la copertura delle spese di funzionamento a carico delle somme assegnate per la realizzazione degli interventi.

Passa ai commi 6 e 7, che dispongono la nomina di un Commissario unico che subentri in tutte le situazioni attive e passive al commissario nominato per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017. Le norme prevedono, inoltre, la possibilità per il Commissario di avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione al numero e alla portata degli interventi sostitutivi, eventualmente sostituendo o revocando quelli attualmente in carica.

Il successivo articolo 5-*bis* dispone la proroga, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, dell'Unità tecnica-amministrativa per il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, mentre l'articolo 5-*ter* istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » per il finanziamento di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale.

Osserva che l'articolo 8 dispone il rinvio dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 della ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi nei comuni del Centro Italia colpiti da eventi sismici dal 24 agosto 2016 e riduce da cinque rate a una rata l'importo del primo versamento.

Rileva, infine, che l'articolo 8-*bis* introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e che l'articolo 9 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 4 dicembre, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 10.55.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

C. 615 Gribaudo, C. 1345 Benedetti, C. 1925 CNEL.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 522 Ciprini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle abbinare proposte di legge C. 615 Gribaudo, C. 1345 Benedetti e C. 1925 CNEL, che modificano l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo

11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale, rinviato lo scorso 27 novembre.

Ricorda che la deputata Ciprini ha proposto l'abbinamento della proposta di legge C. 522, a sua prima firma, il cui articolo 2 reca un contenuto omogeneo a quello delle proposte di legge in esame.

Invita quindi la relatrice a esprimere il suo orientamento in ordine alla proposta formulata dall'onorevole Ciprini, nonché sul prosieguo dell'esame delle proposte di legge.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, ritiene che la Commissione, accogliendo la proposta della collega Ciprini, possa procedere all'abbinamento della proposta di legge n. 522. L'ampio ventaglio dei temi affrontati da tale proposta, tuttavia, imporrebbe, a suo giudizio, una riflessione successiva sull'opportunità di concentrare l'esame prevalentemente sull'articolo 2 della proposta medesima, che presenta un contenuto omogeneo a quello delle altre proposte di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 522 Ciprini.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (Svolgimento e conclusione)	135
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (Svolgimento e conclusione)	135
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Svolgimento e conclusione)	136

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE, indi della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesca RUSSO, *direttore della Direzione prevenzione, sicurezza alimentare e*

veterinaria della Regione Veneto, Giovanna SCROCCARO, direttore della Direzione assistenza farmaceutica della Regione Veneto, e Luca COLETTI, assessore alla salute e alle politiche sociali della Regione Umbria, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Loreta KONDILI, *ricercatore presso il Centro nazionale salute globale dell'Istituto superiore di sanità*, e Luca LI BASSI, *direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, Michela ROSTAN (LEU), Elena CARNEVALI (PD) e Marcello GEMMATO (FDI).

Luca LI BASSI, *direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco*, e Loreta KONDILI, *ricercatore presso il Centro nazionale salute globale dell'Istituto superiore di sanità*, rispondono ai quesiti formulati e svolgono ulteriori considerazioni.

Silvana NAPPI (M5S) richiede un'ulteriore precisazione.

Luca LI BASSI, *direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco*, risponde al quesito formulato.

Rossana BOLDI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

(Svolgimento e conclusione).

Rossana BOLDI, *presidente*, introduce l'audizione.

Mauro PALMA, *presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, Paolo SIANI (PD) e Rossana BOLDI, *presidente*.

Mauro PALMA, *presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, risponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.

Rossana BOLDI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica 137

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico 138

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro, recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti 138

Audizione di rappresentanti dell'Associazione rurale italiana (ARI) 138

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 138

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 138

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 142

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019 – Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (*Parere alla VIII Commissione*) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 139

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 143

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2019.

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame della proposta di

legge C. 1258 Cillis recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI*Martedì 3 dicembre 2019.*

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI*Martedì 3 dicembre 2019.*

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro, recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione rurale italiana (ARI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che il deputato Paolo Gentiloni Silveri

cessa di far parte della Commissione, in quanto è cessato dal mandato parlamentare.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 131.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dello scorso 28 novembre il relatore, onorevole Lovecchio, ha formulato una proposta di parere favorevole e che l'esame è stato quindi rinviato, su richiesta dell'onorevole Viviani, al fine di permettere ai gruppi di disporre di un tempo congruo per valutare la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 111/2019 – Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2019.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dello scorso 28 novembre il relatore, onorevole Casese, ha illustrato il provvedimento.

Gianpaolo CASSESE (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Martina LOSS (LEGA), intervenendo sulla proposta di parere favorevole predisposta dal relatore, osserva in primo luogo come, trattandosi di un testo immodificabile da parte della Camera, l'esame sia in sede referente, sia in sede consultiva, del decreto-legge cosiddetto «Clima» sia stato completamente privato di significato dalla maggioranza.

Si rammarica, poi, della totale indisponibilità al confronto con le opposizioni da parte dei gruppi di maggioranza, testimoniato, a suo avviso, dalla contrarietà, priva di motivazioni di merito, espressa dal relatore sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo presso la Commissione Ambiente nel tentativo di introdurre nel testo alcune disposizioni realmente migliorative delle condizioni climatiche dei territori.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, osserva quindi che il decreto-legge in esame si limita a prevedere azioni per la riforestazione e modifiche puntuali al Testo unico in materia di foreste, senza prevedere, al contempo, disposizioni sulla corretta gestione del patrimonio forestale nazionale, che reputa, invece, fondamentale per incrementare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica delle piante, e dunque per migliorare la qualità dell'aria. Sottolinea, inoltre, come alla buona gestione delle foreste provvedano regioni e comuni che, a differenze di talune associazioni ambientaliste, con azioni concrete provvedono ad assicurare protezione ai territori montani e boschivi, non considerati dal provvedimento in esame, che giudica del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi dichiarati dal Governo.

Luca DE CARLO (FDI) richiamando la sua esperienza di sindaco, nella quale ha dato prova di seguire un approccio da vero ambientalista, giudica insufficienti le misure contenute nel decreto-legge cosiddetto «Clima», tanto più perché si tratta di un provvedimento sostenuto da una parte politica che ha affermato la necessità di una dichiarazione di stato di emergenza climatica.

Considera, infatti, un primo timido passo la previsione di incentivi alla mobilità sostenibile, in quanto non sono previste misure volte a rendere efficace il trasporto su rotaia, che rappresenta l'alternativa al traffico su gomma.

Associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Loss, evidenzia come, con riferimento alla riforestazione, nel provvedimento in esame non sia contenute norme sulla corretta gestione del patrimonio boschivo e sulla semplificazione dei pesanti oneri burocratici ad essa correlati, dei quali da sindaco si è dovuto fare carico per realizzare gli interventi resisi necessari a seguito della tempesta della Vaia che ha provocato danni ingentissimi.

Osserva che l'incremento della superficie boschiva si sta verificando a discapito non della superficie cementificata ma di

quella coltivata e adibita al pascolo, evidenziando le ripercussioni negative di tale fenomeno sul comparto primario, anche in termini di aumento della fauna selvatica che arreca danni all'agricoltura.

Dichiara di non condividere l'estensione alla grande distribuzione del contributo a fondo perduto previsto per incentivare la vendita di prodotti alimentari sfusi, che a suo avviso, dovrebbe essere circoscritto ai piccoli commercianti, soprattutto delle aree rurali e marginali, che con la loro attività contrastano il fenomeno dello spopolamento, contribuendo in tal modo anche a fare fronte ai cambiamenti climatici.

Richiamata l'attenzione dei colleghi della Commissione sulla necessità di non abdicare al ruolo di difensori degli interessi degli agricoltori, anche in occasione dell'esame del decreto-legge in titolo, manifesta la propria contrarietà alla proposta di parere favorevole predisposta dal relatore.

Raffaele NEVI (FI) ritiene che il decreto-legge in esame sia l'ennesimo « provvedimento bandiera », voluto dalla componente più ideologizzata della maggioranza che fa capo al Ministro dell'Ambiente. Osserva, infatti, che, a suo avviso, il provvedimento non mette in relazione la sfida ai cambiamenti climatici con lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e non mette in campo efficaci misure per risolvere il grave problema dell'inquinamento dell'aria. Rimarca, quindi, associandosi alle osservazioni svolte dalla collega Loss, la mancanza assoluta di conoscenza degli elementi di base che presiedono alla buona gestione delle foreste, nonché di un approccio di sistema volto a valorizzare il patrimonio forestale nazionale.

Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Maria Cristina CARETTA (FDI) considera le misure contenute nel decreto-legge in esame meri *slogan* indici della mancanza di una politica seria e dell'incapacità di affrontare le vere emergenze. Stig-

matizza, a tale riguardo, l'assenza nel provvedimento di disposizioni sulla manutenzione delle foreste e sulla gestione degli argini dei fiumi, che vengono indeboliti dalla gravissima emergenza causata dalla presenza delle nutrie, sulla quale da parte della maggioranza cala il silenzio. Osserva che ciò, del resto, è accaduto anche sul tema del controllo della fauna selvatica con lo stralcio della norma ad esso riferito dal nuovo testo della proposta di legge C. 982, adottato come testo base dalla Commissione.

Ritiene che il decreto-legge in oggetto contenga misure che vengono mediaticamente propagandate come a favore dell'ambiente ma che, in realtà, non sono orientate a tale finalità, come quella che introduce la tassa sulla plastica, che giudica indecente.

Rileva inoltre l'estrema genericità della disposizione con la quale viene stanziato un contributo di 2 milioni di euro finalizzato ad avviare campagne di formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole, del quale potranno beneficiare anche associazioni ambientaliste, senza che, a suo avviso, siano adeguatamente stabiliti i requisiti di accesso a tale finanziamento.

Associandosi alle considerazioni svolte dal collega De Carlo, sottolinea quindi la mancata previsione nel provvedimento in esame di misure a favore delle aree marginali e di montagna che necessiterebbero, invece, di agevolazioni per realizzare interventi di manutenzione dei territori che vanno a beneficio dell'intera collettività.

Rimarca quindi che in Italia, a differenza di quanto accade negli altri Stati dell'Unione europea, manca una visione ambientale seria e domina, invece, un ambientalismo che serve solo al Governo ad introdurre misure finalizzate a fare cassa e ad « imbalsamare » il territorio.

Per tali ragioni, preannuncia che il gruppo Fratelli d'Italia voterà contro la proposta di parere favorevole del relatore.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), richiamando le considerazioni svolte dalla collega Loss, ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, a

dispetto del titolo roboante, il decreto-legge in esame – del quale peraltro non ravvisa il carattere d’urgenza – contiene solo *slogan* e non misure efficaci volte a contrastare realmente l’inquinamento dell’aria.

Osserva, peraltro, che il provvedimento in esame rischiava non solo di essere sostanzialmente inutile, ma anche lesivo degli interessi degli agricoltori. Ricorda, a tale proposito, che la discussione sul provvedimento in esame presso la Commissione Agricoltura del Senato si è incentrata esclusivamente sul tema della revisione dei sussidi ambientalmente dannosi, oggetto di un emendamento presentato dalla maggioranza che è stato, a suo avviso, opportunamente respinto, in quanto si tratta di una parte importante del reddito degli agricoltori.

Manifesta quindi la contrarietà della Lega sul decreto-legge in oggetto per ragioni sia di merito sia di metodo. Stigmatizza, infatti, a tale riguardo, la totale assenza di condivisione con le opposizioni dei contenuti del provvedimento che, a suo avviso, era invece fondamentale su un tema delicato come quello della qualità dell’aria, e giudica un colpo di mano della maggioranza la blindatura del testo dovuta a colpevoli ritardi del Governo.

Preannuncia, dunque, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

rilevato che:

il provvedimento è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato;

le risorse destinate in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e iscritte sul capitolo 2200 dello stato di previsione del MIPAAF ammontano complessivamente, per il 2019, a 202.282 euro;

lo schema di riparto proposto è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta con decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante « *criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo* »;

con decreto dirigenziale del MIPAAFT n. 29014 del 19 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria di merito delle richieste presentate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 111/2019 – Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel testo modificato dal Senato;

premesso che:

il decreto-legge in esame, come si evince dalla relazione illustrativa, si prefigge la finalità di attuare, nell'ottica di realizzazione di un *Green New Deal*, una serie di concreti interventi per la protezione dell'ambiente e della biodiversità;

più in dettaglio, sono previste misure urgenti in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici, quale acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti;

l'obiettivo perseguito è quello di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, diretti a coinvolgere amministrazioni, esperti e cittadini, secondo una precisa scansione temporale, in modo da verificare, al termine del periodo indicato, i risultati conseguiti e l'efficacia delle azioni poste in essere;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, che deve essere approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, delineandone i contenuti e stabilendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi da esso fissati;

il medesimo articolo, al comma 2-*bis*, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante dello stesso Ministero, nonché dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale adeguandole ai risultati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

l'articolo 4, nel recare un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevede, al comma 4-*ter*, la possibilità di affidare agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, le attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali da parte delle

autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idro-geologico;

il successivo articolo 4-*bis*, al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agri-

cole, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza
del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.30 alle 13.42.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	146
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP)	146
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	151
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali	151

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente PUGLIA. — Interviene per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) il Presidente, dott. Felice Damiano Torricelli, e il Presidente del collegio dei sindaci, dott. Renzo Guffanti, accompagnati dal Direttore generale, dott. Stefano Cruciani.

La seduta comincia alle 9.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la

Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP).

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Torricelli, il dottor Guffanti e il dottor Cru-

ciani per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda che i rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo sul tema della funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni. Chiarisce che la principale funzione del sistema è la capacità degli enti gestori di forme pensionistiche di trasferire parte del reddito prodotto dagli iscritti negli anni di vita attiva dal punto di vista lavorativo, agli anni in cui il soggetto diviene passivo, almeno da quest'ultimo punto di vista. Sottolinea che questo trasferimento deve essere realizzato salvaguardando, da una parte, l'equilibrio delle gestioni e, dall'altra, il tasso di sostituzione fra reddito e pensione, per garantire la sostenibilità al sistema e, allo stesso tempo, la dignità della vita, nel momento in cui le energie non consentono agli individui di provvedere ai propri bisogni attraverso il lavoro. Evidenzia che, per gli enti di recente fondazione, quale l'ENPAP, il problema della sostenibilità può essere affrontato senza i retaggi di un sistema di calcolo definito in condizioni storiche molto diverse, che hanno consentito regole di pensionamento col tempo divenute non compatibili con le evoluzioni del mondo del lavoro. Rappresenta che questi stessi cambiamenti hanno fatto emergere il rischio che la prestazione pensionistica basata sui contributi obbligatori risulti inadeguata, e necessari di essere sostenuta da più punti di vista, in particolare favorendo l'accesso a forme di previdenza complementare e incrementando la qualità delle prestazioni assistenziali erogate e integrate nel sistema di *welfare* nazionale. Fa presente che l'audizione odierna sarà concentrata su tali profili, fermo restando che è stato richiesto all'ENPAP di produrre un documento, che sarà messo a disposizione della Commissione, relativo alle tematiche da affrontare nell'ambito dell'indagine conoscitiva

sulle politiche di investimento e di spesa delle Casse previdenziali. Ringrazia dunque il presidente Torricelli per la sua presenza e gli dà la parola.

Il dott. TORRICELLI fa riferimento alla documentazione fornita dall'ENPAP alla Commissione, della quale intende evidenziare alcuni contenuti che ritiene particolarmente rilevanti. Rappresenta che il sistema previdenziale adottato dall'ENPAP è contributivo a capitalizzazione: ciascun iscritto versa una quota annuale di contributi in proporzione al reddito conseguito e la rendita pensionistica è poi determinata dalla divisione del montante dei contributi rivalutati, accumulato al momento del pensionamento, per gli anni di aspettativa di vita, secondo coefficienti di trasformazione indicati dall'Istat in base all'età anagrafica. Sottolinea che tale sistema è in grado di garantire la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, mentre le maggiori criticità sono legate all'adeguatezza delle prestazioni erogate. Fa presente che secondo l'ultimo bilancio tecnico attuariale il tasso di sostituzione, al netto del prelievo contributivo e fiscale, relativo ad un soggetto di 65 anni che accederà al pensionamento nel 2055, con 40 anni di anzianità contributiva, si attesta intorno al 20 per cento dell'ultimo reddito professionale nel caso di esercizio autonomo dell'attività professionale di psicologo, mentre supera il 50 per cento nel caso di esercizio dell'attività professionale di psicologo in convenzione con il sistema sanitario nazionale, in virtù del versamento di un'aliquota contributiva superiore (22 per cento) rispetto a quella ordinaria (10 per cento). Rappresenta che le variabili sulle quali si può intervenire per migliorare l'adeguatezza della pensione sono la quantità dei contributi versati dall'iscritto e la rivalutazione del montante che, negli anni, sarà operata dall'Ente. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, evidenzia che l'ENPAP ha modificato il Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza per prevedere la possibilità di attribuire annualmente al montante di ciascun iscritto un importo

aggiuntivo, in misura proporzionale al montante stesso, fino al 100 per cento della differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno ed il totale degli importi attribuiti a titolo di capitalizzazione minima dei montanti previsto dalla norma di legge, ovvero la media quinquennale della crescita del PIL. In virtù di questa modifica normativa, i montanti degli iscritti sono stati valorizzati nel 2015 del 2,97 per cento, rispetto allo 0,5 per cento previsto dai calcoli Istat. Per gli anni 2016 e 2017, l'incremento complessivo dei montanti è stato rispettivamente del 3,08 e del 2,7 per cento invece che dello 0,47 e 0,52 per cento. Fa presente che, in relazione all'altra variabile cruciale per determinare l'adeguatezza della pensione, rappresentata dalla quantità di contributi versati dall'iscritto, il contesto di riferimento registra un reddito medio della professione che fatica a risalire dopo la significativa riduzione dovuta al periodo di crisi che, dal 2008, caratterizza l'andamento di molti servizi professionali. Sottolinea che, di fronte a tale situazione, l'Ente non ha ritenuto di intervenire in via regolamentare per aumentare l'entità dei contributi versati dagli iscritti, ma ha percorso una diversa opzione di intervento, lavorando sulla possibilità, prevista dal proprio Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, di aumentare, su base volontaria, fino al 20 per cento l'aliquota contributiva in occasione della presentazione della dichiarazione reddituale all'Ente. Al riguardo, rileva che, nel 2017, meno del 1,8 per cento degli iscritti aveva versato importi superiori al minimo di legge. Rappresenta quindi che, nel 2018, per stimolare gli iscritti ad una maggiore consapevolezza delle dinamiche previdenziali, oltre a sostenere un costante dibattito all'interno della comunità professionale, l'Ente ha intrapreso un'azione basata sul metodo dell'architettura delle scelte e sui principi studiati dalla psicologia delle decisioni, per incoraggiare versamenti più alti del minimo. L'Ente ha quindi costruito le pagine *web* della procedura dichiarativa tenendo conto dell'influenza che la strut-

tura delle opzioni e la loro descrizione avrebbe potuto avere sulla scelta della percentuale contributiva, sperimentando alcune modalità di presentazione che potessero fungere da « spinta gentile » (*nudge*, letteralmente « pungolo ») verso la scelta di una percentuale superiore al minimo. Evidenzia, citando l'economista Richard Thaler, Premio Nobel 2017 per l'Economia, che il *nudge* rappresenta un intervento nell'architettura delle scelte individuali che altera il comportamento delle persone in modo prevedibile senza proibire la scelta di altre opzioni e senza cambiare in maniera significativa gli incentivi economici. Rappresenta che, applicando tali principi è stata, in primo luogo, modificata l'opzione preselezionata, che fino al 2017 corrispondeva alla contribuzione minima obbligatoria del 10 per cento, presentando quella massima del 20 per cento. Fa presente, inoltre, che la nuova area riservata del sito dell'ENPAP è stata progettata in modo che l'iscritto incontrasse immediatamente le informazioni sul patrimonio previdenziale totale da lui accumulato, sia in cifra che con grafico a torta. È stato poi introdotto un semplice simulatore che permette un'esperienza di « gioco »: inserendo la rata di pensione mensile desiderata è possibile conoscere il contributo annuo che si dovrebbe versare per ottenerla e, viceversa, impostando il contributo viene calcolata la rata di pensione che si otterrà. Sottolinea che, dal punto di vista dell'architettura delle scelte, questa esperienza consente una presa di coscienza sulla dipendenza diretta della entità della pensione ottenuta da quella dei versamenti effettuati. Rappresenta che l'introduzione di questi strumenti ha stimolato la consapevolezza e il dibattito. Rappresenta che nel 2018 la procedura di presentazione della dichiarazione è stata ulteriormente modificata introducendo un selettore a scelta multipla con esposta l'intera gamma di scelte per la quota di contributo soggettivo ed è stata preselezionata la percentuale massima del 20 per cento del reddito netto. Tale opzione virtuosa può essere modificata con poco sforzo, ma indica implicitamente una scelta istituzio-

nalmente preferibile e la sua modifica implica uno sforzo psicologico legato al dubbio di stare compiendo la scelta migliore a fronte di un suggerimento istituzionale diverso. È stato inoltre inserito un messaggio che compare in caso di modifica della scelta recante il testo e richiama l'attenzione sul fatto che una contribuzione inferiore corrisponde a una pensione più bassa. Sottolinea che in tal modo viene esplicitamente dichiarato il contenuto implicito nella preselezione del contributo pari al 20 per cento, per cui una scelta diversa può non essere una buona scelta, dando ulteriore attivazione all'avversione alla perdita, quel meccanismo per cui gli individui danno un peso emotivo maggiore alle perdite che ai guadagni. Rappresenta che un ulteriore elemento di « pungolo » deriva dall'inserimento di un indicatore del risultato della deduzione dei contributi previdenziali, che indica una stima della cifra minima di risparmio fiscale sulla base del reddito dichiarato dall'iscritto e della percentuale di contribuzione scelta, creando un rinforzo positivo a comportamenti virtuosi, che vengono immediatamente ricompensati con la cifra che indica un maggiore beneficio fiscale. Considera i risultati di questa sperimentazione eccellenti: nel 2018 gli iscritti che hanno scelto di versare contributi sono stati oltre 7.700 su una popolazione totale di circa 54.000, pari al 14 per cento della popolazione, mentre nel 2017 erano solo 964, pari all'1,79 per cento su una popolazione totale di circa 51.500. Sottolinea che la percentuale è ancora maggiore se si considera la fascia di reddito fra 5.000 e 100.000 euro (circa il 65 per cento della popolazione di Iscritti). Rappresenta che anche nel 2019, in occasione della recente scadenza dichiarativa e contributiva, i dati estremamente positivi registrati lo scorso anno sono stati pienamente confermati. Fa presente che la maggior parte dei 7.500 iscritti che hanno versato contributi aggiuntivi ha scelto l'aliquota massima e che la raccolta complessiva di contributi da parte dell'ENPAP si è incrementata sia nel 2018 che nel 2019, per la sola parte riferibile all'effetto dei « nudge », di circa

10 milioni di euro su una raccolta totale di circa 105 milioni di euro. Ritiene che queste azioni stiano modificando in maniera sostanziale lo scenario previdenziale della categoria e che abbiano la potenzialità di fornire un sostegno all'adeguatezza delle prestazioni anche in altri contesti.

Il presidente GUFFANTI ricorda che il collegio sindacale è in carica da un anno. La sua attività consiste nel verificare la qualità organizzativa dell'Ente, la legittimità della gestione e la sua sostenibilità. Il collegio si interfaccia anche con l'organo di vigilanza interna adottato ai sensi del decreto 231 sulla corruzione. L'attività prevede continui incontri con la dirigenza, i quadri, gli *advisor* attuariali e i finanziari. Da tali incontri non emerge alcun tipo di criticità, in particolare per quanto attiene alle attività di verifica svolte con riferimento alla fornitura di beni e servizi. Viene rivolta maggiore attenzione all'adeguatezza degli investimenti più che alla loro sostenibilità. Anche con riferimento alla gestione del patrimonio, i rendimenti positivi evidenziati dall'Ente hanno consentito di incrementare il fattore di capitalizzazione del montante contributivo. La crescita degli iscritti è stata gestita con le più moderne tecniche informatiche a vantaggio sia della qualità delle informazioni sia della riduzione dei costi. Una maggiore efficienza consente di utilizzare l'integrativo per coprire i costi di gestione e, in un secondo momento, di incrementare le attività di assistenza. Con una struttura molto agile è quindi possibile ottenere degli utili di bilancio.

Il dott. CRUCIANI fa presente che è stata presentata un'articolata memoria per ulteriori approfondimenti della Commissione. Ricorda che nel 2014 è stato definito per la prima volta un Regolamento per la gestione del Patrimonio dell'ENPAP, sulla scorta del quale è stato operativamente avviato un processo di ammodernamento delle strategie relative agli investimenti finanziari, di miglioramento della loro efficienza, trasparenza e tracciabilità. Evidenzia che nel gennaio 2015 sono stati

poi approvati i criteri generali in materia di investimento da parte del consiglio di indirizzo generale, organo assembleare dell'Ente, fissando limiti che sono in larga parte coerenti con lo schema di Regolamento sugli investimenti delle casse professionali in corso di definitiva adozione. Rappresenta che, sulla base di questa cornice, è partito un piano di convergenza che ha portato il patrimonio, inizialmente caratterizzato per metà da denaro liquido e per l'altra metà da titoli di Stato e, in piccola parte, attività immobiliari, a essere investito secondo le logiche della diversificazione in tutte le attività tipiche del processo di investimento. Evidenzia che le classi di attivo più rischiose sono state affidate alla società *UBS Luxembourg S.A.* attraverso la costituzione di un apposito comparto dedicato all'ENPAP (« *Psychology for Sustainable Yield ENPAP Selection Fund* ») all'interno della Sicav (società di investimento a capitale variabile) di diritto lussemburghese *Luxembourg Selection Fund* gestita da « *UBS Third Party Management Company S.A.* ». Fa presente che attualmente nel comparto sono presenti nove distinti mandati di gestione, per un totale di circa 760 milioni di euro (pari a circa il 50 per cento del patrimonio complessivo dell'Ente), sottoposti a molteplici presidi di controllo, tipici della regolazione delle società di investimento che operano nel mercato europeo. Sottolinea che l'Ente ha ottenuto una stabilità di risultati che hanno consentito di accrescere il montante contributivo degli iscritti, come evidenziato dal presidente Torricelli. Rappresenta che un'ulteriore scelta rilevante è stata quella di adottare i principi di investimento responsabile e sostenibile (ESG, *environmental, social and governance*), sui quali è in atto una prima valutazione finalizzata a comprenderne l'impatto sui risultati patrimoniali.

Il senatore LANNUTTI (M5S) ringrazia per la lezione sulla psicologia degli investimenti. Osserva che, per quanto attiene alla strategia sugli investimenti, ci si trova di fronte ad una gestione equilibrata. Ritiene che l'esperienza dell'ENPAP relati-

vamente alla scelta dell'aliquota debba essere estesa anche alle altre Casse. Infine, ricorda lo scandalo di via della Stamperia, con il quale il presidente di Arcicasa era stato condannato a risarcire 11 milioni di euro alla Cassa, e chiede a che punto sia giunta tale questione.

L'onorevole BUBISUTTI (Lega) manifesta apprezzamenti per i contenuti dell'audizione e si raccomanda affinché l'Italia continui a rappresentare una corsia preferenziale nel campo degli investimenti. Chiede, quindi, quali politiche la Cassa abbia messo in atto per tutelare i giovani che si affacciano alla professione.

Il PRESIDENTE chiede, con riferimento al sito *web* della Cassa, se questo sia gestito internamente oppure se la sua gestione sia stata affidata ad una società esterna. Infine, in un momento in cui è facile parlare di SGR, fa presente che queste vanno scelte con attenzione e che è il momento opportuno per investire in Italia in prodotti con fattore SGR.

Il presidente TORRICELLI rappresenta che, in seguito allo scandalo menzionato dal senatore Lannutti, l'Ente ha intrapreso un processo di riorganizzazione dei propri regolamenti che gli ha permesso di riprendersi. Si è lavorato parecchio sulla trasparenza della Cassa, che pubblica costantemente sul proprio sito Internet un aggiornamento del proprio portafoglio immobiliare, e sulla sua riorganizzazione, che non prevede più un accentramento delle responsabilità in capo al Presidente, come avveniva ai tempi dello scandalo, ma una più equa ripartizione di incarichi e responsabilità tra organi differenziati interni ed esterni. Quanto all'esito dello scandalo citato, fa presente che sono ancora in attesa del secondo grado di giudizio sia penale sia della Corte dei conti. Rappresenta, inoltre, che, in seguito a tali avvenimenti, la Cassa è stata riorganizzata in base a solidi principi etici. Sono stati attivati dei presidi a tutela dei propri iscritti ma anche della collettività, considerata la fiducia che questa ripone nella

categoria degli psicologi. Il 35 per cento degli investimenti della Cassa riguarda titoli di Stato italiani e il 50 per cento del suo patrimonio immobiliare risiede in Italia. Gli investimenti sono in linea con i solidi principi etici dell'Ente, che non investe in società le cui attività possono in qualche modo nuocere alla collettività, ad esempio quelle che sfruttano la prostituzione o il gioco d'azzardo. La Cassa fa parte, inoltre, di un gruppo di pressione che orienta verso politiche di minore inquinamento le società con le quali ha rapporti di investimento. Per quanto riguarda i giovani che si affacciano alla professione, rappresenta che il numero di iscritti alla Cassa negli ultimi anni è raddoppiato e che, dal 2015, sono erogate forme di microcredito a chi presenta progetti interessanti per l'investimento professionale. L'ENPAP sostiene un processo di formazione continua. In questo periodo, ad esempio, sta partendo un bando per l'assegnazione di borse di studio a chi desidera frequentare corsi di specializzazione. Per i primi 3 anni gli iscritti hanno la facoltà di non versare i contributi per poi versarne, a richiesta, di più, recuperando così il *gap* che si verrebbe a creare. Fa presente che l'83 per cento degli iscritti, nonché l'86 per cento dei nuovi iscritti, è costituito da donne, il cui reddito è generalmente il 40 per cento più basso rispetto a quello dei colleghi maschi, e che hanno solitamente meno tempo da investire nella professione. Gli sforzi registrati dalla Cassa negli ultimi anni hanno comunque permesso di superare la soglia dei 14.000 euro annui di reddito medio. La Cassa sostiene il fondo di promozione, attraverso il quale gli iscritti possono proporre dei progetti finalizzati ad affrontare le difficoltà legate alla ricorrente precarizzazione, che porta ad un'impossibilità di

gestire con certezza il proprio futuro, alla solitudine e via dicendo. Fa infine presente che, sfruttando maggiormente le conoscenze degli psicologi, si otterrebbero grossi risparmi con piccoli investimenti. Un esempio è dato dall'Università di Padova che si avvale di esperti in tutoraggio che permettono di ridurre anche di un anno il percorso di studi degli studenti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni svolta in data odierna di rappresentanti di ENPAP, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di
investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse
professionali.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni svolta in data odierna di rappresentanti di ENPAP, è stata consegnata della documentazione relativa all'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle Casse professionali che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	152
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	152

Martedì 3 dicembre 2019. — Presidenza del presidente provvisorio Guido PETTARIN, indi del presidente eletto Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 10.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guido PETTARIN, *presidente*, comunica che il 19 novembre scorso il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Maria Tripodi, in sostituzione del deputato Elio Vito, dimissionario.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Guido PETTARIN, *presidente*, nel rivolgere un breve indirizzo di saluto ai colleghi, sottolinea, nella sua qualità di parlamentare eletto nel Friuli-Venezia Giulia, di essere originario di Fiumicello, il paese in cui è cresciuto Giulio Regeni e in cui vive la sua famiglia. Sottolinea altresì di indossare anch'egli al polso il braccialetto giallo recante la scritta « Verità per Giulio Regeni » per ribadire una doverosa finalità che abbraccia non solo la sua regione ma tutta l'Italia. Ritiene pertanto prioritario,

al di là di quello che sarà l'esito dell'imminente elezione dell'Ufficio di presidenza, l'impegno di tutti i componenti della Commissione a fare piena luce sulla vicenda e a raggiungere la verità sulla morte del giovane ricercatore, dolendosi in ogni caso per il ritardo dell'inizio dei lavori della Commissione stessa.

Ricorda quindi che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019, dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari provvisori il deputato Massimo Ungaro e la deputata Sabrina De Carlo, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	19
Maggioranza assoluta dei voti	10

Hanno ottenuto voti:

Erasmo Palazzotto	11
Schede bianche	8

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il deputato Erasmo PALAZZOTTO, che invita ad assumere la presidenza.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia i colleghi per la fiducia ricevuta, dichiarandosi onorato di assumere l'incarico a cui è stato eletto. Garantisce pertanto il massimo impegno per perseguire le finalità indicate dalla delibera istitutiva della Commissione, consapevole dell'alta responsabilità che ne consegue, non solo verso la famiglia Regeni, ma verso tutto il Paese, di cui è in gioco la dignità, la storia e la cultura. Auspica infine la più ampia condivisione con tutti i Gruppi nell'andamento dei lavori, alla luce dell'unico obiettivo comune del raggiungimento della verità e della giustizia sulla vicenda. Indice quindi la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due vicepresidenti:

Presenti e votanti 20

Hanno ottenuto voti:

Debora Serracchiani 11
Paolo Trancassini 7

Massimo Ungaro 1
Schede bianche 1

Proclama quindi eletti vicepresidenti della Commissione la deputata Debora SERRACCHIANI e il deputato Paolo TRANCASSINI.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due segretari:

Presenti e votanti 20

Hanno ottenuto voti:

Massimo Ungaro 11
Roberto Turri 7
Schede bianche 2

Proclama quindi eletti segretari della Commissione il deputato Massimo UNGARO e il deputato Roberto TURRI.

Invita i Gruppi aventi più di un componente in Commissione a indicare al più presto i loro rappresentanti. Si riserva di convocare quanto prima l'Ufficio di presidenza così integrato.

Il deputato Eugenio ZOFFILI (Lega) preannuncia che il rappresentante del Gruppo della Lega in Commissione sarà il collega Giulio Centemero.

La seduta termina alle 11.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (C. 2267 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera <i>b</i>), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Assofiduciaria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	9
Audizioni di Massimo Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	9
Audizioni di Andrea Pertici, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	9

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1881 Governo e C. 2186 Costa, recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di rappresentanti dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione (UNAM), di Sabrina Bernardi, vicepresidente dell'Associazione giuriste italiane – Sezione europea e di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)	10
--	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00263 Delmastro Delle Vedove: Sulla situazione in atto ad Hong Kong.	
7-00379 Lupi: Sulla situazione in atto ad Hong Kong (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione n. 7-00379 presentata dal deputato Maurizio Lupi</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione della risoluzione n. 7-00379 presentata dal deputato Pino Cabras</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione n. 7-00379 Lupi ed altri approvata dalla Commissione</i>)	30
SEDE CONSULTIVA:	
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	36
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 118 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	38

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189/2016. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	54
ERRATA CORRIGE	53

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Infratel Italia Spa e Open Fiber Spa, nell'ambito dell'esame della risoluzione n. 7-00351 Capitanio relativa all'introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete internet ad alta velocità	111
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03217 Capitanio: Iniziative per la liberalizzazione delle frequenze 5,2 Ghz e 5,8 Ghz ..	112
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	117
5-03218 Bruno Bossio: Iniziative volte a favorire il superamento del divario digitale sul territorio nazionale	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-03219 Grippa: Iniziative volte a superare le criticità del servizio di recapito della corrispondenza	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-03220 Zanella: Iniziative urgenti volte a garantire la piena funzionalità del servizio aereo offerto da Alitalia	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	122
5-03221 Silvestroni: Impatto sulla gestione dei dati sensibili derivante dall'accordo tra Tim e Google sui servizi <i>cloud</i> ed <i>edge computing</i>	113
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	124
RISOLUZIONI:	
7-00296 De Girolamo: Iniziative sulla sicurezza stradale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
7-00351 Capitanio: Introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete <i>internet</i> ad alta velocità (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
SEDE CONSULTIVA:	
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	125
Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030	125
Audizione di rappresentanti di Saipem (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti di Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti di Gestore dei mercati energetici Spa (GME) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti di Ricerca sul sistema energetico Spa (RSE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Audizione di rappresentanti della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.	
Audizione di rappresentanti dell'INPS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 615 Gribaudo, C. 1345 Benedetti, C. 1925 CNEL (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 522 Ciprini</i>)	134
--	-----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica	137
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico	138
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro, recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti	138
Audizione di rappresentanti dell'Associazione rurale italiana (ARI)	138

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	138
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2019 – Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 145

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori 146

PROCEDURE INFORMATIVE:

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) 146

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni 151

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali 151

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO
REGENI**

Variazione nella composizione della Commissione 152

Elezioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 152